

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

632^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1962

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,

indi del Vice Presidente CESCHI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti	Pag. 29451
Rimessione all'Assemblea	29451
Trasmissione	29451

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE:

« Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia » (2125-Urgenza), d'iniziativa dei deputati Beltrame ed altri; Marangone ed altri; Sciolis e Bologna; Biasutti ed altri (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione, in prima deliberazione):	
BARBARO	29494
BERGAMASCO	29509

CARISTIA	Pag. 29514
CREPELLANI	29490
CROLLALANZA	29491
FERRETTI, <i>relatore di minoranza</i>	29454 e <i>passim</i>
FRANZA	29458 e <i>passim</i>
GARLATO	29503
GIANQUINTO	29516
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	29472 e <i>passim</i>
MASSIMO LANCELLOTTI	29512
MEDICI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	29452 e <i>passim</i>
MOLTISANTI	29463
NENCIONI	29452 e <i>passim</i>
PAGNI, <i>relatore</i>	29452 e <i>passim</i>
SOLARI	29500, 29513
VALLAURI	29522

INTERROGAZIONI:

Annunzio	29523
--------------------	-------

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

GENCIO, Segretario, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per la costruzione delle attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine fra Italia e Svizzera nel territorio del comune di Lavena-Ponte Tresa » (2255), di iniziativa dei deputati Alesandrini ed altri.

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Autorizzazione alla spesa di lire 2 milioni 200.000 per il pagamento delle indennità e il rimborso delle spese di trasporto a favore del personale universitario » (1909);

« Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1127 e alla legge 15 gennaio 1955, n. 487, relative al Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti » (1930-B);

« Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali » (2174);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Sistemazione negli organici dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di personale straordinario » (2193), d'iniziativa dei deputati Armato ed altri;

« Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale » (2195), d'iniziativa dei deputati Amadio ed altri.

Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei componenti della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia » (1969), di iniziativa del senatore Angelilli, già deferito alla deliberazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Seguito della discussione e approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale: « Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia » (2125-Urgenza), d'iniziativa dei deputati Beltrami ed altri; Marangone ed altri; Sciolis e Bologna; Biasutti ed altri (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale. « Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia » d'iniziativa dei deputati Beltrami ed altri; Marangone ed altri; Sciolis e Bologna; Biasutti ed altri, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

Deve essere esaminato l'articolo 14. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

Art. 14.

Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Commissario del Governo nella Regione, non meno di trenta e non più di quaranta giorni prima della scadenza del quadriennio, e per un giorno anteriore al ventesimo successivo alla scadenza del quadriennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente.

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Turchi, Ferretti e Nencioni hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere al secondo comma le parole: « del nuovo Consiglio ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

NENCIONI. Onorevoli colleghi, lo emendamento soppressivo tende a riportare l'armonia nella dizione dell'articolo 14. Questo articolo inizia con le seguenti parole: « Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni ». Questa è una norma di carattere generale, dispositiva circa la durata del Consiglio regionale; immediatamente dopo, con salto logico si dice: « Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette... ».

Si tratta di una seconda norma dispositiva di carattere generico e le parole: « nuovo Consiglio » suonano male dal punto di vista lessicale e dal punto di vista logico. Richiediamo pertanto, poichè queste norme costituzionali debbono essere scarse ed esemplificatrici, che sia accettato l'emendamento proposto anche per ridare armonia all'intera dizione dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

PAGNI, relatore. Questo inciso « del nuovo Consiglio » può essere pleonastico, ma mi pare non danneggi. D'altra parte — questo dico anche a proposito di altri emendamenti successivi — occorre che le norme di questa legge siano chiare e precise, e sarebbe anche lodevole che fossero perfette da un punto di vista linguistico, ma ciò non è strettamente necessario. Se c'è qualche menda, pertanto su queste mende non mi sembra si debba insistere. Nel caso in esame, poi a me pare che questa specificazione non nuoccia.

NENCIONI. Le leggi rispecchiano il tempo.

MEDICI, Ministro senza portafoglio. Il Governo è d'accordo con quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento soppressivo proposto dai se-

natori Turchi, Ferretti e Nencioni. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 15.

G E N C O , *Segretario*:

Art.15.

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Se mi si consente, onorevole Presidente, vorrei fare una breve osservazione. Il relatore ha ripetutamente affermato oggi che, secondo questo statuto, la legge elettorale sarebbe di competenza della Regione. Invece mi sembra che, così come è concepito l'articolo 15, si debba constatare che le norme elettorali nella loro tessitura, siano comprese, invece nello statuto: l'articolo 15 detta infatti norme precise: « Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni ».

Pertanto, praticamente, la legge elettorale, che doveva essere di competenza della

Regione, secondo questa autonomia, non è di competenza della Regione, ma rientra nella statuizione di norme quadro collocate nello statuto, cioè di norme costituzionali.

Tutta la tessitura di questo statuto, come ho più volte ripetuto, non risponde ai criteri di chiarezza e univocità che sono propri di una norma costituzionale.

P A G N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A G N I , *relatore*. Ho detto che le norme fondamentali sono già contenute in questa legge e che quindi la Regione ha solo da fissare le norme di attuazione; però — lo ripeto — i criteri fondamentali della legge elettorale sono già contenuti qui.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 16.

I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato.

Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 17.

Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale

presta giuramento, secondo la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

« Sostituire il secondo capoverso con il seguente: " Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana una ed indivisibile, e di esercitare il mio ufficio sulla base dei principi della Costituzione, secondo lo Statuto della Regione " ».

PRESIDENTE. Il senatore Ferretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FERRETTI, relatore di minoranza. Prima di fare le mie numerose obiezioni — sia pure brevissimamente — di carattere sostanziale, devo esprimerne una di carattere formale. Mi sembra veramente grave che qui si debba andare avanti a forza di errori di grammatica!

Sentite cosa si dice: « Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun Consigliere regionale presta giuramento... »!

SANSONE. È un errore di stampa!

FERRETTI, relatore di minoranza. Io non voglio drammatizzare, ma bisogna cercare di evitare questi errori. Passi pure che i magistrati i quali devono applicare le leggi ci criticino perchè non siamo sempre come giuristi dei grandi legislatori, ma che ci si dica anche che siamo sgrammaticati è troppo!

PRESIDENTE. Evidentemente, senatore Ferretti, si tratta di uno sbaglio di vocale si dovrebbe dire, invece, « prima di

essere ammesso ». Con questa formula, senatore Ferretti, ritengo che la grammatica possa correre.

NENCIONI. Ma il fatto è che risulta così dai verbali della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunque, il Senato prende atto dell'osservazione fatta dal senatore Ferretti.

FERRETTI, relatore di minoranza. Forse è una *constructio ad sensum*! Si trova sempre la giustificazione!

SANSONE. Nonostante questo, la Regione si farà lo stesso.

FERRETTI, relatore di minoranza. Ma guarda che bel ragionamento! (*Replica del senatore Sansone*). Ora vengo alle osservazioni di merito.

Anzitutto rilevo che questo giuramento viene imposto ai membri di un'assemblea che non ha poi una vera potestà legislativa, essendo questa sostanzialmente condizionata. Ma vi sono anche ben altre ragioni da portare; ne ho parlato ampiamente in Commissione e qui le tratterò in succinto, perchè tanto ormai tutto è deciso, come testè il senatore Sansone ci ha ricordato, nella sua qualità di interprete ufficiale — non certo solo officioso — della volontà del Governo.

NENCIONI. Questo Governo ha troppi portavoce.

FERRETTI, relatore di minoranza. Orbene la formula di questo giuramento non contiene alcun riferimento nè alla Costituzione, nè alle altre leggi dello Stato, riferimento che invece sarebbe stato essenziale. In secondo luogo, questa formula pone sullo stesso livello Stato e Regione (si dice infatti: « bene inseparabile dello Stato e della Regione »). Non vi è dubbio invece che tutti noi vogliamo le Regioni subordinate allo Stato.

Inoltre la formula proposta contiene un vizio di verità, e chi ha la coscienza sviluppata in senso normale, soprattutto in senso cristiano sa che un giuramento fatto con un vizio di verità è in sè cosa molto grave. Ora, io domando, come si fa a giurare per il bene inseparabile dello Stato e della Regione, quando a tutti è noto come siano continui i gravi e spesso difficilmente sanabili conflitti fra Stato e Regione, portati tanto frequentemente davanti alla Corte costituzionale? Nel caso concreto, onorevole relatore di maggioranza, quale valore può avere il giuramento reso dagli sloveni? Il collega Nencioni ha raccolto una serie di recenti pubblicazioni slovene che mostrano quale sia l'attaccamento allo Stato e alla Regione di quella minoranza! Che cosa giureranno, quando dovranno giurare, non so davvero.

La formula proposta, in quest'era repubblicana e progressiva, inoltre, sa terribilmente di dinastico; infatti un tempo si giurava sul bene inseparabile del re e della patria. Ma era una formula più logica perchè storicamente il re impersonava lo Stato e come tale riceveva il giuramento e se ne faceva mallevadore. Invece, ora, chi riceverà questo giuramento? E su che cosa si fa, se il giuramento non ricorda nemmeno l'obbligo di essere fedeli alla Costituzione repubblicana?

Io domando pertanto se questo giuramento possa valere qualche cosa. Cosa significa questo bene inseparabile dello Stato e delle Regioni? In base a che cosa questo giuramento è valido? In mano di chi esso viene reso?

In realtà anche questa è una cosa fatta terribilmente male. Io assolvo coloro che l'hanno fatta, perchè le intenzioni erano buone, ma resta il fatto che la formula adottata è pessima e dal punto di vista giuridico, e dal punto di vista morale. Ed è per questo che noi proponiamo un'altra formula che chiaramente indica i limiti del giuramento e ciò che intende garantire nell'ambito della Costituzione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , relatore. Nell'emendamento che ci viene proposto si aggiunge anzitutto qualcosa alla prima parte della formula pervenuta dalla Camera dei deputati, e precisamente le parole: « di essere fedeli alla Repubblica italiana, una e indivisibile ». Ora, nella definizione stessa di Regione, contenuta sostanzialmente nell'articolo 1, si incontra precisamente questa espressione, che la Regione è « costituita entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile ». Si tratta dunque di un concetto già contenuto implicitamente nella legge.

Per quanto riguarda invece la parte che si propone di sopprimere (« al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ») si può osservare che è una formula generica: però è la formula di giuramento di tutte le quattro Regioni a Statuto speciale finora esistenti.

N E N C I O N I . Questa è una aggravante!

P A G N I , relatore. Occorrerebbe quindi, per uniformità, se questo giuramento venisse modificato, adottare anche per le altre Regioni la formula nuova; ma io non ritengo che ci sia da innovare su questo punto e che pertanto sia da mantenere la stessa formulazione già adottata in tutti gli altri Statuti delle Regioni a Statuto speciale.

Per queste ragioni invito il Senato a respingere l'emendamento e a mantenere il testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

M E D I C I , Ministro senza portafoglio. Il Governo desidera far osservare al senatore Ferretti che i giuramenti hanno essenzialmente un valore morale.

Dal punto di vista giuridico va, poi, rilevato che l'unità e l'indivisibilità sono caratteristiche essenziali della Repubblica, sancite nell'articolo 5 della Costituzione. Essere fedele alla Repubblica significa essere fedele al tipo di Repubblica caratterizzato dalla Costituzione, cioè una e indivisibile. Ogni aggiunta o specificazione alla formula del giuramento non solo è superflua, ma diminuirebbe il valore sacramentale della norma

costituzionale, come se l'unità e l'indivisibilità potessero essere considerati elementi dissociabili dal concetto di Repubblica espresso dalla Costituzione.

Circa la seconda parte dell'emendamento, ritengo che l'espressione « sulla base dei principi della Costituzione, secondo lo Statuto della Regione » da lei suggerita, sia superflua, equivoca e trascuri l'elemento teleologico del fine. È superflua perchè sia la Costituzione che lo Statuto, sono norme costituzionali alla cui osservanza nessuno può sottrarsi; è equivoca perchè potrebbe indurre a sottolineare il valore dello Statuto e a sfumare, invece, quello della Costituzione.

L'espressione da lei suggerita non rende esplicito il concetto di collaborazione tra Stato e Regione che è indispensabile non solo al buon funzionamento del nuovo istituto, ma al conseguimento del bene comune.

E poichè questa sembrava essere una sua preoccupazione, penso che la costituzionalizzazione del principio della collaborazione e della inseparabilità dei fini, non possa che essere gradito a lei e ai suoi colleghi Franza e Nencioni.

Per queste ragioni dichiaro di non potere accettare l'emendamento.

F E R R E T T I, *relatore di minoranza*. Il fatto è che non mi è stata data risposta per quanto riguarda la garanzia che chiedo, e cioè che nel giuramento si dicesse che quel determinato ufficio si intende assolvere « sulla base dei principi della Costituzione e secondo lo Statuto della Regione ». Non mi è stato detto perchè si è contrari a questa aggiunta. (*Interruzione del relatore, senatore Pagni*).

P R E S I D E N T E. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 17, proposto dai senatori Turchi, Ferretti e Nencioni e non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

G E N C O, *Segretario*:

Art. 18.

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.

L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.

P R E S I D E N T E. I senatori Turchi, Ferretti e Nencioni hanno presentato, al primo comma, di questo articolo un emendamento tendente a sostituire le parole « di due vice Presidenti e di Segretari » con le altre « di tre vice Presidenti e di quattro Segretari ». Hanno inoltre proposto di sopprimere il terzo comma.

Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

N E N C I O N I. Onorevole Presidente, per ogni articolo si dovrebbe ripetere la critica di forma e di sostanza che abbiamo mosso per diverse norme contenute in questo Statuto.

Ora, a parte l'osservazione che noi facciamo e a parte l'emendamento che noi proponiamo per ragioni di opportunità, questo articolo contiene delle norme che sono di carattere regolamentare. Nel primo comma si dice che il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di Presidenza, con l'elezione del Presidente, di due vice Presidenti e di Segretari secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento interno del Consiglio. Successiva-

mente, al terzo comma, questo statuto contiene una norma che è meramente regolamentare: « Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge ». Si ripete quello che è accaduto prima per la legge elettorale: mentre se ne afferma la competenza della Regione, praticamente lo statuto contiene in se stesso la legge elettorale; allo stesso modo qui, mentre si dà competenza al Consiglio per il regolamento interno, praticamente lo statuto, che dovrebbe contenere soltanto delle norme di carattere generale, contiene norme particolarissime di regolamento interno, con delle sfumature di dettaglio che possono anche, nella pratica, rilevarsi non efficienti, non opportune. In tal caso, essendo tali norme contenute in una legge costituzionale occorrerebbe per modificarle, la speciale procedura di revisione delle leggi costituzionali; lo stesso, del resto bisognerà fare per cancellare gli errori di sintassi e di grammatica che questo sgrammaticatissimo statuto contiene.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , *relatore*. Si rileva, per quanto riguarda il numero dei vice Presidenti, che ordinariamente sono due, e non si vede qui la ragione per cui debbano esserne nominati tre. Quanto ai segretari, si tratta di una norma regolamentare — ha detto bene il senatore Nencioni — quindi è opportuno che sia il regolamento interno del Consiglio, che sarà deliberato secondo la procedura dell'articolo 21, a stabilire quanti devono essere i segretari. Vuol dire che nella prima riunione saranno nominati provvisoriamente, e il numero definitivo sarà stabilito dal Consiglio regionale quando sarà approvato il regolamento interno.

Anche la norma che si propone di sopprimere, cioè quella relativa all'assegnazione di consiglieri regionali alle commissioni permanenti, potrebbe essere una norma regolamentare. Però appare opportuno stabilire sin

da questo momento che il lavoro del Consiglio regionale si debba articolare in commissioni. Qui viene fissata la questione di principio; le modalità e i particolari relativi alla costituzione delle commissioni verranno poi fissati nel regolamento.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con la Commissione.

F E R R E T T I , *relatore di minoranza*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R E T T I , *relatore di minoranza*. Se il Presidente, il Ministro e il relatore di maggioranza me lo permettono, io vorrei fare una considerazione di carattere politico riguardante la ragione che ha spinto, almeno me, a formulare questo emendamento.

Nel Parlamento italiano, ed anche nelle Commissioni di questo Parlamento, si verifica qualche cosa che democraticamente e rappresentativamente costituisce un assurdo. Siccome i nostri regolamenti sono fatti sulla base dei parlamenti classici, nei quali c'è una maggioranza e una minoranza, accade che nelle vice-presidenze e nelle segreterie, sia dell'Assemblea sia delle Commissioni, è rappresentata solamente la minoranza più forte.

Per quanto si sia cercato di ovviare a questo inconveniente, vediamo che ci sono sempre gli eletti della maggioranza e quelli della minoranza, ripeto, in quel dato momento più forte. Non si tiene nessun conto della minoranza numero due, anche se questa è inferiore all'altra minoranza solo di un voto (in questo caso non è così, ma potrebbe verificarsi).

Allora abbiamo pensato — almeno io ho pensato — che eleggendo tre vice-Presidenti, anziché due, ci sia la possibilità di dare un posto di vice-Presidente anche a una minoranza, per così dire, minore, e così pure per i quattro segretari.

È forse questo un problema da non proporsi in questa sede, ma penso che comunque sia degno di attenzione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo al primo comma, presentato dai senatori Turchi, Ferretti e Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma, presentato dai senatori Turchi, Ferretti e Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 19.

Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle commissioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente: " Con legge regionale vengono attribuite al Presidente del Consiglio regionale una indennità di carica, agli altri membri del Consiglio una indennità di presenza alle sedute in Assemblea ed in Commissione " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Franza ha chiesto di illustrare questo emendamento. Ne ha facoltà.

F R A N Z A . L'onorevole relatore nel trattare l'articolo 14 ha preannunziato alcuni nostri emendamenti di forma.

P A G N I , *relatore.* Ho detto che ci sono alcune improprietà.

F R A N Z A . Uno degli emendamenti di forma è proprio questo all'articolo 19, perchè in sostanza il nostro emendamento non è innovativo, in quanto contiene gli stessi concetti, sottolinea gli stessi diritti. La novità è nel fatto che il nostro emendamento è costituito da un solo comma in sostituzione dei due commi dell'articolo 19. Ci è sembrato che la materia andasse tutta riunita in un solo periodo, senza differenziazione tra quelli che sono i diritti del Presidente e quelli che sono i diritti degli altri membri del Consiglio regionale. Quindi la nostra formulazione sostitutiva dei due commi è la seguente: « Con legge regionale vengono attribuite al Presidente del Consiglio regionale un'indennità di carica, agli altri membri del Consiglio un'indennità di presenza alle sedute in Assemblea ed in Commissione ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , *relatore.* Ho già detto che, per questo articolo, si potrebbe prendere in considerazione una variazione, che sarebbe un semplice mutamento di forma; ma ciò non appare opportuno. Possono esserci delle formulazioni più sintetiche, ma la questione riguarda un giudizio estetico, che è soggettivo; certamente anche del testo ora proposto se ne potrebbe trovare un altro migliore. Contentiamoci, quindi, che la formulazione sia chiara ed esatta.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Il Governo concorda.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Turchi, Ferretti e Nencioni, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 20.

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei consiglieri.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al Commissario del Governo.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Franza, Barbaro, Crollalanza, Ferretti, Moltisanti, Nencioni e Turchi. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

« *Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:*

” Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti ” ».

P R E S I D E N T E .- Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'articolo 20 le nostre osservazioni sono condensate in quei due emendamenti che sono certo stati proposti non per ragioni di forma, ma essenzialmente per ragioni di sostanza, perchè l'articolo 20, che

dovrebbe dare delle norme sintetiche per la convocazione del Consiglio regionale, contiene quanto meno un'espressione amena: « Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno ». Ora domando all'Assemblea se, in una norma costituzionale che prevede i diritti ed i doveri dei singoli, che prevede i limiti delle funzioni e degli organi in cui si articola lo Stato e la Regione, debba essere accettata un'espressione come questa: « Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno ». Questa potrebbe essere la barzelletta dello Statuto regionale.

Ho voluto fare una rapida indagine per quanto concerne gli Statuti delle altre Regioni, ed il risultato è stato quello che mi ha spinto, nell'esame dell'articolo precedente, a sostenere la mia tesi. Vi sono infatti delle norme che devono essere contenute nella norma generale costituzionale; ci sono delle norme che sono norme sostanzialmente di carattere regolamentare o anche di circolare interna. Nell'articolo 20 si legge dunque: « Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre ».

Ricordo l'articolo 11 dello Statuto per la Sicilia: « L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale o di almeno 20 deputati ». Lo Statuto per la Sardegna, all'articolo 20, dispone: « Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Esso si riunisce in via straordinaria, per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti ». Lo Statuto per la Valle d'Aosta, all'articolo 20, prevede: « Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria, nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno, e in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di almeno un terzo dei consiglieri ». Inoltre, all'articolo 28 dello Statuto per il Trentino Alto Adige: « Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima set-

timana di ogni semestre o in sessione straordinaria a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonchè nei casi previsti dal presente Statuto ».

Il terzo comma dell'articolo 20 di questo disegno di legge è così formulato: « L'ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al Commissario del Governo ». Per quanto riguarda tale norma, anche in questo caso si nota che per l'Assemblea siciliana la pubblicità dell'ordine del giorno delle sedute è assicurata mediante la pubblicazione, con l'avviso di convocazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione. Così è disposto per l'articolo 65, capoverso, del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana. Ed anche secondo l'articolo 66 del regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna, l'ordine del giorno delle sedute deve essere pubblicato almeno 10 giorni prima. Il Trentino-Alto Adige, nelle norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, all'articolo 4 stabilisce: « Della convocazione straordinaria del Consiglio regionale, prevista dall'articolo 28 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, deve essere data notizia al Commissario di Governo ».

Nell'ultimo comma dell'articolo 20 si determina: « Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento ». Nell'articolo 22 dello Statuto della Sardegna si prevede: « Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta ». Identica formulazione si ha per lo Statuto della Valle d'Aosta salvo che, invece di parlare di Regione, si parla di Valle. Per l'Assemblea siciliana le disposizioni in materia sono date dall'articolo 66 del regolamento interno, e per il Trentino-Alto Adige si ha una formula identica a quella dello Statuto per la Sardegna, nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1414 del 1948 che comprende le norme di attuazione.

Pertanto, onorevoli colleghi, non ci potrà dire questa volta l'egregio relatore che que-

sta norma è mutuata dagli altri Statuti, perchè questa norma è veramente originale e ci pone di fronte ad un problema di carattere soprattutto sostanziale. Noi possiamo mantenere nella legge delle norme di carattere regolamentare, delle norme che negli altri Statuti sono stati adottate con regolamento interno? E possiamo adottare invece delle norme che sono state attuate con decreto del Presidente della Repubblica, che ha approvato i regolamenti interni? Ma possiamo soprattutto noi lasciare questa norma: il Consiglio si riunisce *ad libitum* del Presidente, cioè quando il Presidente la mattina si alza con il mal di testa e decide di riunire il Consiglio, senza nessuna garanzia, senza nessuna delimitazione delle sue funzioni? Vogliamo lasciare anche questo, che non è un anacoluto nè un errore di grammatica, ma una lesione del funzionamento di questo organismo? Una lesione, perchè è veramente una frattura del sistema, perchè non si potrà dire che negli altri Statuti è prevista una norma del genere. In realtà si ripete pedissequamente una disposizione che precedentemente era stata varata, in un momento probabilmente di fretta, come dicono i trattatisti, e di aberrazione, come dicono altri trattatisti per gli altri Statuti adottati in fretta e furia sul finire dell'attività dell'Assemblea costituente.

Ritengo che la formula che noi abbiamo proposto sia questa volta in armonia con gli altri Statuti ed eviti una frattura costituzionale, una frattura del sistema.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , relatore. La formula che è stata proposta è aderente agli altri Statuti. Nell'emendamento proposto si dice: « Il Consiglio si riunisce di diritto. . . »; non si dice su convocazione di chi. Quindi a me sembra opportuno venga precisato che la convocazione avviene da parte del Presidente.

Il fatto poi che il Presidente possa convocare il Consiglio non è cosa del tutto arbitraria: infatti prima si parla della riunione di diritto e poi di queste convocazioni stra-

ordinarie, che vengono fatte dal Presidente, quando lo ritenga opportuno. Questa opportunità sarà suggerita da considerazioni di merito, ma ritengo che non si possa dare proprio quell'interpretazione d'arbitrio, che è stata adesso accennata dal senatore Nencioni.

Nell'articolo si stabilisce, poi, una norma che può essere regolamentare: che cioè il Consiglio si riunisce entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei consiglieri. Con questa norma si fissa un termine, che in effetti potrebbe essere stabilito dal regolamento interno, però non vedo la ragione per cui l'inciso in oggetto debba essere pregiudizievole ai fini della struttura dell'articolo.

D'altra parte quanto è in esso stabilito corrisponde anche ad una norma del testo unico delle leggi comunali e provinciali, che stabilisce un termine per la convocazione del Consiglio, quando la convocazione stessa venga richiesta da un certo numero di consiglieri. Quindi, per le ragioni ora esposte, credo che non sia opportuno abbandonare questa formulazione per adottare quella proposta dall'emendamento.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo fa osservare al senatore Nencioni che anche per le riunioni di diritto occorrono le convocazioni, le quali, nel caso specifico, acquistano valore di atti dovuti; e su questo punto mi sembra siamo d'accordo.

Sul secondo punto si fa osservare che, una volta che sia stato attribuito al Presidente il potere di convocare il Consiglio quando lo ritenga opportuno, con l'espressione che propone lei, perde ogni significato parlare di convocazione straordinaria.

Per questa ragione il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dai senatori Franza, Barbaro, Crollalanza ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

Art. 21.

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

P R E S I D E N T E . I senatori Turchi, Ferretti e Nencioni hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente: « Il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il proprio regolamento ».

Il senatore Franza ha facoltà di svolgerlo.

F R A N Z A . Anche questo è un emendamento di forma. Infatti a noi sembra più opportuno parlare di « componenti » e non di « consiglieri assegnati »; inoltre mi sembra più opportuno parlare di « proprio regolamento » piuttosto che di « proprio regolamento interno ».

Z A M P I E R I . Ma non è chiaro, perchè può esservi un posto vacante!

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , *relatore*. Faccio riferimento alla formulazione adottata in proposito dal testo unico della legge comunale e provinciale. Anche lì si parla, ad esempio per l'approvazione dei bilanci, di « consiglieri assegnati al Comune ». Si tratta, quindi, di una dizione d'uso corrente, accolta in tutti i regolamenti di carattere amministrativo, per le norme che fissano queste procedure.

Mi sembra, pertanto, che tale dizione sia più chiara e precisa di quella suggerita nell'emendamento, e soprattutto più determi-

nata perchè, come ha osservato il senatore Zampieri, se nel frattempo qualche consigliere fosse deceduto o qualcuno fosse dimissionario, siccome non è precisato entro quanto tempo debba essere sostituito, il numero dei componenti potrebbe essere riferito a quello dei consiglieri attualmente in carica; è invece opportuno che sia specificato che si tratta del numero complessivo dei consiglieri assegnati alla Regione. Così, se questi ad esempio sono 60, il regolamento non può essere approvato con meno di 31 voti, qualunque sia il numero dei consiglieri in carica, all'atto della votazione.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio*.
Il Governo concorda con il parere espresso dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Franza, insiste sull'emendamento?

F R A N Z A . Sì.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dai senatori Turchi ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

Art. 22.

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando non sia in grado di funzionare.

La scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, e dagli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

« Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

” Il Consiglio regionale può essere sciolto:

1) quando compia atti contrari alla Costituzione o alle norme dello Statuto regionale;

2) quando compia violazioni di norme dell'ordinamento giuridico;

3) quando non corrisponda all'invito — con provvedimento motivato rivolto al Presidente, a mezzo del Commissario del Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri — di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni;

4) per ragioni di sicurezza nazionale;

5) quando non sia in grado di funzionare ” ».

FRANZA, BARBARO, CROLLALANZA,
FERRETTI, MOLTISANTI, NENCIONI, TURCHI;

« In via subordinata, al primo comma, sopprimere la parola: "gravi" »

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI;

« Sostituire il quarto comma con il seguente:

” Per l'amministrazione straordinaria della Regione si provvederà ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ” »

FRANZA, BARBARO, CROLLALANZA,
FERRETTI, MOLTISANTI, NENCIONI, TURCHI;

« In via subordinata, al quarto comma, dopo le parole: ” tre cittadini ”, inserire le altre: ” scelti tra gli iscritti negli albi professionali o tra i funzionari dello Stato della carriera direttiva residenti nella Regione ” »

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI;

« Al quinto comma, sostituire le parole: ” entro sei mesi ” con le altre: ” entro tre mesi ” »

FRANZA, BARBARO, CROLLALANZA,
FERRETTI, MOLTISANTI, NENCIONI, TURCHI.

PRESIDENTE. Il senatore Moltisanti ha chiesto di illustrare questi emendamenti. Ne ha facoltà.

MOLTISANTI. In sede di discussione generale, noi abbiamo dimostrato quali possano essere i pericoli ai quali si va incontro, approvando questo disegno di legge, con l'istituzione di una Regione per trecento chilometri confinante con un altro Stato e comprendente popolazioni allogene.

Ma, da buoni italiani, non possiamo che augurarci che i nostri timori abbiano ad essere infondati e che il funzionamento della Regione ci smentisca.

È appunto a questo scopo che proponiamo quegli emendamenti che riteniamo essenziali per limitare e prevenire i pericoli paventati, al fine di salvare il salvabile e di garantire per sempre l'integrità e l'unità nazionale.

La maggiore preoccupazione nostra è quella di fare in modo che questa legge sia quanto più possibile chiara nella dizione. È perciò nostro intendimento operare in sede legislativa in modo che essa non possa dare

adito, nella sua pratica applicazione, a dubbie interpretazioni e quindi a cavilli giuridici da parte di coloro che domani dovranno applicarla.

È meglio cavillare ora nella formulazione della norma affinché, domani, in una materia così delicata, l'imperativo sia chiaro e la Regione non possa essere strumento ever-sivo per le minoranze facinorose.

L'articolo 22 tende, appunto, a questo scopo, trattando dello scioglimento del Consiglio regionale. La materia è oltremodo delicata e la norma deve conciliare equamente le esigenze di assicurare alla Regione la piena autonomia in materia legislativa e di garantire il rispetto della Costituzione e dell'autorità dello Stato. Si tratta cioè di stabilire dei limiti, dei confini ben marcati fra gruppi di interessi e di diritti, evitando che essi si ledano reciprocamente.

Abbiamo anzitutto proposto la sostituzione del primo e del secondo comma dell'articolo 22 con un unico comma che, a nostro avviso, meglio mette in luce le cause che possono determinare lo scioglimento del Consiglio regionale, suggerendo per ognuna di esse una più precisa dizione. Al comma primo, alle parole: « quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto », abbiamo sostituito le seguenti: « quando compia atti contrari alla Costituzione o alle norme dello Statuto regionale ».

L'emendamento non è soltanto formale; è infatti possibile configurare la violazione della norma costituzionale in senso lato, poichè essa può verificarsi anche quando si abbia il rispetto della lettera dell'imperativo giuridico, ma se ne viola intrinsecamente quella *ratio legis* che ne costituisce lo spirito. Basti considerare al riguardo la significativa distinzione insita nella legge costituzionale fra norme precettive e norme programmatiche; si viola lo spirito della Carta costituzionale anche quando, nell'attuazione delle norme programmatiche, si trascurino e si ignorino tutti gli elementi concomitanti che presiedono all'interpretazione del precetto costituzionale.

Ciò è già avvenuto, a nostro avviso, allorchè si è voluto dare attuazione alla norma costituzionale dell'articolo 116, nel momen-

to stesso in cui era possibile verificare la obiettiva sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto che avevano ispirato al costituente la X disposizione transitoria. Nell'ipotesi formulata, il precetto giuridico viene snaturato e distorto, nello sforzo di una interpretazione che non si armonizza col sistema configurato dal *corpus* al quale appartiene.

Lo Statuto regionale non può nè deve porre tali problemi; esso nasce dalla Costituzione e le sue norme non possono che derivare da quelle della Carta costituzionale, di cui sono parziale attuazione. *La ratio legis* dello Statuto è dunque quella stessa della Costituzione dello Stato. Da ciò consegue che il concetto di violazione deve attendere ad una o più norme statutarie, ma non allo Statuto come tale, poichè in questa ipotesi verrebbe violata *sic et simpliciter* la Carta costituzionale. Senza la precisazione da noi proposta, il primo comma dell'articolo 22 conterrebbe un'evidente endiadi.

Al comma secondo abbiamo proposto di sostituire, alle parole: « gravi violazioni di legge », le altre: « violazioni di norme dell'ordinamento giuridico » e, in via subordinata, la soppressione della parola « gravi ». Che cosa significa infatti l'espressione: « gravi violazioni di legge »? La violazione della legge statutaria è pur sempre un illecito civile, penale o amministrativo per chiunque la commetta, e ad essa è pur sempre legata una sanzione. Questo principio generale non potrà non essere ritenuto valido anche per le violazioni in argomento. Qualora, invece, dovesse essere sanzionata con la nostra approvazione la formulazione dell'articolo in esame, si avrebbe la conseguenza di autorizzare il Consiglio regionale a violare la legge in modo lecito, per non essere la violazione di natura grave, come se questa potesse essere fatta rientrare nella sfera della liceità.

E quale sarebbe infatti la sanzione prevista per violazioni meno gravi? Costatiamo che lo Statuto del Consiglio regionale non prevede altra sanzione se non quella dello scioglimento del Consiglio stesso. Potrebbe sembrare che con la nostra impostazione questa sanzione divenisse eccessiva, e forse jugulatoria dell'ordinamento regionale.

In altri tempi, lo ammettiamo, nessuno avrebbe proposto lo scioglimento di un'assemblea legislativa per violazioni di norme dell'ordinamento giuridico generale; ma, come suol dirsi, a mali estremi occorre opporre estremi rimedi. Non è forse accaduto anche recentemente che alcuni organi dello Stato abbiano ritenuto possibile commettere violazioni non gravi della legge? Alcune norme erano ritenute infatti troppo rigide e troppo antiquate, e si è ritenuta cosa lodevole e intelligente il trascurarle. Che cosa ne è derivato? I fatti ci rispondono eloquentemente: sono state proprio le violazioni non gravi a determinare sul piano nazionale, come su quello regionale, scandali a tutti noti, che hanno visto compromesso l'autorità della Repubblica ed il prestigio dei membri del Parlamento.

I punti 3), 4) e 5) del nostro emendamento riproducono praticamente nel contenuto, se non nella forma, lo spirito e la lettera del disegno di legge stesso e, pertanto, non ritengo necessario attardarmi nella loro illustrazione.

Ritengo che l'emendamento da noi proposto al quarto comma dell'articolo 22 dovrebbe essere, senza meno, approvato dal Senato. In sede di discussione generale la mia parte ha ampiamente dimostrato nei due rami del Parlamento come il provincialismo ed il clientelismo siano i mali peggiori delle Regioni. È stata proprio questa nostra opinione che ci ha suggerito tale emendamento.

Se non avessimo visto eleggere ad alte cariche regionali degli incapaci, se non ci fossero stati esperimenti che preferisco non qualificare, potremmo anche supporre che tre cittadini qualsiasi, anche non qualificati, potessero, nella vacanza della Giunta e del Consiglio regionale, provvedere all'ordinaria amministrazione. Ma poichè ben sappiamo quanto prevalga in certi gruppi economici e politici, siano essi dell'opposizione o fingano di far parte della maggioranza, il principio del « tanto peggio, tanto meglio », vogliamo che l'istituenda Regione e lo Stato italiano siano garantiti anche dalla capacità degli amministratori provvisori. Questi motivi chiariscono esaurientemente la portata della nostra proposta, rivolta a far

si che si provveda alla bisogna a norma dell'articolo 53 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, o quanto meno, in via subordinata, con la scelta dei predetti amministratori tra gli iscritti agli albi professionali o tra i funzionari della carriera direttiva dello Stato, residenti nella Regione.

Faccio voti, perciò, che il signor Ministro ed il Senato vogliano accogliere integralmente l'emendamento proposto dal Movimento sociale italiano.

Al quinto comma abbiamo poi proposto che i comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale siano convocati, in caso di scioglimento dello stesso, entro tre mesi dal decreto presidenziale, anzichè entro sei mesi come è previsto nel disegno di legge.

Anche questa proposta non è di carattere formale, ma sostanziale; non è un cavillo dilatorio all'approvazione della legge, ma una questione di principio squisitamente democratica. Infatti, onorevoli colleghi, in caso di scioglimento del Consiglio regionale da parte del Presidente della Repubblica, non vediamo per quale ragione si dovrebbero lasciare per così lungo tempo gli amministratori di cui al precedente comma a capo della Regione. L'ipotesi che tale deprecabile evento avesse a verificarsi, legittimerebbe due considerazioni: la prima in ordine alla motivazione del decreto di scioglimento prevista al terzo comma; la seconda in ordine alla natura del potere da parte del Governo centrale che potrebbe configurarsi come abusiva. Sotto tali aspetti, sia la norma costituzionale, sia ogni elementare principio di correttezza democratica, suggeriscono che giudice inappellabile della controversia non possa essere che il corpo elettorale della Regione il quale, concedendo o negando la sua fiducia ai Partiti ed agli uomini del disciolto Consiglio, manifesterà liberamente la propria opinione.

Oltre a ciò non vi è chi non veda come una crisi, sia pur di carattere regionale, una volta che la Regione sia stata istituita e ad essa siano stati affidati determinati compiti, sottratti all'autorità dello Stato, si ripercuota negativamente su tutta la vita politica ed amministrativa della Regione stessa. Anche in questo campo l'esperienza regiona-

listica ci dà perfettamente ragione. Durante le innumerevoli, lunghe crisi governative che si sono susseguite in Sicilia (una è durata circa sei mesi, l'ultima in ordine di tempo, ma purtroppo non della serie, si è chiusa appena due giorni addietro: a tutt'oggi — 24 ottobre — non è stata nemmeno iniziata la discussione dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1962-63 e, come è noto, fra sette giorni scadrà il termine dell'esercizio provvisorio), noi abbiamo avvertito più frequentemente e in modo più accentuato il rimpianto della popolazione per il tempo in cui Roma, anche se con molte lacune e tardivamente, assolveva a quei compiti che Palermo non è in grado di assolvere.

Per tali considerazioni proponiamo che, in caso di scioglimento del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, il popolo sovrano sia chiamato a decidere il più presto possibile per il suo rinnovo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

P A G N I , relatore. Mi permetto di rispondere in maniera schematica. Per quanto riguarda l'emendamento al primo e al secondo comma, io posso ammettere che l'elencazione che è stata proposta sia più incisiva della formulazione contenuta nel testo in esame, però la sostanza è la medesima. Si tratta di quei cambiamenti di carattere formale di cui abbiamo parlato inizialmente.

Una variazione sostanziale però c'è, ed è quella che si riferisce alla violazione della legge. Nel testo della Camera si parla di gravi violazioni di legge, per poter giustificare lo scioglimento del Consiglio regionale ed ora si propone che l'aggettivo « gravi » venga soppresso.

Io non lo riterrei opportuno. Se si considera, inoltre, che si propone anche di sostituire le parole « violazioni di legge » con le parole « violazioni di norme dell'ordinamento giuridico », appare evidente che, oltre a cambiare la formulazione, si cambia anche il concetto. Io penso che, rimanendo le parole « violazioni di legge », sia bene

specificare che si tratti di « gravi » violazioni, perchè per le violazioni lievi, quali possono essere costituite da infrazioni involontarie o di carattere contingente, da omissioni che possono sfuggire anche incidentalmente, può bastare un richiamo alla legittimità e non si può arrivare allo scioglimento del Consiglio, che deve essere giustificato da una grave violazione. Io sono quindi contrario a questo emendamento soppressivo.

Per quanto riguarda l'amministrazione straordinaria della Regione, nell'emendamento proposto è detto che si provvederà ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, mentre il testo pervenuto dalla Camera parla delle modalità specifiche che verrebbero seguite per la gestione straordinaria. Mi pare sia opportuno che tali modalità vengano specificate, tanto più che i presentatori dell'emendamento ammettono che possa essere modificato, in via subordinata, ciò che è prescritto nell'articolo della legge proponendo che i tre cittadini debbono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali o tra i funzionari dello Stato della carriera direttiva residenti nella Regione.

Ora, io domando perchè questi cittadini debbano essere necessariamente scelti fra i professionisti o i funzionari; ci possono essere altre categorie di cittadini ugualmente qualificati che non appartengono a queste due. Tale limitazione, pertanto, mi sembra non si possa giustificare. Naturalmente verranno scelti cittadini che siano particolarmente idonei a svolgere il compito in questione.

M O L T I S A N T I . Ma si può fare ugualmente il richiamo all'articolo 53 della legge n. 62.

P A G N I , relatore. Ho già detto che non è il caso, perchè nel testo in esame sono già specificate le modalità. Il richiamo d'altra parte dovrebbe essere implicito perchè questa legge esiste già, quindi non può essere disattesa.

Con l'emendamento al quinto comma si propone di sostituire le parole « entro sei mesi » con le parole « entro tre mesi ». Ora,

anche nel testo originario presentato alla Camera, si prevedeva che queste elezioni avvenissero entro tre mesi; si è ritenuto di modificarlo e di portare il termine a sei mesi, ma con un'innovazione importante, quella di stabilire che nel decreto di scioglimento sia fissata la data delle elezioni. Con questa garanzia si può anche accettare un limite di tempo più esteso, quale è quello di sei mesi.

Per tali motivi ritengo che non siano da accogliere gli emendamenti presentati.

M E D I C I , Ministro senza portafoglio. Il Governo desidera aggiungere alle chiare deduzioni del relatore di maggioranza una sola considerazione sul punto fondamentale che riguarda la parola « gravi » e ciò perchè la parola « gravi » risponde ad un'esigenza di ordine politico oltre che di ordine giuridico. Infatti, la Costituzione e lo Statuto prevedono altri mezzi idonei per assicurare la conformità del comportamento del Consiglio alle disposizioni di legge.

Sugli altri punti il Governo concorda con il relatore di maggioranza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma, presentato dai senatori Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto in via subordinata dagli stessi senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma, proposto dai senatori Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato in via subordinata al quarto comma dagli stessi senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'ultimo emendamento sostitutivo proposto al quinto comma dai se-

natori Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O, Segretario:

Art. 23.

L'invito a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'articolo 22, è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

P R E S I D E N T E. I senatori Turchi Ferretti e Nencioni hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo. Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

N E N C I O N I. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, *crescit eundo*: più si procede nell'esame di queste norme e più ci accorgiamo della superficialità con cui sono state formulate. L'invito a sostituire la Giunta regionale od il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'articolo 22, è rivolto — notate la purezza e la proprietà del linguaggio tecnico — al Presidente del Consiglio regionale « per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri ».

Prima domanda, onorevole Ministro: ella, che ha per molti anni avuto responsabilità di Governo, mi sa dire che cosa significa « provvedimento motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri »? Ritengo che nella sua attività di Governo mai si sia incontrato con un provvedimento motivato dal Presidente del

Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

V A R A L D O. È rivolto dal Presidente del Consiglio, non motivato da lui personalmente.

N E N C I O N I. Qui non si tratta di una operazione chirurgica, si tratta di qualcosa d'altro.

V A R A L D O. Siamo tutti capaci di intendere...

N E N C I O N I. Non è un'operazione chirurgica...

V A R A L D O. Lei è il primo della classe come villano. Soltanto in questo...

F R A N Z A. Il senatore Nencioni ha chiesto al Ministro una risposta...

N E N C I O N I. Mi meraviglio che il Questore dica ad un collega villano. Cosa dovrei dire io allora al Questore?

E mi permetto di fermarmi qui. (*Interruzione del senatore Varaldo*). Lei riprende ancora? Lei è indegno della carica che ricopre.

P R E S I D E N T E. Non c'è dubbio che si tratta di termini non parlamentari, ma bisogna avere un po' di sopportazione, senatore Nencioni.

N E N C I O N I. Io non sono per niente offeso, signor Presidente: il senatore Varaldo può dire quello che vuole. Io rilevavo soltanto due cose, che se ne è uscito con una offesa e la Presidenza non è intervenuta; l'ha ripetuta, e la Presidenza non è intervenuta. Allora sta a me tutelare la mia dignità dicendo che il signor Questore non è degno della carica che ricopre.

Torniamo all'operazione chirurgica. Ripeto ancora al signor Ministro: che cosa significa « con decreto motivato, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri »? Che io sappia esistono i decreti ministeriali, esistono, secondo la

nostra Costituzione, i decreti legislativi e i provvedimenti del Presidente della Repubblica, cioè del Capo dello Stato; ma un provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, non mi consta che esista nella realtà costituzionale.

Pertanto questa norma contenuta nell'articolo 23 dello statuto pone una norma costituzionale in contrasto con la Costituzione, e vorrei ricordare l'indirizzo pronunciato nel 1957 dal Presidente della Corte costituzionale. Può esserci contrasto perchè ci sono gli elementi di quello che la dottrina ha chiamato rottura del sistema. Quando esiste un sistema costituzionale, tutte le norme che costituiscono un sistema devono essere in armonia, altrimenti c'è una rottura del sistema perchè la Costituzione, ripeto, deve costituire un'armonia. Con questa norma si viene a porre un provvedimento atipico che può essere impugnato e che non rientra nei tipi che la Costituzione pone: decreti legislativi, decreti ministeriali, leggi formali e sostanziali. Qui c'è un nuovo tipo di provvedimento con cui l'Esecutivo a mezzo del Presidente del Consiglio esprime la sua volontà.

Questa norma, inoltre, non esiste negli altri statuti regionali, oltre ad essere in contrasto col sistema, una frattura del sistema. Ecco perchè noi chiediamo e riteniamo legittimamente di dovere ottenere la sua soppressione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in discussione.

P A G N I , *relatore*. Mi meraviglio solo, senatore Nencioni, che ella, dopo l'esame critico corrosivo, demolitore di questo articolo 23, abbia messo la firma all'emendamento all'articolo 22 emendamento che, al n. 3, è formulato nella identica maniera dell'articolo 23. Qui, pertanto, si tratta solo di una trasposizione, di mettere cioè l'articolo 23 nel contesto dell'articolo 22.

Infatti al n. 3 dell'articolo 22 si dice, secondo l'emendamento da lei proposto: « quando non corrisponda all'invito — con

provvedimento motivato rivolto al Presidente, a mezzo del Commissario del Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri — eccetera ».

Tale formulazione coincide con quella dell'articolo 23 con una sola variante: anzichè dire: « per il tramite del commissario del Governo » si dice: « per mezzo del commissario del Governo ». Cadono, quindi, i motivi della critica del senatore Nencioni. Perciò ritengo opportuno mantenere il testo approvato dalla Camera dei deputati.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio*. Al Governo non sembra, senatore Nencioni, che si rompa il sistema organico della Costituzione con questo articolo il quale, in sostanza, si limita ad affermare che l'invito a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente viene fatto secondo una data procedura.

N E N C I O N I . Non esiste questo nella tipologia costituzionale.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio*. Non credo che sia indispensabile attenersi rigidamente a formule legate a principi dottrinari elaborati alla fine del secolo scorso. Non siamo infatti a far qui una discussione — per la quale sarei impreparato — di diritto costituzionale; siamo qui per fare una discussione di carattere politico e per vedere se questo articolo è o meno in contrasto con la Costituzione, il che non è. Per questi motivi siamo contrari all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo dell'articolo 23 presentato dai senatori Turchi, Ferretti e Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

CAPO III.

FUNZIONI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 24.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

P R E S I D E N T E . I senatori Franza, Barbaro, Crollanza ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 24 con il seguente: « Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa di competenza della Regione e le funzioni conferitegli dall'ordine costituzionale ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, questa norma, come la precedente, ci pone di fronte a delle innovazioni del sistema: sembra quasi che questo statuto voglia raggiungere il primato delle fratture del sistema costituzionale.

L'onorevole Ministro si è limitato a dire che è un provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri; noi ci siamo limitati a dire che la Costituzione non prevede il provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, perchè c'è il provvedimento del Governo, il provvedimento del Ministro, ma mai il provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri. Qui c'è una innovazione.

Voi potete dire che, dato che è una norma costituzionale, si tratta di una innovazione. Non è piaciuto al Ministro il termine « tipologia » ma dirò che è un termine proprio adatto perchè non riflette lontane dottrine ma qualcosa di molto più moderno, le teorie del Keschmer che sono recentissime e riguardano la tipologia nel settore delle malattie mentali: dunque, è proprio adatto e pertinente il termine.

Onorevole Ministro, qui siamo di fronte ad una frattura: « Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato ».

Ora, la domanda che noi facciamo è molto semplice. Si dice che il Consiglio regionale esercita le funzioni conferitegli dalla Costituzione; ebbene, noi vorremmo sapere, onorevole Ministro, quali sono le funzioni che la Costituzione attribuisce al Consiglio regionale. Che io sappia, la Costituzione non attribuisce al Consiglio regionale alcuna funzione; la Costituzione prevede un tipo di statuto, ma lo prevede per le Regioni a statuto speciale rimandando puramente e semplicemente agli statuti speciali.

Pertanto, in tutta la Costituzione, non vi è una norma che conferisca al Consiglio regionale alcuna attribuzione. Dunque, primo errore.

Si parla poi di funzioni conferite dal presente statuto. È chiaro: il presente statuto attribuisce al Consiglio regionale determinate potestà ed il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa ed anche le potestà di carattere amministrativo.

Ma per quanto riguarda le potestà che al Consiglio regionale vengono attribuite dalle leggi dello Stato, ebbene, ciò significa veramente la frattura del sistema.

Onorevole Ministro, la Costituzione, all'articolo 116, limita alla legge costituzionale — il cosiddetto statuto — di stabilire le potestà del Consiglio regionale come le potestà di tutti gli altri organi della Regione. Sarebbe veramente assurdo se, attraverso questa norma costituzionale, modificando e rompendo il sistema, si creasse la possibilità di attribuire al Consiglio regionale delle potestà legislative e delle potestà amministrative mediante una legge della Repubblica. Perchè domani sarebbe possibile, attraverso questa norma costituzionale, con una legge dello Stato, attribuire al Consiglio regionale delle potestà anche legislative; cioè con una legge dello Stato modificare il sistema, modificare la norma costituzionale.

« Il Consiglio regionale — lo rileggo a me stesso perchè veramente mi sembra di so-

gnare — esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato ».

Che cosa significa? Non è possibile che una legge dello Stato — nè è possibile la Costituzione, perchè non contiene una norma del genere — attribuisca al Consiglio regionale qualsiasi funzione.

Non mi sono limitato alla potestà legislativa, ma mi sono limitato ad indicare genericamente le funzioni che sono di competenza del Consiglio regionale: potestà legislativa o qualsiasi altra funzione.

Se la Costituzione, nel sistema, riserva in modo ermetico alla norma costituzionale di stabilire quali sono le funzioni del Consiglio regionale, noi possiamo, in una norma costituzionale, disporre che il Consiglio regionale esercita le funzioni stabilite dallo statuto — e qui va bene — le funzioni stabilite dalla Costituzione — e passi pure, ma meno bene, perchè la Carta costituzionale non ne stabilisce alcuna, anche se ci si possa riferire, in ogni caso, ai principi generali — ma quando si scende a parlare di funzioni conferite dalle leggi dello Stato, ecco che si frantuma il sistema, perchè si dà potestà al legislatore ordinario, attraverso una legge della Repubblica, di attribuire delle funzioni al Consiglio regionale.

Ecco la ragione del nostro emendamento, del nostro risentimento e della nostra gelosa tutela del sistema, onorevole Ministro.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio*.
Ciascuno è geloso a suo modo.

N E N C I O N I . Voi siete gelosi degli sbagli di grammatica!

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

P A G N I , *relatore*. Senatore Nencioni, non si scandalizzi: quando si dice che « il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato », si parla di Consiglio regionale ma non

in senso restrittivo, sebbene col significato che queste potestà, queste funzioni, sono da intendersi attribuite alla Regione. Infatti l'articolo 115 del titolo V della Costituzione dice: « Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione ». È questa la dizione alla quale, evidentemente, si fa riferimento con l'articolo 24, nel quale non si vuole dire nulla di più.

Altre funzioni sono attribuite alla Regione dal presente Statuto, (e questa è, evidentemente, cosa legittima) ed in secondo luogo, secondo l'articolo 24, « dalle leggi dello Stato ». E qui è il motivo di scandalo, secondo il senatore Nencioni. Si ripropone a questo punto la questione che si è discussa ieri a proposito della premessa dell'articolo 4. Le leggi dello Stato delimitano il potere legislativo della Regione, perchè le leggi regionali devono restare nei limiti delle leggi generali dello Stato, e non può essere approvata una norma legislativa regionale in contrasto con le leggi dello Stato. Appunto per questo, nella premessa dell'articolo 4, è detto: « in armonia con l'ordinamento giuridico dello Stato ». Dunque, anche questo riferimento alle leggi dello Stato dev'essere inteso allo stesso modo che nelle premesse dell'articolo 4 ed all'articolo 5 del presente Statuto.

Per questi motivi ritengo che sia da mantenere il testo approvato dalla Camera.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Desidero precisare, onorevole Ministro, che in materia c'è una precisa sentenza della Corte costituzionale in data 16 dicembre 1960, n. 73. Essa ribadisce: « È principio cardine del sistema vigente che le Regioni non siano ammesse ad esercitare altri poteri fuori di quelli ad esse riconosciuti con norme costituzionali ». Pertanto questa norma dell'articolo 24 infrange il sistema.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ministro Medici ad esprimere l'avviso del Governo.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio*. La chiarissima risposta dell'onorevole relatore mi sembra che esoneri il Governo da qualunque altra considerazione. Sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'articolo 24, proposto dai senatori Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 25.

Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

P R E S I D E N T E . I senatori Franza, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti, Nencioni e Turchi hanno proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.

Il Consiglio regionale approva entro il 31 dicembre il bilancio di previsione della Regione ed entro il 31 luglio il conto consuntivo predisposto e presentato dalla Giunta regionale.

L'esercizio provvisorio del bilancio regionale non può essere concesso se non per legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . L'emendamento presenta una dizione chiara, perchè ha voluto dare una disciplina di uguale contenuto ma di formulazione migliore alla materia dell'articolo 25, fissando termini precisi e prendendo — ai fini di un coordinamento con gli altri statuti speciali — come esempio le norme contenute in quello statuto che è meglio redatto, vale a dire lo statuto sardo, il quale contiene disposizioni chiare, esplicite e sintetiche, molto preferibili a quelle del disegno di legge in esame, che evidentemente risente delle transazioni e dell'affrettata discussione svoltasi all'altro ramo del Parlamento. Inoltre, in ossequio al sistema bicamerale, vi era l'esigenza che il Senato della Repubblica, *melius re perpensa*, potesse correggere gli errori commessi dalla Camera dei deputati.

Purtroppo ci troviamo di fronte al *ne varietur* posto come premessa di tutta la discussione dal nostro egregio relatore e seguito pedissequamente dai Gruppi associati della Democrazia Cristiana, del Partito socialista e del Partito comunista. Di fronte a questo *ne varietur* noi non alziamo le mani per la nostra coscienza.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , *relatore*. L'emendamento ha una formulazione più sintetica e sotto certi aspetti più organica, però non varia il contenuto del testo proposto se non nella forma e quindi rientra in quell'osservazione di ca-

rattere generale che abbiamo fatto all'inizio della discussione.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con le osservazioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo all'articolo 25 proposto dai senatori Franza, Barbaro ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 26.

Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

I progetti sono inviati, dal Presidente della Giunta regionale, al Governo per la presentazione alle Camere.

Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

P R E S I D E N T E . I senatori Turchi, Ferretti e Nencioni hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Se consente, signor Presidente, illustrerò io questo emendamento.

Abbiamo già avuto occasione di osservare che alla Regione Friuli-Venezia Giulia è sottratta materia che è di competenza delle al-

tre Regioni. Abbiamo detto, ad esempio, che gli organi di questa Regione non hanno il potere di darsi un proprio statuto o di proporre modifiche al proprio statuto, e al riguardo abbiamo sottolineato come diversamente venga regolata la materia negli altri statuti per la Sicilia, per la Sardegna, per la Valle d'Aosta e per il Trentino-Alto Adige.

Per questo ci sorprende ora il fatto che si attribuisca alla Regione un potere di iniziativa che per altro verso non viene riconosciuto a nessun'altra Regione: ecco un'altra delle contraddizioni di questo disegno di legge.

Onorevole Presidente, il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, cioè nelle materie che non sono contemplate negli articoli 3, 4 e 5 della legge, ma che presentano un particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge. È questa un'iniziativa riconosciuta alla costituenda Regione; è però una iniziativa che la Costituzione gelosamente riserva soltanto a taluni organi ma non certamente alle Regioni. Inoltre è una iniziativa legislativa la quale vincola il Governo alla presentazione del progetto alle Camere, di modo che il Consiglio regionale, per materie estranee alla propria competenza, formula un progetto di legge il quale obbligatoriamente deve essere presentato dal Governo al Parlamento per l'esame e l'approvazione.

Si tratta forse, secondo lo spirito di questo articolo 26, onorevoli colleghi, di materie di interesse particolare ed esclusivo della Regione? Se così fosse, noi potremmo anche trovare una spiegazione logica: consentire cioè che la Regione possa formulare disegni di legge per materie escluse dalla sua competenza ma che abbiano un interesse esclusivo per essa. Qui però la dizione ci fa invece pensare che la Regione abbia una potestà legislativa lata, che cioè possa predisporre progetti di legge di ordine generale che abbiano vigore per l'intero territorio nazionale, purchè vi sia un qualche interesse preminente della Regione.

Può darsi benissimo, onorevole Sottosegretario, che l'ispirazione sia stata un'altra; può darsi che il compilatore di questo benedetto disegno di legge, che non proviene da una mano sola in quanto non è di derivazio-

ne governativa bensì di iniziativa parlamentare, abbia inteso consentire alla Regione di formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento tramite il Governo per materie escluse dalla propria competenza ma che rientrino nell'esclusivo interesse della Regione.

Ma non è detto nel disegno di legge: « esclusivo interesse della Regione » e perciò sorge una certa equivocità di interpretazione. Si dice infatti soltanto: « materie che presentano particolare interesse per la Regione », il che non esclude che nel quadro dell'interesse generale possa essere identificato un particolare interesse della Regione, dal che deriva che alla Regione viene riconosciuta una potestà legislativa estesa, tanto da poter regolare una materia di ordine nazionale purchè vi sia per la Regione « un interesse particolare ».

Questo disegno di legge, che nega a questa sola Regione di darsi un statuto, che nega a questa Regione a statuto speciale di proporre delle modifiche allo statuto medesimo, le consente invece un potere legislativo di così vasta portata...

Voce dal centro. Le consente l'iniziativa legislativa.

F R A N Z A . Già, ma è vincolante per il Governo, perchè il Governo è obbligato a presentare il disegno di legge alle Camere. Le Camere possono respingerlo, siamo d'accordo, ma ciò accade per tutte le iniziative legislative, per quelle del Governo, per quelle parlamentari, per quelle di altri organi che hanno la facoltà di presentare delle proposte di legge.

Ma la verità è che la Costituzione non consente alle Regioni di avere l'iniziativa legislativa per quanto riguarda materie sottratte alla loro competenza, è detto anzi nel penultimo comma dell'articolo 117 che si può provvedere solo con legge costituzionale e in questo caso la novità eccezionale è che si dà a una Regione più di quello che avrebbe potuto richiedere se avesse avuto il potere di darsi uno statuto.

Al cospetto di tali contraddizioni e di tali incongruenze, noi, che stiamo operando per ottenere un testo più razionale, organico ed

efficiente, e più aderente alla realtà costituzionale, conforme cioè ai principi generali, riteniamo che questa dizione debba essere soppressa. Se poi questo emendamento, così come è avvenuto per altri sui quali abbiamo richiamato l'attenzione dell'Assemblea, dovesse essere respinto, io non vedo perchè non si potrebbe tentare di dare una regolamentazione unitaria ed univoca a tutte le Regioni.

La Corte costituzionale ripetutamente ha fatto presente che gli statuti regionali vanno armonizzati con la Costituzione; lo stesso statuto della Regione siciliana doveva essere armonizzato con la Costituzione, e l'Assemblea costituente, nel prenderlo in esame, ne ha rinviato la revisione alle Camere, che non hanno operato in questo senso.

Ai fini dell'unità e dell'indivisibilità, noi dobbiamo dare una legislazione unitaria per gli statuti speciali; l'unità e l'indivisibilità non è pertanto nel territorio, e non è che la Regione, solo per il fatto di essere costituita, determini una divisione territoriale. L'unità sta nella legislazione, e la legislazione difforme fra Regione e Regione e fra Regione e Stato può infirmare e ledere il principio dell'unità e dell'indivisibilità. Proprio questa differenziazione nel regolamento dei rapporti può determinare una frattura profonda fra le varie Regioni e fra lo Stato e le Regioni.

Per quanto riguarda questa materia, perciò, abbiamo il dovere di essere cauti, prudenti; abbiamo il dovere di essere addirittura preveggenti, perchè lo statuto che diamo oggi non è lo statuto di oggi; le circostanze attuali e contingenti devono avere un valore relativo; lo statuto è dato per il domani; dovrà regolare la vita di questa Regione in tempi e in situazioni diverse, in condizioni politiche diverse.

Ecco perchè vorremmo pervenire, se non altro, ad un regolamento successivo. Veda l'Assemblea se è possibile formulare un ordine del giorno in tal senso, se è possibile indurre il Ministro a dare dei chiarimenti e a condividere l'opinione che gli statuti speciali di tutte le Regioni debbano essere armonizzati tra di loro ed armonizzati con la Costituzione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , relatore. Mi ricorda adesso il senatore Crespellani che la facoltà di iniziativa legislativa è prevista anche nello Statuto della Regione sarda; quindi non si tratta di un'innovazione per la sola Regione Friuli-Venezia Giulia.

Io ritengo che sia invece seriamente fondata la seconda ipotesi prospettata dal senatore Franza, cioè che, mancando la facoltà legislativa per alcune materie che sono previste negli statuti delle altre Regioni, si sia voluto colmare questa lacuna col dare alla Regione la possibilità di studiare opportunamente dei disegni di legge che riguardino materie di particolare interesse per la Regione e di presentarli al Governo per il successivo inoltrare alle Camere. Ora la divergenza sta essenzialmente in questo: se debba trattarsi di esclusivo interesse della Regione o di particolare interesse della Regione. Il senatore Franza accetterebbe questo articolo qualora la materia fosse di esclusivo interesse della Regione. Ma le faccio osservare, onorevole Franza, che, per quello che è l'esclusivo interesse della Regione, tutte le materie sono previste nella facoltà legislativa, tanto in quella esclusiva quanto in quelle concorrente e integrativa. Quindi nella dizione « esclusivo interesse » lacune non ce ne sono, mentre nella dizione « particolare interesse », o anche « preminente interesse » della Regione, ce ne possono essere per materie su cui non si può esercitare la potestà legislativa della Regione. In questo caso appare logico che possa essere studiato qualche particolare problema e possano essere elaborati dei disegni di legge da sottoporre all'esame delle Camere.

Perciò ritengo che, visto anche il precedente dello Statuto della Regione sarda, possiamo accettare questa dizione. Effettivamente sarebbe auspicabile quel coordinamento di cui ha parlato l'onorevole Franza perchè si notano alcune disparità ed incongruenze tra i diversi statuti regionali. Nell'esame comparativo che si è avuto occasione di fare ap-

punto durante questa discussione, e che è il primo esame comparativo che si fa da parte del Parlamento italiano (perchè è la prima Regione a statuto speciale che viene creata dal Parlamento), queste divergenze ed incongruenze sono affiorate. Quindi l'auspicio del senatore Franza può essere preso in qualche considerazione. Comunque propongo che la formulazione di questo articolo rimanga, interpretandola così come abbiamo ora detto, nel testo che ci è pervenuto dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ad esprimere l'avviso del Governo.

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Alle osservazioni del relatore, condivise dal Governo, ne aggiungo un'altra, col far rilevare che l'espressione di « particolare interesse per la Regione » la si trova poi nell'articolo 47, quando si dice che in relazione a servizi nazionali, di comunicazioni, di trasporti la Giunta regionale deve essere sentita qualora questi servizi interessino in « modo particolare la Regione ». Anche qui si usano le stesse parole « in modo particolare » il che significa che, se non si tratta di un interesse esclusivo, si tratta indubbiamente di un interesse notevolmente intenso. È in virtù di questa intensità dell'interesse regionale a talune materie che tanto l'articolo 47, dove è imposto l'obbligo di sentire la Giunta regionale, quanto l'articolo 26, dove si concede l'iniziativa legislativa alla Regione, si giustificano non solo per il coordinamento alle disposizioni previste negli altri statuti speciali, ma anche in armonia con le norme previste in questo stesso Statuto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 26 presentato dai senatori Turchi, Ferretti e Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura

G E N C O , *Segretario*:

CAPO IV.

LA FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI

Art. 27.

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 28.

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Franza, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti, Nencioni e Turchi. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Il Consiglio regionale approva le leggi regionali articolo per articolo e con votazione finale, previo esame da parte di una Commissione " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, l'emendamento persegue una modifica di forma che però si imponeva, per armonia. Il capo terzo e il capo quarto s'intitolano « Funzioni del Consiglio regionale » e « La formazione delle leggi regionali ». Voi potete rilevare che tutte le funzioni del Consiglio regionale sono indicate col soggetto pertinente: « Il Consiglio regionale esercita... », « Il Consiglio regionale, in materie estranee... », eccetera. L'articolo 28 riflette una specifica funzione del Consiglio regionale ed ha questa infelice espressione: « Ogni disegno di legge deve essere previamente » (questo « previamente », l'ho controllato su un dizionario, esiste purtroppo nella lingua italiana come parola fuori uso; non capisco perchè, in una norma costituzionale, si doveva pescare, tra le tante parole, proprio una fuori dell'uso corrente) « esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale ».

Il nostro emendamento invece propone questa dizione: « Il Consiglio regionale » (questo in riferimento al fatto che è una funzione del Consiglio) « approva le leggi regionali articolo per articolo e con votazione finale, previo esame da parte di una Commissione ». Mi sembra che proponga una dizione molto più logica e chiara, che non dia luogo ad interpretazioni aberranti. Pertanto ritengo che l'emendamento da noi proposto debba essere accolto per ragioni di sostanza, di forma e di armonia con tutte le altre norme dello Statuto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , *relatore*. Qui si tratta, lo ha detto l'onorevole Nencioni, di una variazione di forma. Anzichè dire « previamente », si direbbe « previo esame da parte di una Commissione ». . . . Ma, per quanto riguarda le questioni di pura forma, abbiamo convenuto di soprassedere.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato all'articolo 28 dai senatori Franza ed altri. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

G E N C O , Segretario:

Art. 29.

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvi al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasti di interessi, davanti alle Camere.

P R E S I D E N T E . I senatori Turchi, Ferretti e Nencioni hanno presentato un emendamento, al primo comma, tendente a sostituire le parole: « o di contrasto con gli interessi nazionali », con le altre: « o perchè ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, mi sembra che la dizione che abbiamo proposto — e qui non siamo di fronte ad una modifica della forma, ma veramente della sostanza — risponda allo spirito della nor-

ma ed a precise esigenze di limite, cioè di dilatazione del limite: « Ogni legge approvata dal Consiglio regionale... salvo... per motivi di legittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali ». È una disposizione che rimane nel generico, sia nel riferimento ai motivi di illegittimità costituzionale sia in riferimento al contrasto con gli interessi nazionali.

Mi sembra invece che la dizione che noi abbiamo proposto, per sostituire le parole « o di contrasto con gli interessi nazionali » con le altre « o perchè ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni », sia migliore.

Quattro sono le ipotesi di illegittimità costituzionale: illegittimità costituzionale, contrasti con gli interessi nazionali, eccesso di competenza della Regione o contrasto con gli interessi di altre Regioni. Se si prevede il rinvio al Consiglio regionale di una legge per motivi di illegittimità costituzionale, non si vede perchè non debba essere rinviata anche per altri motivi, seguendo in questo la formula degli statuti precedenti.

Pertanto o si mette una formula generica in cui si parli di illegittimità costituzionale comprensiva di tutto, o si fanno delle indicazioni specifiche; ma se si scende alla specificazione si debbono anche prendere in considerazione le ipotesi da noi enunciate. Per questi motivi mi sembra opportuno che venga accolto il nostro emendamento che credo si debba imporre all'attenzione dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , relatore. Sembra in sostanza che questo emendamento tenda ad introdurre altri due motivi di illegittimità oltre i due specificati nell'articolo 29. Questi due motivi sono l'eccesso di potere e il contrasto con gli interessi di altre Regioni. Mi sembra che questi motivi siano impliciti nei due specificati. Infatti i motivi di illegittimità costituzionale sono comprensivi anche dell'illegittimità che possa derivare dal fatto che la

legge ecceda la competenza della Regione, come gli interessi delle altre Regioni rientrano nel quadro degli interessi nazionali.

Non è quindi necessario specificarli; pertanto ritengo che si possa dare un'interpretazione estensiva ai due motivi qui indicati, nel senso che essi comprendono i motivi di illegittimità per eccesso di potere o per contrasto con gli interessi di altre Regioni.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo è d'accordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Turchi, Ferretti e Nencioni, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 29. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 30.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 30.

La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.

P R E S I D E N T E . I senatori Franza, Barbaro, Crollanza ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, col consenso espresso dal Governo della Repubblica può essere promulgata prima della scadenza di termini stabiliti nell'articolo precedente ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

N E N C I O N I . Mi pare che non sia necessaria una illustrazione, perchè in luogo della dizione, che noi non condividiamo, « qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta », ci sembra molto più rispondente l'espressione da noi proposta; e così è da dire anche per la formulazione dell'intero articolo da noi suggerito.

Ad esempio, non mi sembra chiara la dizione « La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale », mentre è preferibile e molto più chiara la formulazione che abbiamo proposto.

Si tratta di una questione prettamente di forma; ma il relatore ci dirà che le questioni di forma non interessano e che, qualunque sia la forma, l'Assemblea deve approvare quello che è già stato approvato. Mi sembra, invece, che la nostra attività debba tendere anche a migliorare lo strumento e debba essere spesa anche per migliorare sostanzialmente la forma di questo disegno di legge costituzionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , *relatore.* Dice esplicitamente il senatore Nencioni che, per l'appunto, anche qui si tratta di una modifica di forma e quindi ritengo che non sia da accogliere la variazione proposta con questo emendamento.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 30, proposto dai senatori Franza ed altri, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 30. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , Segretario:

Art. 31.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale con la formula: « Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge ». Al testo della legge, segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

(È approvato).

Art. 32.

La legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

La legge regionale è riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Art. 33.

La legge regionale è sottoposta a *referendum* popolare per l'abrogazione totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie o di bilancio della Regione.

Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti gli elettori della Regione.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Le altre modalità per l'attuazione del *referendum* sono determinate dalla legge re-

gionale prevista dall'articolo 5 del presente Statuto.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Turchi, Ferretti ed altri un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole « o due Consigli provinciali » con le altre « o un Consiglio provinciale ».

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Dirò in breve le ragioni di questo emendamento. L'articolo 33 dà la facoltà di sottoporre a *referendum* popolare le leggi della Regione sia per l'abrogazione totale, sia per l'abrogazione parziale. Questa facoltà è concessa o a 20.000 elettori o a due Consigli provinciali.

Onorevoli colleghi, ecco che siamo nel campo dell'armonia. In questa discussione il termine « armonia » ricorre spesso; qui c'è disarmonia, disarmonia di proporzioni, perchè due Consigli provinciali rappresentano la popolazione per un complesso di oltre 500.000 abitanti e quindi non meno di 250.000 ciascuno.

Allora, mentre da una parte si dà la possibilità a 20.000 elettori di proporre l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, dall'altra parte, invece, si richiede che la proposta venga avanzata da due Consigli provinciali, su tre che ve ne sono.

Pertanto, il nostro emendamento acquista una giustificazione logica, di proporzioni e di armonia; noi proponiamo, cioè, che la richiesta sia avanzata da un Consiglio provinciale anzichè da due.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , relatore. Qui si è partiti, invece, dal concetto che vi sia la maggioranza dei Consigli provinciali, e siccome essi sono tre, si è proposto che la richiesta venga fatta da due.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo è d'accordo col relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dai senatori Turchi, Ferretti, Franza ed altri, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 33. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

G E N C O , *Segretario:*

CAPO V.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA GIUNTA REGIONALE

Art. 34.

Con legge regionale è stabilito il numero e sono determinate le attribuzioni degli assessori e può essere fissata la sede dei rispettivi uffici anche in località diverse dal capoluogo della Regione.

La Giunta regionale è eletta dal Consiglio con le modalità stabilite negli articoli seguenti ed è costituita dal Presidente e da assessori effettivi, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

La Giunta regionale dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 37.

In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa, il Consiglio è convocato entro 15 giorni, per la rinnovazione o per la integrazione; la Giunta resta in carica, per l'amministrazione ordinaria, fino alla elezione della nuova.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati da parte dei senatori Franza, Barbaro, Crollalanza, Ferretti, Moltisanti, Nencioni e Turchi alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

« Al primo comma, sostituire la parola: "uffici" con l'altra: "assessorati" ».

FRANZA, BARBARO, CROLLALANZA,
FERRETTI, MOLTISANTI, NENCIONI, TURCHI;

« Al secondo comma, sostituire le parole: "non superiore a 10" con le altre: "non superiore a 8", e le parole: "non superiore a 4" con le altre: "non superiore a 2" ».

FRANZA, BARBARO, CROLLALANZA,
FERRETTI, MOLTISANTI, NENCIONI, TURCHI;

« Alla fine del quarto comma, sopprime e le parole: "la Giunta resta in carica, per l'amministrazione ordinaria, fino alla elezione della nuova" ».

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI.

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo affrontare ora una questione che ha sollevato molte perplessità. La norma in esame infatti è il frutto di un compromesso per il contrasto che, nel corso della discussione dinanzi alla Camera dei deputati, era sembrato sopito, ma che in questi giorni è riaffiorato a Udine, a Trieste e in tutta la Regione di cui si discute. L'onorevole Tessitori ha già prospettato con chiarezza la situazione che si è determinata, parlando di questo campanilismo che non è campanilismo in senso stretto, ma che è necessità di articolazione interna della Regione.

Comunque il contrasto è affiorato in tema di scelta del capoluogo della Regione: taluni hanno proposto Udine, altri Trieste. Si è arrivati alla fine a questa norma di compromesso, accolta pur di giungere comunque all'approvazione dell'atto costitutivo della Regione; la capitale si propone a Trieste, ma la sede di alcuni assessorati (quelli economici in modo particolare) potrà essere Udine. Senonchè questo compromesso dimostra ancora una volta quanto poco sia utile l'istituzione della Regione a statuto speciale. Un campanilismo solo momentaneamente sopito risorge già adesso, ma risorgerà ancora più quando si tratterà di stabilire quali assessorati o quali uffici dovranno essere decentrati a Udine, centro geografico della Regione.

La norma, come tutte quelle di compromesso, si esprime in modo perplesso e lascia sostanzialmente insoluta la questione e aperta la contesa, giacchè dovrà essere una legge regionale a stabilire il numero e a determinare le attribuzioni degli assessori, nonchè, eventualmente, a fissare la sede dei rispettivi uffici. Ora, onorevoli colleghi, se si fosse parlato di « assessorati » io avrei compreso l'espressione « può essere fissata la sede dei rispettivi uffici »; ma qui si parla di « attribuzioni degli assessori », per cui si tratta della sede dell'ufficio: non dell'assessorato impersonalmente, ma dell'assessore in maniera specifica. Torno a dire che ci troviamo di fronte a norme costituzionali e non regolamentari che possano avere un valore contingente, e si tratta di costruire la Regione con delle specifiche attribuzioni, con degli organi ben delimitati.

Anche in Commissione ho fatto presente la nostra perplessità a questo riguardo, perchè avremmo dovuto indicare, per dirimere le controversie, con legge costituzionale quali assessorati sarebbero stati trasferiti. Parlare di « uffici » potrebbe portare come conseguenza che, per esempio, l'assessore di un determinato Dicastero regionale istituisca ad Udine un determinato ufficio dove sia chiamato ad esercitare le sue funzioni un qualsiasi impiegato. Allora che cosa succederebbe? Succederebbe la faida di Comune, la lotta all'interno del Consiglio, il quale sa-

rebbe impotente ad intervenire perchè la norma costituzionale è perplessa ed egli non può con propria legge modificare la norma costituzionale.

Se si intende risolvere una questione di campanile, si deve risolverla dall'alto con norma costituzionale in modo che si possa porre la Regione di fronte ad una scelta fatta dal legislatore costituente: in tal caso, anche se si fosse perpetuata questa contesa eventuale per la sede degli assessorati ad Udine o a Trieste, ci sarebbe stata sempre la norma costituzionale che avrebbe imperato sulla contesa ed avrebbe fatto tacere se non altro i contendenti, mentre i componenti del Consiglio si sarebbero potuti esprimere attraverso delle proposte di legge costituzionale di carattere modificativo.

Ecco perchè noi abbiamo proposto di sostituire il termine « uffici » con il termine « assessorati ». Anche senza proporre una scelta, questo termine è più rispondente perchè si tratta non di un ufficio distaccato che possa aprire una contesa, ma di un ufficio di un determinato assessorato. All'interno della Regione, le richieste di Udine potevano essere anche soddisfatte con uno o più assessorati di una certa importanza e rilevanza, ma non sono certo esaudite con l'istituzione di alcuni uffici decentrati dell'assessore X o dell'assessore Y, a parte la dizione impropria che, ripeto, non trovo in nessun'altra norma costituzionale e tanto meno nella Costituzione. L'assessore non è altro che l'elemento umano, transeunte di un ufficio che è l'assessorato, cioè di una funzione, di un'istituzione, di un organo che esiste nella realtà giuridica. È come se io dicessi « il Sindaco ha la sua sede »: non è che il Sindaco ha la sua sede, è il Comune che ha la sua sede, il Sindaco è capo dell'Amministrazione. Allo stesso modo è l'assessorato che ha la sua sede, non l'assessore; è l'assessorato che può avere i suoi uffici in un posto o in un altro.

Per quanto concerne il secondo emendamento, non c'è bisogno che mi soffermi su di esso poichè si spiega da sè.

L'ultimo comma dell'articolo 34 dice che la Giunta resta in carica, per l'amministrazione ordinaria, fino all'elezione della nuova.

Ma, onorevoli colleghi, si è dimenticata la norma che è di carattere generale, che è un principio generale: la *prorogatio*. È evidente che la Giunta rimane in carica finchè non viene eletta la nuova Giunta; non c'era nessun bisogno di mettere nello Statuto questa norma che non fa che ripetere non solo quella che è una prassi, un'esigenza di carattere costituzionale, ma quella che è una norma cardine del nostro ordinamento amministrativo e del nostro ordinamento costituzionale.

Non vi può essere carenza di potere; è evidente che la Giunta rimane in carica finchè la nuova Giunta viene eletta.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

PAGNI, *relatore*. Per quanto riguarda il primo emendamento, cioè la questione degli assessorati, faccio rilevare che qui non si parla di uffici in senso generico, ma si dice: « sono determinate le attribuzioni degli assessori e può essere fissata la sede dei rispettivi uffici... ».

Ora, ciò significa che ci si riferisce agli uffici degli assessori, e gli uffici degli assessori sono gli assessorati.

NENCIONI. Anche il gabinetto dell'assessore ci mettiamo...

PAGNI, *relatore*. Non vale l'ipotesi che lei ha formulato, cioè che si tratti di qualsiasi ufficio distaccato, perchè qui si specifica « la sede dei rispettivi uffici », cioè gli assessorati. Mi pare quindi che l'emendamento presentato costituisca una sottigliezza e che il testo della legge sia ben chiaro.

La sede dell'ufficio dell'assessore evidentemente è il posto nel quale l'assessore ha la sua residenza ordinaria, naturalmente come ufficio; la persona può risiedere anche in altro luogo, questo non ha alcuna importanza.

Per quanto riguarda il numero degli assessori, faccio osservare che nella legge n. 62 del 1953 si dice che il numero degli assessori per le Regioni a statuto ordinario può variare da otto a dieci. È parso che, per una Regione a statuto speciale, si potesse dire

che il numero non debba essere superiore a dieci. Su per giù la norma è quella: dire non superiore a dieci significa che si può arrivare ad un massimo di dieci. Lo stesso dicasi per il numero dei supplenti.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento soppressivo, posso ammettere che la dizione in oggetto sia pleonastica. Però si tratta di una norma-cardine, come ha detto il senatore Nencioni, che viene ordinariamente e comunemente seguita e che viene ripetuta, nel testo unico della legge comunale e provinciale, anche per le altre amministrazioni comunali e provinciali.

Non nuoce, quindi, che la norma sia ribadita anche in questo caso.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ad esprimere l'avviso del Governo.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda pienamente con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Franza ed altri al primo comma dell'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Franza ed altri al secondo comma dell'articolo 34. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Turchi, Ferretti e Nencioni al quarto comma dell'articolo 34. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 34. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 35.

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

(È approvato).

Art. 36.

La Giunta regionale è eletta dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

(È approvato).

Art. 37.

La Giunta regionale o uno o più dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'articolo 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione.

(È approvato).

Art. 38.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta regionale hanno effetto dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del Presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta.

(È approvato).

Art. 39.

Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte dal Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

(È approvato).

Art. 40.

L'Ufficio di Presidente della Giunta regionale o di assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Al Presidente della Regione e agli assessori si applicano le incompatibilità di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, con le sanzioni previste " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Ferretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F E R R E T T I , *relatore di minoranza.* Qui non si tratta di una questione di forma ma di sostanza e vorrei dire anche di pubblica moralità (la parola è grossa ma risponde alle realtà delle cose). Voi sapete che con gli articoli 4 e 5 abbiamo dato le più vaste potestà legislative alla Regione. Perciò non possiamo assolutamente limitarci a stabilire solo delle incompatibilità di ordine pubblico, ma dobbiamo porne anche di ordine privato. Ciascuno di noi ha dovuto dichiarare (quelli di voi che le avevano) le cariche anche impegnative non solo di ordine pubblico, ma anche private. Tutto questo è sancito dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953. Ora perchè per i deputati e

per i senatori si devono giustamente stabilire incompatibilità moralizzatrici di carattere privato e le stesse incompatibilità non si debbono stabilire anche per i deputati delle Regioni? Dovrebbero essere loro stessi a desiderarlo perchè l'incompatibilità pubblica è una bella cosa...

C R E S P E L L A N I . Per la Sardegna fui io a proporlo e fu approvato.

F E R R E T T I , *relatore di minoranza*. Quindi la dizione potrebbe essere questa: « L'ufficio di Presidente è incompatibile con qualunque altra carica pubblica nonché con le incompatibilità previste dalla legge » A me pare che prima o poi si arriverà ad applicare queste incompatibilità, che esistono già per noi, anche per i deputati della Regione. Immaginatevi un assessore od un Presidente di Regione che sia anche un grosso esponente della banca locale o di un'impresa di furfanti, o di altri enti di questo genere! La gente mormorerà. Lo so, lo *jus murmurandi* è sempre stato ammesso e quindi vale anche in questa occasione, ma mi meraviglio che questo nostro emendamento non sia stato accettato alla Camera.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , *relatore*. Mi sembra che la formulazione dell'articolo sia molto categorica perchè si dice che l'ufficio di Presidenza è incompatibile con qualunque altra carica pubblica. Quindi mi pare che questa sia la formulazione non la più generica, ma la più generale: è una formulazione generale e categorica. Il senatore Crespellani però fa giustamente rilevare che la casistica di queste incompatibilità (anche in aderenza a quello che è previsto dalla legge 15 febbraio 1953, n. 60) potrà essere formulata con le norme di attuazione, cioè con legge propria della Regione. Questi particolari, infatti, possono essere sanciti in quella norma, così come è stato fatto per le altre Regioni: anche per la Regione sarda c'era una norma generale di incompatibilità e poi è sta-

ta la Regione a stabilire esattamente il tipo delle incompatibilità. Abbiamo detto tante volte che la legge deve avere una formulazione generale e che i particolari debbono essere oggetto della parte normativa dell'applicazione della legge. Quindi ritengo che, quando qui si è detto « è incompatibile con qualunque altra carica », nessuna carica pubblica rimanga esclusa. (*Interruzione del senatore Ferretti*). Ad ogni modo questi particolari possono sempre essere fissati con le norme di attuazione. (*Vivace interruzione del senatore Ferretti*).

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ad esprimere l'avviso del Governo.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è d'accordo con il relatore e fa osservare che tanto il Presidente come i membri della Giunta sono anche Consiglieri. In aggiunta a queste incompatibilità previste per il Presidente e per la Giunta, non sono da dimenticare le incompatibilità proprie dei Consiglieri regionali.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'articolo 40, proposto dai senatori Turchi, Ferretti e Nencioni. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 40. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 41.

Al Presidente della Giunta regionale ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica.

(*È approvato*).

CAPO VI.

FUNZIONI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 42.

Il Presidente della Giunta Regionale:

a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, soprintende agli uffici e servizi regionali;

b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale.

(È approvato).

Art. 43.

Il Presidente della Giunta, con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, provvede alla designazione dell'assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati o ad altri eventuali incarichi ed a regolare le supplenze.

(È approvato).

Art. 44.

Il Presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione.

P R E S I D E N T E . I senatori Franza, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti, Nencioni e Turchi hanno presentato un emendamento tendente a inserire dopo le parole: « del Consiglio dei Ministri », le altre: « su invito del Presidente del Consiglio ».

Il senatore Franza ha facoltà di svolgerlo.

F R A N Z A . Onorevoli colleghi, il nostro emendamento è determinato dalla equivocità della dizione, perchè non possiamo dire con certezza se il diritto-dovere di intervenire, o la facoltà d'intervento, sia tutta propria del Presidente della Regione o sia invece del Presidente del Consiglio dei ministri. Sostanzialmente tenendo conto della dizione del disegno di legge, il Presidente della Regione avrebbe il diritto, anche se non invitato, d'intervenire al Consiglio dei Ministri.

Sappiamo che l'ordine del giorno viene predisposto dal Presidente del Consiglio e che la convocazione è da lui diramata. Sappiamo quindi che l'intervento dei Presidenti delle Giunte regionali è implicitamente disposto dal Presidente del Consiglio allorché si trattino materie delle Regioni. È necessario dirlo espressamente negli statuti delle Regioni, se così non fosse potrebbe sorgere una *facultas agendi*, un'iniziativa del Presidente della Regione di partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri allorché vi siano argomenti che, nel criterio del Presidente, possano comunque riguardare la Regione. Questo vogliamo impedire perchè pensiamo che nel concetto del presentatore di questa legge l'iniziativa della convocazione debba essere rimessa, come fatto esclusivo, al Presidente del Consiglio, il quale formula l'ordine del giorno e regola le sedute del Consiglio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ed esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , *relatore*. Anche qui la legge costituzionale stabilisce il diritto del Presidente della Giunta regionale d'intervenire alle riunioni del Consiglio dei ministri e non parla della facoltà del Presidente del Consiglio d'invitarlo o meno. Se noi specificassimo « su invito del Presidente del Consiglio » sembrerebbe che fosse facoltà del Presidente del Consiglio invitare o no il Presidente della Regione. Qui si stabilisce il principio, il diritto d'intervenire: le modalità con cui il Presidente della Giunta interverrà alle riunioni verranno fissate successivamente con

una norma di applicazione, come è stato fatto per le altre Regioni. Qui si stabilisce solo la questione di diritto, che ritengo debba essere formulata in questo modo. Se noi infatti dicessimo, come è proposto nell'emendamento, che il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri « su invito del Presidente del Consiglio », potrebbe sembrare, ripeto, che questa fosse una facoltà del Presidente del Consiglio stesso, rimessa alla sua discrezione. Non dicendo niente, invece, la questione di procedura si lascia alle facoltà normative del Consiglio della Regione.

G I R A U D O, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo osserva che l'ordine del giorno del Consiglio dei ministri è fissato dal Presidente ed è il Presidente che convoca il Consiglio dei ministri al quale nessuno può legittimamente presentarsi senza essere invitato. L'invito è conseguenza logica del fatto che una materia che interessa la Regione sia iscritta all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Franza, Barbaro, Crollalanza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 44. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

C A R E L L I, *Segretario*:

Art. 45.

Il Presidente della Giunta regionale presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.

Il Presidente della Giunta risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni in-

dicare nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.

I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non sono definitivi.

(*È approvato*).

CAPO VII.

FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 46.

Spetta alla Giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'articolo 34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali, affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo i senatori Franza, Barbaro, Crollalanza ed altri hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, *Segretario*:

« *Sostituire le parole:* " deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni " *con le altre:* " deliberare, salvo ratifica del Consiglio, in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni " ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I. Onorevole Presidente, noi abbiamo proposto questa modifica che, ricordo, in Commissione fu oggetto di lunghissime discussioni, perchè la formula « sal-

vo ratifica del Consiglio » a noi sembra che sia in armonia con le norme analoghe della legge comunale e provinciale.

La legge comunale e provinciale prevede che la Giunta comunale e provinciale possa deliberare in via d'urgenza, salvo la ratifica del Consiglio; perchè tutte le attribuzioni, salvo delega, sono del Consiglio.

Così dovrebbe avvenire anche in questo caso. Non si capisce per quale ragione in una materia delicatissima, come è quella delle liti attive e passive — che possono coinvolgere miliardi, perchè non c'è limite — non si richieda la ratifica del Consiglio. Se si tratta di un caso d'urgenza, può provvedere la Giunta regionale e poi il Consiglio ratificherà successivamente, in armonia a quanto avviene, ripeto, per la Giunta provinciale e comunale.

Anche in questo caso, attraverso questa norma, si romperebbe il sistema, perchè alla Giunta regionale si darebbe la facoltà illimitata di deliberare in materia di liti attive e passive, esautorando il Consiglio regionale.

A me sembra che l'emendamento s'imponga, quanto meno, alla meditazione dell'Assemblea, salvo poi per quell'ultima parte — e qui parlo in genere, per il nostro voto contrario all'articolo — ove si ritorna nell'errore, ripetuto per la decima volta. Mi riferisco alle ultime righe dell'articolo, ove si dà facoltà alla Giunta regionale di « esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi ». Come si vede, adesso si abbandona anche la dizione « dalle leggi dello Stato » e si parla semplicemente di « altre leggi ».

Mi sembra, pertanto, per tornare al nostro emendamento, che esso s'imponga per ragioni di armonia.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

PAGNI, relatore. Se il senatore Nencioni me lo consente, devo dire che sono di parere esattamente opposto a quello da lui espresso.

Se si dicesse, a questo punto, « salvo ratifica del Consiglio », ciò significherebbe attribuire la definizione delle liti attive e passive alla competenza del Consiglio, perchè un organo ratifica le questioni che sono di sua competenza. Se si introducesse questa norma, vorrebbe dire che tali questioni esorbitano dalla competenza della Giunta e rientrano tra le competenze del Consiglio.

Invece, quanto previsto nell'articolo in discussione rispecchia una norma costante. Ad esempio, per quanto riguarda la Regione sarda, al Capo II, articolo 8, lettera g), è scritto: « La Giunta regionale delibera in materia di liti attive e passive ». È la Giunta che delibera; non è il Consiglio, perchè il Consiglio è un organo legislativo...

NENCIONI. Ma questa è un'aggravante!

PAGNI, relatore. ... e quindi delibera sulle questioni di carattere legislativo; su queste, di carattere amministrativo, delibera la Giunta.

Allora, introdurre qui le parole « salvo ratifica del Consiglio » significherebbe sovvertire tutto l'ordinamento, cioè attribuire al Consiglio una materia che è esclusivamente di competenza della Giunta.

È evidente che, qualora si tratti di grosse vertenze, qualunque consigliere potrà proporre una mozione al Consiglio e invitare la Giunta a dare chiarimenti e spiegazioni sul suo operato; ciò non toglie, però, che la competenza debba rimanere alla Giunta.

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo è d'accordo col relatore e fa osservare come il riferimento del senatore Nencioni alla legge comunale e provinciale e alla ratifica del Consiglio per le deliberazioni della Giunta non possa avere qui validità. Infatti nel caso citato si tratta, effettivamente, di questioni di competenza del Consiglio comunale che, sotto la giustificazione dell'urgenza, possono essere deliberate dalla Giunta. Qui invece si tratta di questioni di competenza della Giunta regionale per le quali, come ha detto bene l'onorevole relatore, il

Consiglio regionale ha tutti i mezzi normali di controllo propri di ogni assemblea di tipo parlamentare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dai senatori Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 46. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 47.

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione.

La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

P R E S I D E N T E . I senatori Turchi, Ferretti e Nencioni hanno proposto, su questo articolo, due emendamenti; il primo tende a sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Governo della Repubblica deve chiedere il preventivo parere della Giunta regionale ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano la Regione »;

il secondo tende invece a sopprimere il secondo comma.

Il senatore Franza ha facoltà di svolgerli.

F R A N Z A . Onorevole Presidente, con il primo emendamento non si intende semplicemente proporre una modifica formale, chiedendo la sostituzione della dizione: « deve essere consultato », con l'altra: « deve esprimere un preventivo parere » (sebbene ci siano delle differenze concettuali nei due termini « consultazione » e « indicazione preventiva di parere », giacchè col secondo si manifesta una definitività dello strumento attraverso il quale il Potere centrale viene in contatto con la Regione); l'emendamento ha un'altra finalità: quella di definire in termini concreti quali saranno i rapporti fra Regione e Stato.

Il testo del primo comma dell'articolo 47 dice: « La Giunta regionale deve essere consultata », ma lascia nel vago i termini di questa consultazione. Chi interpellerà la Giunta regionale? Il funzionario della Pubblica Amministrazione? Si instaurerà così un rapporto fra Pubblica Amministrazione e Giunta regionale nei termini che ho detto?

Di fronte a questi interrogativi, noi abbiamo ritenuto di capovolgere il rapporto, facendo obbligo al Governo della Repubblica, e quindi al Dicastero che regola questa materia, di chiedere il preventivo parere della Giunta regionale. Con ciò i rapporti di equilibrio fra Stato, rappresentato dal Governo della Repubblica, ed organi regionali, è ben definito, ed è evitata quella situazione confusa in fatto di competenze che viene invece determinata dalla dizione attuale dell'articolo.

La soppressione del secondo comma dell'articolo richiede che si abbia ben presente il dettato dell'articolo stesso. Esso reca: « La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione all'elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste ». Onorevoli colleghi, è una questione molto seria. Il *Memorandum* d'intesa prescrive in modo tassativo alla Potenza che amministra la Zona A (e quindi all'Italia), e al Commissario generale del Governo, di regolare i rapporti di traffico del porto di Trieste. Non soltanto

cioè vi è un obbligo circa il porto franco, del quale si parla nell'ultima parte di questo disegno di legge, ma vi è anche un trattamento speciale per le minoranze slave ai fini dei traffici anche nel porto di Trieste.

Ora noi sostituiremo un potere demandato al Commissario generale del Governo, non al futuro Commissario del Governo, ma alla Regione. Questa confusione fra rapporti e attribuzioni derivanti dal *Memorandum* d'intesa e attribuzioni che noi conferiremo con la legge costituzionale alla Giunta della Regione; questo trasferimento di materie dal Commissariato generale del Governo agli organi regionali, creano una situazione grave ai fini dei rapporti internazionali, perchè vengono a ledere situazioni e principi sanciti da un trattato il quale, come afferma il relatore e come sostiene il Governo, non trova neppure ratifica attraverso questa legge costituzionale ai fini della sua definitività. Ecco perchè siamo qui a proporre la soppressione del secondo comma dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , relatore. Per quanto riguarda il primo comma, la formulazione proposta nell'emendamento presenta effettivamente una più precisa determinazione dei rapporti fra Stato e Regione, come ha detto l'onorevole Franza. Però, nella sostanza nulla innova, perchè evidentemente questa consultazione avverrà mediante la richiesta di un parere; non può avvenire in maniera diversa.

Quindi ritengo che anche qui, pur essendo più determinata la dizione dell'emendamento, possa esser mantenuta la dizione del testo approvato dalla Camera, la quale non si presta ad equivoci, in quanto la consultazione implica un parere, non una decisione.

Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo del secondo comma, c'è una preoccupazione da parte del senatore Franza: quella cioè che la Regione possa interferire su questioni di carattere internazionale, come sono per esempio i trattati di commercio

con Stati esteri. In effetti la preoccupazione ha qualche fondamento, ma qui ci si limita ad una consultazione, cioè a sentire il parere della Giunta regionale senza alcun impegno da parte del Governo, il quale non è vincolato a seguire quel parere; tanto più, poi, che questo parere viene limitato a ciò che si riferisce al traffico confinario della Regione e al traffico per il porto di Trieste: è giusto che vengano esaminate le possibilità di tale traffico, per evitare che esso possa essere, in qualche caso, impedito od intralciato. Occorrerà, quindi, avere dalla Regione precise informazioni e conseguenti pareri, che riguardino la situazione locale. Perciò mi pare che la questione sia molto circoscritta.

C'è altresì da rilevare che quello che si chiede è il parere della Giunta regionale e non del Consiglio, onde viene osservato anche quel carattere di riservatezza, che si conviene a questioni riguardanti trattati di commercio con Stati esteri.

Ritengo pertanto che, con tutte queste cautele, la formulazione del testo approvato dalla Camera dei deputati possa essere tranquillamente mantenuta.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ad asprimere l'avviso del Governo.

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo è d'accordo con le osservazioni fatte dal relatore; vorrebbe però aggiungere qualche considerazione.

Quando, al primo comma, si parla di « servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti », non è detto, almeno in via di ipotesi, che debbano intendersi sempre e solo servizi a carattere statale. Potrebbe anche trattarsi di servizi affidati ad Enti autonomi a carattere nazionale, nel qual caso non il Governo, ma l'Ente dovrebbe richiedere il parere della Giunta regionale. Pertanto la formulazione del testo è più ampia di quella dell'emendamento proposto.

Riguardo al secondo comma, faccio osservare che si tratta di un parere preventiva-

mente richiesto dal Governo alla Regione, ma che è il Governo e solo il Governo che tratta con l'altro Stato. Ho già detto a suo tempo in Commissione e lo ripeto qui: l'elaborazione dei trattati avviene anche in questo caso tra due entità e non fra tre. La Regione non si inserisce quindi come terza entità, ma dà soltanto un parere preventivo al Governo; parere che ha un carattere del tutto interno nel momento dell'elaborazione del progetto del trattato, per il quale iniziativa e responsabilità spettano unicamente al Governo.

P A G N I , *relatore*. D'altra parte anche nell'ultimo comma si dice che il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale anche su altre questioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto al primo comma dell'articolo 47 dai senatori Turchi, Ferretti e Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma, proposto dai senatori Turchi, Ferretti e Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 47. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 48.

C A R E L L I , *Segretario*:

TITOLO IV.

FINANZE - DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE

Art. 48.

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 49.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 49.

Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della Regione stessa:

1) nove decimi delle imposte sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione;

2) nove decimi dell'imposta erariale sul consumo del gas ed energia elettrica, consumati nella Regione;

3) nove decimi dei canoni per le concessioni idroelettriche;

4) quattro decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;

5) cinque decimi dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nel territorio della Regione;

6) quattro decimi dell'imposta di ricchezza mobile e sulle società ed obbligazioni di competenza dello Stato riscosse nel territorio della Regione nel primo esercizio finanziario regionale; cinque decimi nel secondo esercizio; sei decimi a decorrere dal terzo esercizio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Sostituire i numeri 2), 3), 4), 5) e 6) con i seguenti:

" 2) nove decimi delle imposte di ricchezza mobile e sulle società ed obbligazioni

di competenza dello Stato riscosse nel territorio della Regione;

3) nove decimi delle imposte erariali di consumo relative ai prodotti di monopolio di tabacchi consumati nella Regione;

4) quattro decimi dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nel territorio della Regione" ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento si illustra da solo: noi proponiamo di sostituire alcune fonti con altre fonti.

Voglio soltanto aggiungere, per quanto concerne i punti 2) e 3) dell'articolo, che la formulazione in esame è veramente strana. Mentre gli Statuti vigenti offrono dei motivi di contrasto con le norme del disegno di legge sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica e pongono dei grossi problemi al Governo — e il ministro Colombo ne sa qualche cosa — noi approviamo ancora delle norme identiche a quelle, che pongono appunto dei grossi problemi di contrasto con il disegno di legge che sarà presentato tra pochi giorni all'esame di questa Assemblea.

La cosa sorprende, data la discussione quasi contemporanea dei due disegni di legge. Il relatore ci dirà che negli altri Statuti queste norme ci sono, e allora gli ripeteremo ancora che il fatto che ci siano negli altri Statuti...

P A G N I , relatore. Non sono in questi termini.

N E N C I O N I . Sono uguali a quelle della Sardegna.

Il senatore Crespellani l'altro giorno in Commissione ha detto all'onorevole Colombo: le ho fatto delle precise osservazioni sulla coesistenza di norme costituzionali dello Statuto per la Sardegna con le norme contenute nel disegno di legge per la nazionalizzazione dell'energia elettrica, e le chiedo che

alla prossima riunione mi dia delle spiegazioni precise. L'onorevole Crespellani mi darà atto di questo.

Adesso io, vedendo l'onorevole Crespellani al banco della Commissione, gli chiedo che le spiegazioni me le dia egli stesso, per quanto concerne queste norme che costituiscono la costellazione costituzionale dello Statuto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C R E S P E L L A N I . Parlo a nome della Commissione, e soprattutto a nome mio perchè sono stato chiamato in causa.

Il collega Nencioni fa una grande confusione, perchè la questione che io ho posto in sede di Commissione, durante l'esame della legge sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, non riguardava i gettiti che può dare l'esercizio di queste attività, ma riguardava le competenze. Riguardava cioè la coesistenza della competenza attribuita alla Regione in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica con quella che potrà scaturire dalla concentrazione in un unico ente di queste attività.

Nel caso in esame, la questione non è per nulla pregiudicata, perchè qui si tratta di stabilire i gettiti sui quali si consolidano le entrate della Regione. Il numero 2) dell'articolo dice: « nove decimi dell'imposta erariale sul consumo del gas ed energia elettrica, consumati nella Regione ». Ora, la legge sull'E.N.EL. prevede che dei gettiti provenienti dalla gestione dell'energia elettrica una quota debba essere riservata precisamente per soddisfare quei diritti previsti dalle leggi vigenti a favore dei Comuni, delle Provincie e delle Regioni. Un'entrata, dunque, c'è e su quella entrata i 9 decimi andranno alla Regione. Quindi non si determina un conflitto di competenza.

Lo stesso argomento vale per i 9 decimi dei canoni per le concessioni idroelettriche. La legge sull'E.N.EL. dice che tutte le concessioni idroelettriche si trasferiscono all'E.N.EL., ma si trasferiscono anche con gli obblighi e i canoni relativi; e sarà l'E.N.EL.,

invece delle singole società, a pagare alle Regioni, che avranno fatto le concessioni, i relativi canoni. Mi pare quindi che non ci sia alcun contrasto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ad esprimere l'avviso del Governo.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo è d'accordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dai senatori Turchi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 49. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 50. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 50.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Per provvedere alla esecuzione di programmi organici di sviluppo economico-sociale che non rientrino nelle funzioni normali della Regione, lo Stato assegna con legge stanziamenti speciali alla Regione " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Crollanza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ho l'impressione che la dizione dell'articolo 50 sia quanto mai infelice e comunque di non chiaro significato. L'articolo così inizia: « Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della Regione... ». Cominciamo col dire che tale formula si presterebbe, da parte del Governo, a poter intervenire nella concessione di contributi speciali prescindendo dalle leggi vigenti.

È una formula dunque per la quale è opportuno che il Sottosegretario, in assenza in questo momento del Ministro, ci fornisca qualche chiarimento.

L'articolo poi così continua: « ... e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali ».

Che cosa si intende? Si intende forse che lo Stato prevede di finanziare opere e programmi che, inquadrandosi in una vasta impostazione finanziaria, non sopportabile dalla Regione, rispondano ad esigenze di carattere economico e sociale, intese a sollevare il Friuli-Venezia Giulia dalle condizioni di depressione nelle quali si trova? Si vuole insomma dare allo Stato il modo di intervenire a favore dell'istituenda Regione con massicci provvedimenti, così come è avvenuto per la Regione sarda, per la quale è stato finanziato un vasto programma di opere per l'importo di circa 400 miliardi, mediante una legge speciale?

Se è così, non si deve parlare di contributi ma di stanziamenti; locuzione più propria, che comunque consente sia la concessione di contributi che di interi finanziamenti, nel caso in cui lo Stato si sostituisca alla Regione in compiti che questa non abbia la possibilità di assolvere per colmare determinate lacune.

L'emendamento da noi proposto, sostituendo l'intero articolo 50 con un nuovo testo, rende più chiaramente possibile ogni forma di intervento da parte dello Stato. Potrebbe, infatti, verificarsi sia che una parte

delle opere programmate fossero a carico della Regione e solo in parte dello Stato (ed in questo caso si tratterebbe di contributi), sia che venissero completamente finanziate dallo Stato; ed allora sarebbe impropria e diventerebbe preclusiva la dizione « contributi ».

Chiarite le ragioni di questo nostro emendamento, concludo osservando che è veramente spiacevole dover rilevare che il contributo che noi portiamo in questa discussione, pur avendo prima battagliato, dati i nostri orientamenti antiregionalisti, per evitare che il disegno di legge passasse all'esame degli articoli, debba essere sistematicamente respinto, soltanto perchè viene da questa parte, e perchè si ha l'assillo di giungere ad una certa data con la legge approvata, anche se essa, come del resto è stato riconosciuto anche da colleghi che la sostengono, offre il fianco a molte critiche. Ed è non meno spiacevole che, con scarso senso di responsabilità, in questo caso, la nostra Assemblea si accinga ad approvarla.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , *relatore*. Noi apprezziamo quanto ha detto l'onorevole Crollanza, ma respingiamo l'accusa di scarso senso di responsabilità, perchè siamo qui a discutere uno per uno questi emendamenti, per vedere il loro significato e cercare di tenerli nel massimo conto.

Anche questa volta però debbo esprimere il mio dissenso, rifacendomi all'origine di questo articolo 50. L'articolo 50 era, nel testo originario, l'articolo 49 della Commissione della Camera, nel quale si parlava di contributi straordinari, che lo Stato avrebbe dato alla Regione ad integrazione dei bilanci annuali, non meglio determinati. Questa formulazione fu respinta decisamente in Assemblea, perchè apparve eccessivamente indeterminata, e fu sostituita dall'attuale articolo, intendendosi che questi contributi non vadano ad integrazione di bilanci ma a scopi ben precisati, definiti uno per uno, che debbono essere oggetto di leggi particolari,

così come avviene per l'esecuzione di programmi organici di sviluppo. Ma questi programmi organici saranno qualcosa di simile al Piano di rinascita della Sardegna? Allora non si dovrebbe parlare di contributi, bensì di stanziamenti. Per questo rispondo dicendo che per la Sardegna è previsto qualcosa di analogo, al di fuori della legge speciale che abbiamo approvato; al numero 8 dell'articolo terzo dello Statuto sardo, infatti, si dice: « Le entrate della Regione sono costituite: da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie ».

Come vede, si parla di contributi anche qui, e non si tratta del Piano di rinascita, per cui occorrono dei particolari stanziamenti. Ecco le ragioni per le quali ritengo che questo articolo debba essere lasciato nell'attuale formulazione.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo ritiene che il relatore abbia spiegato abbastanza chiaramente quanto il senatore Crollanza chiedeva; io vorrei soltanto sottolineare l'espressione: « scopi determinati ». Si parla infatti di contributi e non di finanziamenti, e di contributi speciali proprio in quanto riferibili a quegli « scopi determinati » per i quali non è da escludere anche il caso dell'urgenza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento dei senatori Turchi, Ferretti e Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 50. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 51.

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di isti-

tuire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

(È approvato).

Art. 52.

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni, da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Turchi, Ferretti e Nencioni hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole: « entrate ordinarie », la parola: « annuali ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

NENCIONI. È stato già svolto; non vi è bisogno di ulteriori spiegazioni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

PAGNI, relatore. La Commissione è contraria.

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento dei senatori Turchi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 52. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

GENCO, Segretario:

Art. 53.

La Regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

La Regione, previa intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi.

PRESIDENTE. I senatori Turchi, Ferretti e Nencioni hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo periodo del primo comma.

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

NENCIONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che noi abbiamo proposto vuole obbedire a una espressione che poco fa ha pronunciato il relatore. Ha affermato infatti che le leggi debbono essere generali. Allora gli domando se è generale, comprensibile, schematica questa espressione: « Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite ». Questa è una norma che non potrebbe essere contenuta neanche in un regolamento, neanche in una circolare di istruzioni, mentre è contenuta e collocata in una norma costituzionale.

« La Regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati e informazioni »; dice il primo periodo. È un'attribuzione di competenza che scaturisce dalla norma costituzionale.

Ora, da un'attribuzione di competenza, che è un'innovazione rispetto agli altri statuti, si scende poi non nel regolamento, non nella circolare, ma nel pettegolezzo: « Gli uf-

fici stessi sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite ».

È evidente che, se si attribuisce alla Regione la competenza di prendere visione delle operazioni di accertamento, gli uffici non hanno nulla da riferire; perchè prendere visione, se non erro, significa leggere, prendere atto degli accertamenti.

Pertanto, data un'attribuzione di competenza che scaturisce dalla norma costituzionale, dire che l'ufficio deve fornire informazioni, significa, sostanzialmente, dire una sciocchezza. Ed è anche una locuzione veramente antipatica. Se l'ufficio venisse meno all'assolvimento di un'attività attribuita alla Regione con norma costituzionale verrebbe meno alla sua funzione e il funzionario risponderrebbe di mancanza ai suoi doveri di ufficio.

Ci sembra grave che nella norma costituzionale sia prevista una situazione del genere. Il relatore afferma che la norma legislativa deve essere generale ed astratta e poi difende egli stesso questa norma. « Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite ». Mi sembra che tutto ciò rappresenti un non senso e pertanto l'emendamento che abbiamo proposto si impone all'attenzione dell'Assemblea. A meno che si voglia continuare ad andare avanti così, dato che abbiamo già visto degli errori di grammatica, abbiamo visto degli anacoluti, abbiamo visto quei *monstra* di cui parlava l'onorevole Ministro nella sua esposizione a questa Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , *relatore*. Qui è data facoltà alla Regione di fornire agli uffici tributari dello Stato dati e informazioni. Ed è logico, una volta fornite le informazioni, che si voglia conoscerne i risultati, che si voglia sapere a che cosa sono servite, quale uso se n'è fatto; non c'è niente di più. Mi sembra, pertanto, che la norma non sia così aberrante, come dice il senatore Nencioni,

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non vi è nulla da aggiungere a quanto detto dall'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dai senatori Turchi ed altri. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 53. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 54.

G E N C O . *Segretario*:

Art. 54.

Allo scopo di adeguare le finanze delle provincie e dei comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato dai senatori Turchi, Ferretti e Nencioni un emendamento tendente a sostituire le parole « può assegnare » con l'altra « assegna ».

B A R B A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R B A R O . Io non prendo sul serio, come ho già detto, questo disegno di legge, tanto che sarei indotto a non parlare, perchè mi pare una cosa poco commendabile e poco seria ed allora è meglio lasciarlo approvare così, come si usa fare da parecchi giorni...

Insomma, non ho mai veduto, nei molti anni, circa 28, in cui ho avuto e ho l'onore di essere rappresentante politico italiano, una legge redatta, congegnata ed approvata poi così!

N E N C I O N I . Non abbiamo mai visto neanche un Governo così!

B A R B A R O . Ad ogni modo, questa discussione mi ricorda una cosa un po' comica e quindi da ridere, il testamento di Pulcinella, in cui si mettevano le cifre così come venivano, alla carlona. E quando il notaio domandò dove fossero depositate le somme indicate, il povero Pulcinella ebbe a dire melanconicamente: « Stavo pensando proprio a quello »!

Si è parlato, in altri articoli, di finanziamenti, che possono essere fatti, nella forma di contributi — e il senatore Crollanza a questo proposito ha fatto un'osservazione giustissima, dicendo che sarebbero stati stanziamenti e non contributi — ma non si sa come si debbano reperire questi fondi; non se ne sa proprio niente!

In altre occasioni, in quest'alta Assemblea, io dicevo che fintanto che le Regioni sono state quattro, si sono trovati sempre i contribuenti delle zone non trasformate in Regioni, che hanno contribuito al pagamento di questi fondi detti di solidarietà nazionale, ma quando fossero, malauguratamente, fatte tutte le Regioni, chi pagherebbe? E dire che vi è una precisa e tassativa prescrizione della Costituzione, in base alla quale occorre che ogni legge abbia la sua completa copertura! Tutti conosciamo questa norma, non ce la siamo affatto dimenticata; ma oggi, o meglio in questi giorni, non si bada a niente pur di approvare a tutti i costi entro il termine fatale, a tutti i costi ripeto, anche a costo di essere grossolanamente illogici, anche a costo di disonorare la gloriosa tradizione giuridica di Roma, che è veramente millenaria. Ora, come si fa a negare questo doveroso e necessario contributo ai Comuni ed alle Provincie? L'emendamento quindi è più che logico, ed alla Regione deve esser fatto obbligo, non deve essere soltanto concessa facoltà, di assegnare siffatti contributi, ad evitare che Provincie e Comuni rischino di rimanere all'asciutto.

La Regione non deve poter fare tutto quello che vuole! Del resto, onorevoli colleghi,

moltiplicate per venti queste prospettive e avrete l'idea ben chiara del caos che si determinerà quando (Dio non voglia!) sarà attuato l'infelice sistema regionale, che non mi stancherò mai di dichiarare e di considerare un vero disastro di carattere nazionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , *relatore*. La maggioranza della Commissione ha già espresso il suo parere in sede di riunione di Commissione, ritenendo che debba trattarsi di una facoltà e non di un obbligo, per le Regioni, l'assegnare annualmente ai Comuni e alle Provincie talune quote delle entrate regionali. Infatti i contributi debbono essere dati preferibilmente a quei Comuni e a quelle Provincie che si trovano in condizioni di necessità. Supponiamo che taluni Comuni versino in stato di necessità, ed abbiano bisogno di integrazione per poter assolvere alle loro funzioni, mentre altri chiudano il loro bilancio in pareggio o quasi; è evidente che una quota delle entrate regionali sarà preferibilmente assegnata ai primi, piuttosto che ai secondi.

Non è quindi opportuno far obbligo alla Regione di assegnare a tutti i Comuni dei contributi. È più conveniente invece che si tratti soltanto di una facoltà. È per questo che si preferisce il testo approvato dalla Camera dei deputati.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dei senatori Turchi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 54. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , Segretario:

Art. 55.

Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:

- 1) le foreste;
- 2) le miniere e le acque minerali e termali;
- 3) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.

(È approvato).

Art. 56.

Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

(È approvato).

Art. 57.

Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli articoli 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla Regione.

(È approvato).

TITOLO V.

CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 58.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti

da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

(È approvato).

TITOLO VI.

ENTI LOCALI

Art. 59.

Le provincie ed i comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Le provincie ed i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.

Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

(È approvato).

Art. 60.

Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.

(È approvato).

TITOLO VII.

RAPPORTI TRA STATO E REGIONI

Art. 61.

È istituito, nella Regione, un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Mi-

nistro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri.

(È approvato).

Art. 62.

Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:

1) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;

2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle provincie e dei comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive amministrazioni;

3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.

Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonchè copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.

P R E S I D E N T E . I senatori Turchi, Ferretti e Nencioni hanno presentato uno emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma le parole: « e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive amministrazioni ». Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

N E N C I O N I . Rinunciamo allo svolgimento di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , relatore. La Commissione è contraria.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Anche il Governo è contrario

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo dei senatori Turchi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 62. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prima di passare al titolo VIII, procediamo all'esame dell'articolo 2 che era stato accantonato.

Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Art. 2.

La Regione comprende i territori delle attuali provincie di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Turchi, Ferretti e Nencioni hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole « i territori delle attuali » con le altre « il territorio delle ».

Inoltre i senatori Franza, Barbaro, Crollanza, Ferretti, Moltisanti, Nencioni e Turchi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo il primo comma il seguente: « Il presente Statuto si intende esteso alla zona territoriale posta al di qua del confine fra la Jugoslavia e l'ex Territorio libero di Trieste ed entrerà in vigore il giorno stesso in cui se ne attuerà la reintegrazione ».

Il senatore Franza ha facoltà di svolgerli.

F R A N Z A . Non dovrò spendere molte parole per illustrare la portata di questi emendamenti. Potrei dire che vi sono ragioni fondamentali di ordine anche morale che impongono alla nostra coscienza di considerare con mente italiana questi emendamenti; ma non dirò questo, perchè certo è evidente che nella coscienza di ciascuno di noi è presente il problema della zona B.

Il primo degli emendamenti da noi proposti è integrativo del primo comma dell'articolo 2. Abbiamo già detto che con la prima parte dell'articolo 2 si viene a dare una considerazione di definitività, di stabilità, di permanenza al territorio della zona A. Abbiamo detto che questa Regione, configurata nei suoi confini territoriali, entrerà a far parte della Nazione italiana come entità a sè, avulsa dal restante territorio, quello della zona B. Abbiamo detto che questo poteva costituire un pregiudizio definitivo per le nostre rivendicazioni sulla zona B sempre avanzate e sostenute da tutti i Governi della Nazione italiana.

Ma vi è una ragione fondamentale a sostegno di questo emendamento. L'Italia, onorevoli colleghi, non ha mai rinunciato alla sovranità sulla zona B, anzi non ha mai perduto la sovranità su quella zona. Questo principio è sancito proprio nel « diktat », negli allegati al trattato di pace, nel punto in cui si crea il territorio libero di Trieste e si regolano i rapporti tra l'Italia e la Jugoslavia.

Nella sezione III, allorchè si parla del territorio libero di Trieste, è detto tra l'altro: « La sovranità italiana sulla zona costituente il territorio libero di Trieste, così come esso è sopra definito, cesserà con l'entrata in vigore del presente trattato ». E poi nell'articolo 3 si legge: « Dal momento in cui la sovranità italiana sulla predetta zona avrà cessato di esistere, il territorio libero di Trieste sarà governato in conformità di uno strumento per il regime provvisorio... ». E nell'articolo 4: « Il territorio libero di Trieste non sarà considerato come territorio ceduto ai sensi dell'articolo 19 dell'allegato XIV del presente trattato ».

Questa parte dal trattato di pace relativa al territorio libero di Trieste, onorevoli colleghi, va messa in relazione al regolamento

previsto nel *memorandum* d'intesa tra i Governi d'Italia e del Regno Unito e principalmente alle premesse del *memorandum* stesso. Nell'articolo 1 è detto: « In vista del fatto che è stata constatata l'impossibilità di tradurre in atto le clausole del trattato di pace con l'Italia relative al territorio libero di Trieste, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti, eccetera ».

È evidente che la sovranità dell'Italia sul territorio libero di Trieste, zona B, veniva a cessare con l'attuazione delle clausole del Trattato circa il regolamento del territorio libero di Trieste. Il riconoscimento dell'impossibilità di un qualsiasi regolamento sulla base di Trattato di pace fa permanere una situazione di sovranità, e quindi di rapporti di diritto, fra l'Italia e la zona B del territorio libero di Trieste. È allora evidente che, prendendo in considerazione con legge costituzionale la zona A, non possiamo fare a meno di considerare anche la zona B, come affermazione di principio. È un'affermazione di principio che viene a ribadire una situazione di diritto preesistente e consolida una situazione che noi potremmo ledere qualora dovessimo omettere una presa di atto di questa importanza nel testo del presente disegno di legge.

È evidente che noi non possiamo mostrare di dimenticare un problema di tanta importanza; ed allora la cautissima dizione da noi scelta — consistente nella formulazione: « Il presente Statuto si intende esteso alla zona territoriale posta al di qua del confine fra la Jugoslavia e l'ex territorio libero di Trieste ed entrerà in vigore il giorno stesso in cui se ne attuerà la reintegrazione » — consente di riaffermare un diritto al quale l'Italia certamente non può rinunciare. Temo che la rinuncia sarebbe implicita se l'Assemblea dovesse respingere questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento soppressivo della paro-

la « attuali » perchè ritiene che l'eliminazione di quest'aggettivo avrebbe un effetto negativo ai fini che, con noi, si propongono gli stessi onorevoli presentatori.

Si è infatti concordi nella volontà di ricercare una formulazione che non implichi innovazioni di sorta su piano internazionale e che, rimanendo nell'ambito dell'ordinamento amministrativo interno del nostro Paese, nulla pregiudichi circa le aspirazioni dei connazionali della zona B, da noi condivise.

Il termine « attuali » significa che lo Statuto in esame riguarda la situazione territoriale contingente di quelle provincie, e presuppone che le norme in esso contenute verranno estese con legge costituzionale, come previsto dal primo comma dell'articolo 63, all'intero territorio delle provincie stesse, (che per noi rimangono quelle tradizionali sulle quali intendiamo conservati i nostri diritti di sovranità), quando se ne attuerà l'auspicata reintegrazione.

Sopprimere l'aggettivo « attuali » sembrerebbe quasi voler significare che, ad esempio, la provincia di Gorizia si intende per noi limitata al territorio al quale in effetti, di necessità, verrà ora ad applicarsi il presente Statuto.

La formulazione adottata dalla Camera lascia inoltre aperta per il Friuli la possibilità della creazione, in un avvenire più o meno prossimo, secondo la volontà delle popolazioni interessate, della provincia di Pordenone al cui territorio potrà estendersi, sempre con legge costituzionale, l'ordinamento previsto per il territorio dell'attuale provincia di Udine.

Anche per il territorio di Trieste appare opportuna la formulazione adottata dalla Camera con riferimento ai comuni che lo compongono, cioè all'ordinamento amministrativo interno, mentre la formulazione proposta nell'emendamento aggiuntivo fa esplicito riferimento ai confini della Jugoslava e dell'ex territorio libero di Trieste, cioè a termini che implicano considerazioni di carattere internazionale, che noi ci studiamo attentamente di evitare.

Per tali motivi, si esprime parere contrario all'accoglimento sia dell'emendamento soppressivo, sia di quello aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ministro Medici ad esprimere l'avviso del Governo.

M E D I C I , *Ministro senza portafoglio.* Il Governo conferma che questo disegno di legge è atto di politica interna che non ha, e non può avere, alcuna influenza sui trattati e sugli accordi internazionali.

Per queste ragioni il Governo è contrario agli emendamenti proposti.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo del disegno di legge, che noi abbiamo accantonato perchè avremmo voluto collocarlo in una delle disposizioni finali del disegno di legge stesso, affinchè avesse, come bene ha detto il collega Franza, un significato morale e facesse rivivere attraverso l'approvazione di una norma l'anelito di tutti gli italiani verso gli italiani della zona B, sarà ora approvato. Ma nel loro freddo eloquio sia il Governo sia il relatore di maggioranza hanno fatto comprendere come questo problema, che è un problema non di carattere amministrativo ma un problema squisitamente politico, non sia sentito, perchè sostenere che attraverso una norma costituzionale che crea una Regione a statuto speciale, cioè un'entità costituzionale avente una precisa delimitazione di territorio, attraverso questa dizione perplessa non si rende definitivo nei confronti della comunità internazionale un confine che noi non vogliamo che sia tale, significa non sentire questo problema, non rendersene conto.

Se non fossimo a questa tarda ora, leggerei ciò che in questi giorni la stampa slava di Trieste e la stampa jugoslava vanno diffondendo, con un coro di voci all'unisono che esultano per la creazione della Regione, all'unisono con il Partito comunista italiano e con il Partito socialista. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Ripeto, queste note della stampa slava sono all'unisono con le note che si leggono sui giornali di sinistra.

Definitività: e in questo modo si segna un confine con una entità costituzionale. Ecco perchè era necessario, sia pure nell'atto costitutivo di questa Regione, che non si segnasse un confine, che non si venisse meno alle aspettative di tutti i nostri fratelli che sono stranieri in Patria, oltre una cortina che non vogliamo delimitata. Il fatto che ci si nasconda dietro un atto puramente amministrativo e che si dica che sia puramente amministrativa una deliberazione che crea una Regione a statuto speciale non ci convince.

Non voglio ripetervi le ragioni per cui la Costituente pose quella norma costituzionale transitoria che ha un valore essenzialmente morale; è inutile che torniamo sull'argomento perchè è un argomento superato da una deliberazione di questa Assemblea. Ma una norma che non ripetesse la 10ª disposizione non andrebbe incontro a quell'anelito che deve scaturire da una norma di legge, verso i nostri fratelli oltre il Carso! Ecco perchè era necessario e doveroso che non si segnasse un confine e ciò rispondeva ad una esigenza morale più che politica. Questa la ragione del nostro atteggiamento di fronte a questa norma che ci viene negata per i soliti motivi: far presto! Approvare perchè vi è una ragione politica contingente! Si vendono i nostri valori tradizionali per una formula politica che ha la vita di un giorno.

S O L A R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O L A R I . Non accettiamo gli emendamenti proposti e desidero precisare che per la motivazione ci associamo alle dichiarazioni fatte or ora dal ministro Medici a nome del Governo.

N E N C I O N I . Evviva l'appalto!

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Turchi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dagli stessi senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 63.

G E N C O , Segretario:

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE TRANSITORIE E FINALI

Art. 63.

Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

Le disposizioni contenute nel Titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso sentita la Regione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Franza, Barbaro, Crollalanza, Ferretti, Moltisanti, Nencioni e Turchi, hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

” Ferma restando la procedura di revisione prevista dalla Costituzione, l'iniziativa per la modificazione del presente statuto, da attuarsi con legge costituzionale, appartiene anche al Consiglio regionale ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Franza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F R A N Z A . È la formula adottata negli altri statuti speciali: intendiamo che anche a questa Regione venga dato il diritto di proporre la revisione del proprio statuto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Faccio osservare che tale iniziativa è già prevista nell'articolo 26.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dei senatori Franza ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Turchi, Ferretti e Nencioni hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 63.

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, la ragione del nostro emendamento è molto chiara. Mentre prima, quando il senatore Franza ha detto che la formula da noi proposta era contenuta negli altri statuti, il relatore, all'unisono col Governo, ha dichiarato che questo fatto non ha importanza, adesso si dirà l'inverso, perchè la norma che proponiamo di sopprimere è già contenuta negli altri statuti. Ma tutti i trattatisti di diritto costituzionale sono perplessi di fronte a questo fenomeno. In uno statuto si prevede la possibilità di modificare norme con leggi ordinarie! Segue il punto esclamativo, ed è un punto esclamativo veramente di sorpresa da parte del trattatista.

I casi sono due. Se per una costellazione di norme costituzionali è prevista una determinata procedura di modifica, non si capisce come, attraverso una legge ordinaria, si

possano modificare le norme contenute nel Titolo IV.

P A G N I , *relatore*. Ma la norma è anche negli altri statuti.

N E N C I O N I . Ma anche quello che proponevamo noi prima è contenuto negli altri statuti! Qui veramente giochiamo al gioco delle tre carte! Qui non s'impiega l'intelletto nell'esame di un disegno di legge: tenete almeno una linea di difesa di questo vostro atteggiamento, tenete una linea più seria e non dite la stessa frase per sostenere tesi contrarie.

La norma di cui parlo non ha senso alcuno. Si modifichi la Costituzione, si dica all'articolo 116 che per la materia finanziaria si può provvedere con leggi ordinarie. Ma quando l'articolo 116 della Costituzione dispone che lo statuto si deve adottare con legge costituzionale, quando poi esiste un gruppo di norme che stabilisce che certe modifiche si possono fare con legge ordinaria, allora ci pare che qui siamo veramente al giuoco delle tre carte. Si può compatire che esista negli altri statuti, che d'altra parte con legge ordinaria non si sono mai modificati, ma gli altri statuti, onorevoli colleghi, dovevano essere rivisti, dovevano essere coordinati, dovevano essere messi in armonia con la Carta costituzionale.

Il presidente Azzariti, prendendo possesso della sua carica alla Corte costituzionale, sentì il dovere di affermare: « noi ci siamo messi le mani nei capelli in questa selva selvaggia di norme che si accavallano tanto che la Corte ha compilato un decalogo dei principi ai quali si dovrà attenere di volta in volta ».

Il fatto che una legge ordinaria modifichi una legge costituzionale è una frattura del sistema. A questo punto, insieme agli errori di grammatica, di sintassi, agli anacoluti, alle espressioni metagiuridiche, mettiamo anche una novità di carattere costituzionale, cioè che le norme costituzionali, rigide, possono essere modificate da una norma della legge ordinaria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P A G N I , *relatore*. Mi scuso con gli onorevoli colleghi per il mio scatto di impazienza; in effetti qui, per quanto riguarda il titolo quarto, è evidente che la legge costituzionale conferisce alla Regione la facoltà di legiferare su questo argomento; ma poi, le variazioni che riguardano, ad esempio i tributi che vengono imposti dalla Regione, sono questioni di ordinaria Amministrazione, e restano di competenza normale.

Le variazioni del patrimonio regionale non hanno bisogno di legge costituzionale (in nessuno Statuto regionale si prevede questo), ma debbono avvenire con legge ordinaria. Sarebbe assurdo infatti che fosse necessario fare una legge costituzionale per la vendita, ad esempio, di un appezzamento di terreno demaniale.

Mi sono permesso di interrompere l'intervento del senatore Nencioni perchè mai, per ciò che riguarda variazioni al demanio regionale, si è richiesta una legge costituzionale. Per queste ragioni mi dichiaro contrario all'emendamento.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dai senatori Turchi, Ferretti e Nencioni al secondo comma dell'articolo 63. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 63. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 64.

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diver-

samente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.

(È approvato).

Art. 65.

Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

(È approvato).

Art. 66.

Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'articolo 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.

Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.

La Regione e la provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici.

I comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'articolo 11.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Turchi, Ferretti e Nencioni hanno presentato un emendamento principale e uno subordinato. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

« *Sopprimere l'articolo* »;

« *In via subordinata, sostituire il testo dell'articolo con il seguente*:

" Entro il termine di 180 giorni dalla prima elezione del Consiglio regionale saranno sentite, mediante *referendum*, le popolazioni dei Comuni attualmente compresi nei territori rispettivamente soggetti alla giurisdizione del Tribunale di Pordenone, con la giunta dei comuni di Erto-Casso e Cimolais e del Tribunale di Tolmezzo, ai fini della istituzione di circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

La Regione e la Provincia decentreranno nei circondari costituiti i loro uffici.

I Comuni di detti circondari potranno costituirsi in consorzi generali per esercitare funzioni delegate " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Franza ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

F R A N Z A . Abbiamo chiarito più volte il nostro pensiero a questo proposito.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Garlato. Ne ha facoltà.

G A R L A T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non era invero mia intenzione di intervenire in questo dibattito, ma i vari emendamenti presentati a questo articolo 66 e l'atteggiamento assunto dal mio collega friulano, senatore Tessitori, con la presentazione del suo ordine del giorno e con la contemporanea proposta dell'emendamento soppressivo di questo articolo 66, mi hanno posto in un certo imbarazzo e mi costringono a fare alcune brevi dichiarazioni, anche se il collega Tessitori, in un secondo momento, ha ritenuto di ritirare e l'ordine del giorno e l'emendamento soppressivo.

È nota la mia posizione nei riguardi dell'istituzione della provincia di Pordenone. Mi sia consentito ricordare che dal 1946 al 1956 io ricopersi la carica di Sindaco di Pordenone; ed è stata in modo particolare que-

sta decennale esperienza di amministrazione locale che mi ha reso convinto della necessità assoluta di un'articolazione amministrativa della provincia di Udine, articolazione che, concedendo l'autonomia a tutta la zona posta sulla destra del fiume Tagliamento e gravitante su Pordenone, valesse ad eliminare i gravi inconvenienti che oggi si lamentano, e per l'eccessiva vastità territoriale (7300 chilometri quadrati), e per il gran numero dei Comuni (187), in vista, soprattutto, di rendere più efficace e più pronta la prestazione dei pubblici servizi, sia sulla destra che sulla sinistra Tagliamento.

Perciò, nell'ormai lontano novembre 1956, io allora deputato, presentai alla Camera una proposta di legge per l'istituzione della provincia « destra Tagliamento » con capitale Pordenone, mentre analoga proposta veniva presentata dal senatore Tomè a questo ramo del Parlamento.

Il provvedimento venne esaminato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, la quale — se non erro — espresse parere favorevole; ma l'*iter* parlamentare si arrestò a questo punto, mentre alla Camera dei deputati non ebbe neppure inizio.

Il motivo di questo arresto va ricercato nel fatto che nel frattempo si erano manifestate, in varie parti d'Italia, numerose altre iniziative più o meno giustificate, ma che preoccuparono giustamente Parlamento e Governo.

Noi stessi, presentatori della proposta per la provincia di Pordenone, ritenemmo responsabilmente di dover accantonare il problema, riservandoci, però, di risollevarlo nel momento in cui venisse sul tappeto il più importante problema della istituzione della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, nel cui territorio la destra Tagliamento ricade. Ciò che facemmo non appena l'attuale Governo incluse nel suo programma immediato l'attuazione di tale Regione, ed in modo particolare durante la discussione dei relativi disegni di legge alla Camera dei deputati.

Perchè, onorevoli colleghi, ci battemmo con accanimento per ottenere che l'istituzione della provincia di Pordenone venisse attuata contemporaneamente all'approvazio-

ne dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, ed anzi venisse inserita in detto Statuto?

Perchè ai validissimi motivi che ci avevano indotto a presentare a suo tempo la nostra proposta di legge se ne aggiungeva un altro molto importante, cioè l'esigenza di non far nascere il nuovo Ente regione con quel paradossale squilibrio territoriale, che pone a fianco dell'enorme provincia di Udine la mutilata provincia di Gorizia e il piccolo territorio di Trieste.

Ritenevamo, tra l'altro, di isolare in tal modo l'iniziativa di Pordenone da tutte le altre iniziative per nuove provincie, nessuna delle quali avrebbe potuto presentare una posizione analoga, nè avrebbe, quindi, potuto invocare come precedente il caso di Pordenone.

Purtroppo non riuscimmo ad avere la provincia!

Debbo ricordare, per inciso, che alla Camera dei deputati malauguratamente non c'è alcun rappresentante democristiano della destra Tagliamento. E l'emendamento presentato dal Partito socialista italiano che proponeva l'istituzione della provincia di Pordenone previa consultazione delle popolazioni interessate, e che corrispondeva ad una precisa proposta da me avanzata nel corso delle trattative di corridoio, venne respinto per pochissimi voti: sarebbe bastato lo spostamento di soli 13 voti da uno schieramento all'altro perchè esso venisse approvato!

Non abbiamo avuto la Provincia, è vero: ma abbiamo avuto un chiaro riconoscimento della validità della nostra richiesta, attraverso l'istituzione di un circondario, comprendente tutti i 51 Comuni della destra Tagliamento, che dovranno costituirsi in Consorzio obbligatorio. È il circondario previsto dall'articolo 66 del provvedimento che stiamo discutendo; circondario con ampie deleghe e con molti uffici autonomi, che equivale a poco meno di una Provincia.

E qui vorrei rivolgermi in modo particolare all'amico Tessitori, desiderando anzitutto ringraziarlo per aver espresso ufficialmente anche in quest'Aula — così come ebbe a fare in ripetute occasioni nel nostro Friu-

li — il proprio pensiero, concorde col nostro, circa la necessità di istituire la provincia di Pordenone.

Ma, dopo averlo per ciò ringraziato, debbo dirgli francamente che dissento dal suo atteggiamento quando, contemporaneamente alla presentazione dell'ordine del giorno che impegnerebbe il Governo a presentare, entro sei mesi dalla prima convocazione del Consiglio regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, il disegno di legge per l'istituzione della provincia di Pordenone, egli propone un emendamento soppressivo dell'articolo 66.

Onorevole Tessitori, accettando questa impostazione, noi dovremmo oggi rinunciare ad una cosa certa, se pur non pienamente rispondente alle nostre aspirazioni, qual è il circondario previsto dall'articolo 66, in cambio di una vaga speranza fondata su di un ordine del giorno che può avere, sì, un alto significato come affermazione di principio, ma che non ha alcun valore concreto come realizzazione. Altra cosa sarebbe se, a fianco dell'emendamento soppressivo dell'articolo 66, ci fosse un altro emendamento, aggiuntivo questo, che istituisse fin d'ora la provincia di Pordenone: se queste fossero le proposte dell'onorevole Tessitori noi le appreveremmo con entusiasmo, perchè risponderrebbero pienamente ai nostri desideri.

Si potrebbe chiedermi a questo punto perchè non mi faccia io stesso promotore di un tale emendamento aggiuntivo; ma qui, onorevoli colleghi, interviene un'altra seria considerazione. Non dobbiamo dimenticare che l'attuale legislatura volge ormai alla fine e che questa legge costituzionale deve passare ad una seconda lettura nei due rami del Parlamento. È certo che qualunque, anche minimo, emendamento che il Senato appettasse a questo provvedimento lo rinvierebbe alla Camera, spostando il termine della seconda lettura al di là della durata della legislatura, facendo quindi decadere il provvedimento prima della sua definitiva approvazione.

Ora, onorevoli colleghi, a me preme dichiarare che noi riteniamo l'attuazione della Regione preminente nei confronti di quella della nuova Provincia; e pertanto non inten-

diamo proporre alcun emendamento, per non correre il pericolo di perdere tutto, accontentandoci intanto di sperimentare il nuovo circondario, senza tuttavia rinunciare per nulla alla nostra aspirazione principale: la Provincia!

Il mio dissenso col collega Tessitori si concreterebbe, pertanto, in un voto contrario al suo emendamento soppressivo dell'articolo 66, qualora egli non lo avesse ritirato: voto contrario che naturalmente esprimerò anche di fronte ad analoga proposta di qualsiasi altro collega.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

P A G N I , relatore. Mi dichiaro contrario agli emendamenti del senatore Turchi.

Avendo la parola, desidero dare atto al senatore Garlato della coerenza del suo atteggiamento, che del resto traspare dalle parole che egli ha ora pronunciato. Effettivamente l'istituzione del circondario di Pordenone, col relativo Consorzio obbligatorio di Comuni, rappresenta una soluzione di compromesso, che si è trovata per conciliare opposte esigenze locali. Noi dobbiamo rendere omaggio allo spirito conciliativo delle benemerite popolazioni di Udine e Pordenone. Un emendamento su questo argomento turberebbe l'equilibrio, che si è raggiunto col testo sottoposto al nostro esame.

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo è contrario agli emendamenti del senatore Turchi, per le ragioni già sviluppate e illustrate dal Ministro in sede di conclusione della discussione generale.

P R E S I D E N T E Metto ai voti lo emendamento dei senatori Turchi ed altri, tendente a sopprimere l'articolo 66.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento subordinato, presentato dagli stessi senatori Turchi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 66. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67.

G E N C O , Segretario:

Art. 67.

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai comuni, dalle provincie e dagli uffici dello Stato.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.

I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.

P R E S I D E N T E . A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 68.

G E N C O , Segretario:

Art. 68.

Con legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall'articolo 67.

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale.

Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della Regione si opera una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.

P R E S I D E N T E . I senatori Battaglia, Bergamasco, Venditti e Dardanelli hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma il seguente pe-

riodo: « Nessun dipendente può essere inquadrato in tali ruoli senza il suo consenso ».

Questo emendamento è stato ritirato. Metto pertanto ai voti l'articolo 68. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69.

G E N C O , Segretario:

Art. 69.

Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti nell'articolo 13.

Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.

Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformità dell'articolo 49.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 70.

G E N C O , Segretario:

Art. 70.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste — esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione — saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione. Al Commissario del Governo nella Regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe, per la gestione dei fon-

di di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.

Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63.

Il Commissario del Governo nella Regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una Commissione composta del Sindaco di Trieste, del Presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

Alla stessa Commissione il Commissario del Governo potrà chiedere pareri non vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste.

Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'Ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Al primo comma sopprimere le parole: " di amministrazione " ».

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI;

« Al primo comma, dopo le parole: " trasferiti alla Regione " aggiungere le altre: " purchè non inerenti alla tutela del gruppo etnico jugoslavo " ».

FRANZA, BARBARO, CROLLANZA, FERRETTI, MOLTISANTI, NENCIONI, TURCHI;

« Al secondo comma, aggiungere in fine le parole:

" Tale fondo non potrà essere destinato alle esigenze di cui alla legge 21 marzo 1958,

n. 298, cui dovrà essere provveduto separatamente » ».

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI;

« Sopprimere il quarto ed il quinto comma ».

TURCHI, FERRETTI, NENCIONI.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per illustrare questi emendamenti il senatore Franza. Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Uno solo di questi emendamenti illustrerò, signor Presidente. Finalmente siamo giunti alla fine e mi auguro che i colleghi ci vorranno dare atto del modo come è stata condotta questa nostra modesta battaglia. Gli emendamenti meritavano una più efficiente e particolareggiata esplicazione, ma noi abbiamo cercato — e speriamo di esserci riusciti — di essere al massimo chiari e compendiosi. Abbiamo voluto che le assunzioni essenziali fossero consacrate agli atti del Senato perchè rimanesse definita la nostra posizione rispetto a questo disegno di legge. Ora siamo all'ultimo scoglio che sarà certamente superato con un voto di maggioranza, ma si tratta di un problema fondamentale del quale ci siamo occupati in sede di articolo 3.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la nostra parte propose la soppressione del testo dell'articolo 3, il quale è compilato nel modo seguente: « Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali ».

Noi chiedemmo la soppressione dell'articolo 3 perchè ponemmo in luce un aspetto negativo di tale articolo, quale è quello della confusione tra le attribuzioni del Commissario del Governo, per quanto riguarda la tutela delle minoranze della Zona A del Territorio libero di Trieste, e quelle del Governo regionale relative alla tutela delle minoranze sottoposte alla tutela generica di cui

all'articolo 6 della Costituzione. Ma non avemmo, come per gli altri emendamenti, buona fortuna, e il nostro emendamento cadde.

Con l'emendamento proposto all'articolo 70 noi intendiamo apportare una precisazione nelle competenze del Commissario governativo e degli Organi regionali. Con l'articolo 70 si afferma che è di competenza del Commissario del Governo della Regione, il quale per le attribuzioni sulle minoranze della Zona A sostituisce il Commissario generale del Governo, tutto ciò che non è stato trasferito con questa legge costituzionale alla competenza dell'Organo regionale.

Con questa legge è stata trasferita all'Organo regionale, ad esempio, la potestà legislativa sulle istituzioni culturali, sulla viabilità, eccetera (articolo 4), sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sull'istruzione artigiana e professionale (articolo 5), su tutto ciò che riguarda le scuole materne, le scuole elementari, le scuole medie, eccetera (articolo 6), e la vigilanza per quanto riguarda i rapporti con gli Stati esteri per il traffico confinario della Regione e il porto di Trieste. Queste attribuzioni sono comuni e al Commissario del Governo, per quanto riguarda il territorio della Zona A, e agli Organi regionali, perchè con legge costituzionale questi poteri sono stati trasferiti alla Regione. Ed è evidente che la Regione, dovendo, in attuazione di questi compiti espressamente demandati, emanare una legislazione unitaria, dovrà regolare sia i rapporti delle minoranze slave delle provincie di Gorizia e di Udine, sia i rapporti delle minoranze dei comuni del territorio di Trieste con lo stesso metro di valutazione. Non potrà, nella stessa legge, fare un trattamento differenziato alle minoranze di Gorizia e Udine rispetto alle minoranze della Zona A, verso le quali la Regione è tenuta a fare un trattamento particolare per effetto del *Memorandum d'intesa*.

Ed allora si corre il rischio che tutti i vantaggi particolari riconosciuti alle minoranze del Territorio libero di Trieste vengano trasferiti alle vicinanze delle zone di Gorizia e di Udine, obbligatoriamente.

Noi non intendiamo ledere i diritti delle minoranze, ma si deve fare in modo che le minoranze di piccola entità, che vanno, sì, tutelate e sorrette, vengano assorbite nell'ambito della Nazione, in modo che non si crei una situazione di frattura permanente fra la Nazione e queste minoranze poste ai confini della Nazione.

Non bisogna operare negativamente nel consolidare certi privilegi delle minoranze perchè, operando in questo modo, si creano dei diaframmi e si approfondiscono i problemi che dividono il corpo intero della Nazione dalle minoranze di confine.

Ecco perchè alle piccole minoranze va fatto il trattamento di ordine generale previsto dall'articolo 6, cioè il trattamento comune a tutte le minoranze della Nazione italiana; ma diverso è il trattamento particolare di favore che va fatto alla minoranza slava del Territorio libero di Trieste, Zona A. Non è giusto, pertanto, trasferire alla Regione un potere di legislazione su tutte le minoranze della zona composita attribuita alla Regione, e trasferire quindi implicitamente anche questa tutela particolare delle minoranze della Zona A alle minoranze della zona di Gorizia e di Udine.

Per evitare questo; noi abbiamo proposto l'emendamento in oggetto, che modificherebbe il primo comma dell'articolo 70 in tal senso: « Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste — esclusi quelli spettanti al prefetto e quelli trasferiti alla Regione purchè non inerenti alla tutela del gruppo etnico jugoslavo — saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione ».

Con questo emendamento resta al Commissario del Governo il compito della tutela delle minoranze nella Zona A; resta invece alla Regione la tutela delle altre minoranze tutte, per le materie di cui agli articoli 4, 5, 6

e 47. Se questo emendamento non verrà accolto, purtroppo noi avremo sancito il diritto permanente del trattamento più favorevole per tutte le minoranze della Regione Friuli-Venezia Giulia. (*Approvazioni dalla destra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

P A G N I , relatore. A nome della Commissione ebbi già occasione di dire che i compiti di tutela delle minoranze, a norma dell'articolo 6 della Costituzione, rimangono principalmente affidati allo Stato. Quindi è il Governo della Repubblica, cui è demandata la tutela delle minoranze. Per quanto riguarda l'articolo 3 sono soltanto funzioni complementari quelle che svolge la Regione, per ciò che può essere di sua competenza. Non vedo quindi la necessità di includere questo inciso per stabilire una norma che è riconosciuta. Abbiamo infatti sempre affermato che il trattamento speciale fatto nel territorio di Trieste alle minoranze alloglotte non debba estendersi affatto al territorio di Gorizia e a quello di Udine, perchè non ci sono i necessari presupposti. La Commissione è anche contraria agli altri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ad esprimere l'avviso del Governo.

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sul problema delle minoranze il Governo ha già espresso chiaramente il suo pensiero. La Costituzione e le leggi dello Stato non avranno minor vigore ed efficacia che in ogni altra zona del territorio nazionale. Il Governo è contrario agli emendamenti.

N E N C I O N I . Quanta ingenuità!

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo al primo comma dei senatori Turchi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma dei senatori Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al secondo comma dei senatori Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo al quarto e al quinto comma dei senatori Turchi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 70. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la nostra opposizione al disegno di legge si ricollega anzitutto alla nostra avversione all'ordinamento regionale. È necessario aggiungere qualche parola in proposito perchè la polemica pro e contro le Regioni è divampata anche in questa sede, come era inevitabile.

Si sono invocati precedenti e testimonianze in un senso e nell'altro ed ancora una volta ci si sono rinfacciati reciprocamente i

cambiamenti di opinione. In particolare si è invocato contro di noi, oltre, s'intende, ad Einaudi, il pensiero di Cavour e dei suoi epigoni, di Carlo Farini e di Marco Minghetti; si sarebbe potuto continuare in tempi a noi più vicini e ricordare come, per una suggestiva coincidenza, quel grande servitore dello Stato unitario che fu Giolitti, rispondendo nel suo ultimo discorso alla Camera, il 26 giugno 1921, a De Gasperi, che due giorni prima aveva fatto il suo primo intervento al Parlamento italiano, non si rifiutasse di prendere in esame l'ordinamento regionale, una volta che fosse « ben chiaramente determinato quali attribuzioni si tolgono allo Stato per darle alle Regioni e quali attribuzioni anche si debbono togliere alle Provincie, perchè si tratta di servizi che è meglio concentrare in unità più vaste ». Infatti non basta citare testimonianze, ma occorre vedere anche come quegli uomini intendevano in concreto le autonomie regionali. Ma credo che la polemica retrospettiva non abbia ragion d'essere, nè nei nostri confronti nè in quelli altrui, perchè la questione non è di principio, nel senso che, per esempio, l'ordinamento regionale sia in astratto incompatibile con l'autorità dello Stato o con la tutela della libertà, ma è di valutazione politica; si pone in funzione dei tempi e delle situazioni che continuamente mutano. È pertanto perfettamente legittimo e comprensibile che in relazione a tali mutamenti si possa e si debba modificare il proprio punto di vista.

Personalmente vorrei dire qualcosa di più. Non è, come supponeva l'onorevole Tessitori, che noi proviamo per le Regioni una specie di odio insano, che siamo vittime di una intolleranza tale da farci insorgere al solo sentirle nominare. È vero il contrario. Per un certo modo di pensare storicistico che è in noi, l'amore profondo e la dedizione alla Patria italiana non ci vieta di sentire e di

amare la nostra piccola patria regionale, per la sua natura, per la sua arte, per la sua storia, che è assurta a volte a dignità di storia nazionale, per i suoi costumi, perfino per il suo linguaggio. Così come sentiamo ed amiamo la città ed il Paese natale. Per esempio, siamo molto più vicini sentimentalmente alla costruzione storica della Svizzera, coi suoi vecchi Cantoni, che non all'organizzazione provinciale o dipartimentale della Francia, nata dal razionalismo illuministico della Rivoluzione e divenuta poi subito strumento di tirannia nelle mani di un despota.

Potremo anche riconoscere nelle Regioni uno di quei corpo intermedi che, svolgendo una saggia opera di amministrazione decentrata, efficacemente collaborano, secondo un'autorevole dottrina, al buon equilibrio generale del sistema e alla difesa della libertà, nè siamo ciechi di fronte all'esigenza di una savia e razionale riforma che renda agli organi periferici, elettivi e non elettivi, molti compiti che ora inutilmente e dannosamente fanno capo al centro.

Ma sfortunatamente non è possibile nell'Italia di oggi immaginare le Regioni o almeno la maggior parte di esse sotto questa luce. Non è facile, nelle nostre condizioni, pensare alle Assemblee regionali come a pacifiche riunioni di cittadini che serenamente discutono e decidono delle proprie cose, in piena autonomia, secondo il costume svizzero. È più facile vederle come Assemblee travagliate dallo spirito di parte, secondo il modello palermitano, inclini a subordinare la buona amministrazione alle esigenze imperiose della politica, il che è già di per sé inconveniente grave in ogni sede, ma diventa gravissimo in sede regionale, dove, per l'importanza e le caratteristiche stesse dell'istituto, per la vasta potestà normativa che gli è conferita, il passaggio da ente amministrativo a centro di potere politico, a « strumento di potere politico » — se non sbaglio questa definizione è stata data l'altro giorno dal senatore Mariotti al Comitato centrale del suo Partito — diventa una conseguenza quasi inevitabile.

Pare dunque a noi, a parte ogni altra considerazione (e ve ne sarebbero molte, ma mi limito a questa che tutte le sovrasta), che la

creazione in Italia di venti Regioni e di venti governi regionali non potrebbe, ripeto, nelle condizioni di oggi, che accrescere le difficoltà ed aumentare i pericoli. Non tanto i pericoli per l'unità, nel senso di una reviviscenza di tendenze particolaristiche, poiché è vero che l'unità ha superato la prova tremenda di due grandi guerre, l'una delle quali perduta, ma per la tranquillità e la stabilità delle nostre libere istituzioni.

Nè vale osservare in contrario, come è stato fatto, che in Italia, pur non esistendo le Regioni, c'è stata la marcia su Roma. L'argomento dimostra soltanto che un regime libero può crollare in ogni caso, qualunque sia la sua costituzione, quando un movimento deciso a violentemente travolgerlo incontra una debolezza o addirittura una carenza nei poteri dello Stato. In Germania la Repubblica di Weimar, che aveva una Costituzione confederale, è crollata in un lasso di tempo ancora più breve.

Ma è incontestabile che la minaccia diventa ben più grave quando agisce non solo in senso verticale, ma anche, per così dire, in senso orizzontale, quando il movimento eversivo controlla e si appoggia ad una Regione o a un gruppo di Regioni, quando nel territorio nazionale esiste potenzialmente una Vandea.

Non posso quindi che far mie le parole del senatore Tessitori, pur traendone diverse conclusioni, quando osservava che il Partito comunista professa una concezione dello Stato differente e opposta alla nostra e raccoglie i consensi di larghe masse, soprattutto nelle Regioni poste a cavallo della linea gotica, sicchè detto Partito è divenuto del regionalismo acceso fautore. Io non so se anche questi siano preconcetti o sogni di una fantasia malata di antiregionalismo, ma credo di no, e vorrei offrirne una prova.

Perchè mai la Democrazia cristiana, e dico la Democrazia Cristiana, non l'onorevole Scelba o l'onorevole Gonella, ma la Democrazia Cristiana nei suoi uomini e nei suoi organi ufficiali e responsabili, quali la Direzione del Partito, tanto si affanna a chiedere in questi mesi, in questi giorni, al Partito socialista un più netto e generale impegno circa i futuri governi regionali? Tanto che

la risoluzione di recente approvata dalla Direzione dice: « centri di potere importanti come quelli costituiti dalle Regioni (sono) inconcepibili al di fuori di uno stretto e coerente collegamento con la politica generale del Governo ».

La Democrazia Cristiana non ha certo preteso impegni del genere quando ha accolto i socialisti nella maggioranza, ed ha lasciato felicemente sussistere le Giunte socialcomuniste in tutte le provincie e in tutti i comuni.

Segno, dunque, che, a suo stesso giudizio, la decisione è questa volta incompatibilmente più grave e foriera di ben maggiori pericoli. Questo mi par chiaro anche se poi gli impegni che si andrebbero ad assumere sono per natura loro transeunti, e le combinazioni di Governo, e le concordanze tra Governo nazionale e governi regionali, sono soggette alle alterne sorti della politica, mentre l'ordinamento regionale, una volta attuato, resta.

In tale quadro, pur con le sue particolari caratteristiche, si pone per noi anche il problema dell'istituenda Regione Friuli-Venezia Giulia. A parte le ragioni di carattere costituzionale, derivanti dalla X disposizione transitoria, che prevedeva per questa Regione in un primo tempo lo Statuto ordinario — ragioni qui già ampiamente illustrate — debbo dire che la nuova Regione, così come è stata concepita, non fa appello nemmeno al nostro senso storicistico, essendo un vero e proprio coacervo di elementi disparati.

Manca in questo caso quella che si potrebbe definire la coscienza regionale, che potrebbe ben sussistere per una parte, per Udine e il suo territorio, ma non sussiste per il tutto. Diversità di storia, differenze psicologiche, squilibri demografici e discordanze economiche rendono difficilmente assimilabili tra loro le varie provincie. Nè pensiamo di attribuire tanta discordia ad un deterioro campanilismo, poichè è grande il rispetto che abbiamo per le nobili popolazioni di quelle terre, ma ne vediamo l'origine nella situazione obiettiva, nella scelta dei fatti, sicchè vi è da temere che il nuovo ordinamento, lungi dal comporre la discordia, non abbia ad esasperarla.

Tali divergenze non hanno mancato di riflettersi nelle diverse proposte di legge da cui è scaturita la presente. Alcune volevano il capoluogo regionale a Trieste, massimo centro demografico ed economico della futura Regione, altri ad Udine, per diritti geografici e storici e per essere alla testa della provincia che avrà la maggioranza assoluta nella futura assemblea.

Alcune delle proposte prevedevano lo stralcio del territorio di Pordenone dalla provincia di Udine e l'erezione di una nuova provincia alla destra del Tagliamento; altri volevano lasciar le cose come stanno; altri ancora pretendevano di unificare le provincie di Udine e di Gorizia.

Un'eco di tali divergenze si ritrova nell'articolo 34, primo comma, dove è prevista, con norma veramente singolare, la possibile dislocazione di assessorati in località diverse dal capoluogo.

Come si vede, le idee non erano e non sono affatto chiare circa il modo di assicurare il migliore assetto amministrativo a quelle popolazioni, e un maggiore approfondimento non sarebbe stato superfluo.

Vi è poi un altro serio motivo di perplessità. L'onorevole Ministro ci ha assicurato che una legge interna non può spiegare effetti giuridici nei rapporti internazionali, ma non è altrettanto certo che essa non possa fornire ragione o pretesto ad una diversa interpretazione dei rapporti stessi. Siamo ben certi che la scomparsa del regime particolare vigente a Trieste, l'assimilazione del suo territorio ad una provincia comune, il passaggio della tutela della minoranza slava dallo Stato alla Regione non implicino, sia pure per interpretazione malevola, l'accettazione da parte del Parlamento italiano del Memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954, e, quindi, l'accettazione del confine e la rinuncia definitiva ad ogni parte della Zona B?

Non si tratta di resuscitare un nuovo nazionalismo o di accampare rivendicazioni del tutto fuori stagione; si tratta soltanto di non turbare volontariamente e senza necessità una situazione che lascia pur sempre aperto uno spiraglio alla speranza. Ad una speranza che è pienamente legittima, che ci è cara, che vuol significare soltanto

speranza in un avvenire più sereno, più disteso nei rapporti internazionali, che costituisce, anche così com'è, un conforto per noi e certo anche per le popolazioni italiane della Zona B. Sono rischi questi che non abbiamo il diritto di correre.

Altrettanto dicasi per quanto riguarda la salvaguardia delle caratteristiche storiche e culturali delle minoranze che il *Memorandum* limitava a Trieste, ma che per l'articolo 3 del disegno di legge viene ora estesa a tutta la Regione. Il *Memorandum* non fa riferimento alla generica tutela che l'articolo 6 della Costituzione assicura a tutte le minoranze linguistiche, ma a diritti molto più estesi, internazionalmente garantiti.

Ed allora ci si deve chiedere se proprio questi maggiori diritti accordati alle popolazioni di lingua slovena delle provincie di Udine e di Gorizia, da molto tempo assimilate a quelle italiane, non siano per dar vita, con l'ausilio di un'avveduta propaganda, a nuove esigenze, a nuove pretese, fino a far sorgere difficoltà e problemi lì dove prima tutti erano soddisfatti e regnavano pace e concordia.

Anche per l'assetto finanziario della nuova Regione ci sono motivi di preoccupazione, perchè i mezzi previsti dal disegno di legge possono, forse, essere sufficienti a fronteggiare l'onere delle funzioni normali della Regione, quali ad essa trasferite dallo Stato, ma non tengono conto della dilatazione della spesa che, secondo una generale e naturale tendenza, non mancherà di verificarsi a mano a mano che la Regione assumerà nuove iniziative, a sua valutazione discrezionale, come è nello spirito della nuova istituzione. E ciò significherà ulteriore aggravio, sia pure legislativamente consentito, per il bilancio dello Stato.

Onorevoli colleghi, dovrebbe essere chiaro che la nostra disapprovazione verso il disegno di legge, per i motivi suesposti ed anche meglio illustrati dai colleghi della mia parte che hanno precedentemente parlato, non poteva esimerci dal contribuire, per quanto potevamo, al miglioramento del testo legislativo, nella previsione che sarebbe stato, comunque, approvato dalla maggioranza.

Di qui gli emendamenti da noi presentati in ordine, soprattutto, alla migliore definizione ed alla limitazione della potestà legislativa della Regione; tali emendamenti sfortunatamente sono stati respinti. Il che da un lato ci rattrista, ma dall'altro ci toglie ogni residuo scrupolo a dare voto contrario al disegno di legge, non solo nei singoli articoli, ma anche nel suo complesso. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Massimo Lancellotti. Ne ha facoltà.

MASSIMO LANCELLOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il voto contrario che esprimo a nome dei colleghi di parte monarchica e mio personale afferma l'opposizione all'istituto regionale, fautore di discordie tra gli italiani, motivo di dissociazione dell'unità nazionale faticosamente raggiunta ma non interamente consolidata, e grave impaccio alla soluzione dei maggiori problemi sociali che richiedono la disponibilità di ingenti capitali, i quali saranno destinati, improduttivamente, all'istituzione e conduzione burocratica delle Regioni.

Confermiamo la validità delle tesi giuridiche e costituzionali addotte dai senatori di questo settore sia per condannare l'istituzione delle Regione Friuli-Venezia Giulia, sia per emendare la legge.

Consideriamo questa legge lesiva degli interessi della Nazione, perchè consente la lenta ma ostinata espansione slava nelle italianissime terre venete e crea uno stato di vulnerabilità sui confini orientali, proprio nel momento in cui si acuisce maggiormente la frattura fra Occidente ed Oriente. In questi giorni assistiamo con profonda amarezza a quanto avviene in Alto Adige, dove elementi allogeni attentano alla vita dei cittadini con atti terroristici e tendono imboscate agli Alpini.

Noi votiamo contro questa legge, non richiesta dagli italiani ma imposta dalla parte marxista come contropartita dell'appoggio al Governo.

Infine, il nostro voto è contrario per lasciare intera la responsabilità morale, storica e politica a tutti coloro i quali approveranno questo disegno di legge in unanimità con i partiti marxisti. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Solari. Ne ha facoltà.

SOLARI. Ho l'onore di fare dichiarazione di voto favorevole, da parte dei senatori del Gruppo socialista, alla legge costituzionale istitutiva della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Si compie oggi in quest'Aula il primo tempo dell'*iter* parlamentare per la promulgazione dello Statuto speciale previsto dall'articolo 116 della Costituzione, e questo adempimento rientra nel contesto politico che vuole anche l'istituzione delle Regioni ordinarie, obbedendo in tal modo all'intero precetto sull'articolazione democratica di cui alla parte II, Titolo V della Costituzione.

La discussione è stata molto ampia ed esauriente; e nel suo corso abbiamo confutato e respinto i quasi cento emendamenti proposti e sostenuti dall'opposizione; essa ha confermato, come non c'era da dubitare, che esistono ed esisteranno sempre dissensi di fondo con le destre antiregionalistiche. Noi, invece, siamo profondamente convinti che solo istituendo le Regioni si fa un notevole passo avanti nel miglioramento radicale di tutte le strutture statali, anche nel fondamentale capitolo dei rapporti tra potere centrale e poteri locali; così da edificare quella democrazia effettiva che consiste nella più larga articolazione autonomistica dei poteri elettivi; e con la Regione ciò avverrà nelle condizioni più propizie, fugando pregiudizi ed ostilità.

Nel quadro della nuova politica che è in corso nel Paese, si inserisce la programmazione economica, che è destinata ad avere notevole influenza positiva anche nell'ordinamento regionale, per il quale non importa se presumibilmente avverranno dei motivi di conflitto tra Stato e Regioni, perchè non sarà un arduo problema lo smuoverli a

mezzo della Corte costituzionale, come ha giustamente ricordato il ministro Medici oggi stesso.

Noi restiamo pertanto convinti dell'opportunità di mettere nella mani della Regione, con lo Statuto che abbiamo elaborato, uno strumento valido, di gran peso politico, sociale ed economico, che le popolazioni del Friuli-Venezia Giulia attendono impazienti. Attendono cioè che scatti il secondo tempo dell'*iter* parlamentare, per concludersi in questa legislatura — non oltre — e dopo le popolazioni esulteranno, per avere in mano uno strumento di autonomia che tutela nello stesso modo tutti i cittadini, che contiene sufficienti poteri legislativi e idonei mezzi finanziari, per cui il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia potrà accingersi subito al suo proficuo lavoro.

Lo farà assistito e sostenuto dal patriottismo delle popolazioni giuliane e friulane « e dal lealismo delle popolazioni allogene — tanto più ora, con la prospettiva di tutela e di progresso che la costituzione della nuova Regione promette — ma non posso non rilevare il contrasto che, con queste prospettive di libertà e di progresso, oppongono le continue manifestazioni di irriducibile mentalità fascista, come quella penosa avutasi oggi in Piazza di Spagna. È sfilato tranquillamente un corteo di giovani che portavano bandiere con svastica, e che cantavano « Giovinezza » alternata al grido di « Duce, Duce » — ciò che nulla ha a vedere con libere manifestazioni che in questi giorni si possono fare pro o contro il blocco americano di Cuba, senza degenerare in buffonate ed insolenti manifestazioni nostalgiche — per cui debbo deplorare che il Governo tolleri queste offese, queste profonde contraddizioni con il nuovo indirizzo di cui questa stessa legge può essere testimonianza.

Con l'istituzione della Regione, il Friuli e Trieste cesseranno di voltarsi le spalle e, superate prevenzioni, contrasti, differenze economiche e psicologiche — spesso artificiosamente alimentati da ben noti interessi economici e politici — si cementserà un'unione destinata a far stare meglio tutte le popolazioni, in una solida prospettiva di progresso e di giustizia.

Se mi è consentito, prima di concludere, vorrei già dare per scontato ciò che noi socialisti e le popolazioni si attendono: vale a dire, l'approvazione di questa legge costituzionale fino alla fine del suo *iter*; per cui lo sguardo deve andare oltre, al momento in cui occorrerà predisporre programmi politici ed economici, strumenti amministrativi e combinazioni omogenee di forze politiche idonee ad attuare nelle cose quanto noi abbiamo progettato nella legge, per l'interesse delle popolazioni giuliane e friulane.

Sono davanti a noi notevoli impegni di rinnovamento della vita democratica, ed è chiaro che, se la logica politica ha un senso, le forze più qualificate a fronteggiare tali impegni sono quelle che hanno consentito, soprattutto attraverso la spinta delle masse, di realizzare oggi i necessari presupposti legislativi.

Ed ora, concludendo la mia dichiarazione, permettete che il voto dei senatori socialisti sia espresso e inteso come un evviva all'Italia repubblicana, democratica e regionalista, come una premessa dell'Italia socialista che noi attendiamo. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Caristia. Ne ha facoltà.

C A R I S T I A . Onorevoli colleghi, mi sento l'obbligo di dichiarare che il brevissimo discorso che sto per tenere è tutto a titolo personale. Non posso però esimermi dall'obbligo di aggiungere, alla larga disamina sopra un disegno di legge di così alta importanza che sta per chiudersi e che ha impegnato a fondo i colleghi di ogni settore, brevi parole destinate a chiarire i motivi della mia opposizione e le ragioni del mio voto, giacchè nulla è riuscito a rimuovermi da questo proposito, nemmeno i discorsi limpidi, appassionati e ben ragionati dell'ottimo collega Tessitori.

Non ripeterò quanto è stato detto ed esposto nella relazione a stampa e in quest'Aula dalla minoranza. Nulla dirò dei riflessi indubbi che la legge ha nel campo internazionale, della protezione delle minoranze e di

altri grossi problemi sollevati e agitati nel corso del dibattito. E nulla dirò sul contenuto e il senso della X disposizione della Costituzione. E nemmeno insisterò sul pericolo che nei nuovi ordinamenti rappresentativi il Partito comunista potrebbe rappresentare e che tuttavia, dopo quanto è accaduto in seno e ai margini dell'ultima adunanza del Consiglio nazionale del Partito socialista italiano, non è lecito sottovalutare.

Debbo però prima di tutto dichiarare che anch'io, in quell'atmosfera di euforia e di ottimismo che dominò la Costituente, ero regionalista; e nessuno pensava allora che l'attuazione delle Regioni avrebbe impegnato lo Stato ad una spesa di circa 220 miliardi. Il tempo, l'esperienza di non pochi anni e una più matura riflessione mi hanno spinto verso conclusioni che, se non opposte, sono molto diverse da quelle del 1945.

Senza dubbio la Costituzione contempla come un'esigenza fondamentale l'ordinamento regionale, ma ciò non significa che l'obbligo possa assolversi a precipizio e in maniera che produca effetti contrari a quelli previsti e voluti dal legislatore. Non siamo — e il plurale non è maiestatico — contrari all'ordinamento regionale in genere, bensì al modo con cui esso si è venuto attuando, attraverso le norme contenute nei diversi Statuti speciali e che vengono in buona parte ripetute in quello che abbiamo apprestato e che stiamo per votare.

Ciò che più di tutto rende perplessi e preoccupa è la somma di poteri concessi nel campo della legislazione, generatrice di equivoci e di inevitabili conflitti e proteste. Basterebbe ricordare il contenuto del titolo II (articoli 4 e 5) del progetto, dove si dimostra agevolmente che l'esperienza di lunghi anni, specie di certe Regioni, non ha insegnato nulla; come nulla hanno insegnato le enormi difficoltà relative alla costituzione di governi regionali, difficoltà innumerevoli e di vario genere, per la costituzione di governi che talora si è trascinata per mesi e mesi, chiudendo e riaprendo crisi interminabili e condannate con estremo rigore dalla cittadinanza. La verità è che i difetti del Governo parlamentare e quegli aspetti del suo degeneramento che si notano al centro

e che qui trovano qualche correttivo, dilagano e si ingrandiscono sul piano delle Regioni.

Oltre a ciò, conviene notare più di tutto che, stando al modo e ai termini in cui e fra cui esse funzionano, si giunge alla conclusione che non si sono prodotti i frutti sperati. Uno — uno dei primi anzi. — avrebbe dovuto condurre ad una limitazione degli organi burocratici e, per conseguenza, ad una riduzione delle spese. Ma chi non sa e non vede che, specie in certe zone, il numero degli impiegati si è invece venuto man mano ingrossando in maniera inverosimile, e con notevole aumento della pubblica spesa?

La legge 10 febbraio 1953 impone, all'articolo 65, che le Regioni debbano provvedere alla costituzione dei loro uffici esclusivamente con personale comandato dagli enti locali e dagli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato nell'ambito della Regione. Ma dove e quando e sino a qual punto l'articolo 65 della legge ha trovato attuazione?

Per fortuna, l'articolo 19 della nuova legge — ad evitare la concessione, o meglio la autoconcessione di laute prebende — assegna ai membri del Consiglio regionale una indennità di presenza solo per i giorni di seduta della Assemblea e delle Commissioni. Ma debbo aggiungere che è ben poco quanto si dispone, in materia di incompatibilità, all'articolo 40, perchè questa riguarda solo l'ufficio di Presidente mentre, a mio avviso, si sarebbe dovuta estendere, e con maggior rigore, anche agli altri membri del Consiglio.

Purtroppo la nostra democrazia, disposta a spingere fino all'assurdo il principio legalitario e irriducibilmente contraria all'esercizio di cariche pubbliche senza indennità corrispettive, suole indulgere invece agli appetiti dei suoi funzionari, ed è quindi costretta a sperperare, per appagarli, il pubblico denaro, anche se le leggi dispongono il contrario.

Ma che cosa è accaduto dopo il 1953, anno in cui fu pubblicata la legge relativa alla corresponsione dell'indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali? Quello che era facile prevedere. La legge aveva disposto che le indennità fossero conferite sempre compatibilmente con le condizioni fi-

nanziarie dell'ente; ottimo principio che, del resto, non faceva che ripetere con le stesse parole quanto era stato disposto nella legislazione precedente.

Tutti sappiamo in quali tristi condizioni versino le finanze di codesti enti. Ma le finanze sono di colpo divenute dovunque tali da consentire indennità di un ammontare non indifferente, il che testimonia ancora una volta la leggerezza con cui si procede in questo campo.

Ed è anche lecito domandarsi: conviene in questi frangenti, date le condizioni del nostro bilancio e date le spese ingenti necessarie alla programmazione e alle tante richieste degli statali, addossare allo Stato altre spese?

Oltre a ciò non è cosa molto agevole la esatta conoscenza dei termini entro cui si aggirano le spese che fino ad oggi sono state erogate a favore delle Regioni a statuto speciale. Per fortuna qui ci soccorrono, in mancanza di dati sicuri, i calcoli fatti da un uomo che non è l'ultimo arrivato e che raccoglie la stima ed il rispetto dei colleghi di ogni settore: dico di Luigi Einaudi. Ci soccorrono però fino ad un certo punto questi calcoli dai quali risulterebbe, fermandosi all'anno 1954-55, che l'erario avrebbe perso per la Regione trentino-altoatesina il 19,2 per cento delle sue entrate tributarie, per la valdostana, non tenendo conto dei proventi della bisca di Saint Vincent, il 27,8 per cento, per la sarda il 47,4 per cento e per quella siciliana il 62,8 per cento.

Einaudi, che era quello studioso probo e intelligente che tutti sanno, avrebbe voluto per suo conto proseguire l'indagine anche per gli anni successivi al 1954, ma incontro ostacoli di ogni genere, tanto che dovette concludere malinconicamente le sue oneste ricerche con queste parole che vale la pena di riferire alla lettera: « Il desiderio di luce pareva onesto e parrebbe necessario soddisfarlo quando si vogliono compiere nuovi passi sulla via dell'applicazione del principio regionalistico. Il frutto fu di silenzio. Non si sapeva nulla e si continuò a non saper nulla ».

Occorre però aggiungere che il silenzio è stato rotto da un documento ufficiale di grande importanza, la relazione della Com-

missione speciale di studio per l'attuazione delle Regioni a' statuto normale, pubblicata quest'anno, nella quale leggiamo, nel volume primo, pagina 86, che « la percentuale dei tributi erariali delle singole Regioni è stata per la Sicilia dell'84,9 per cento, dell'87,7 per cento per la Sardegna, del 79,9 per cento per il Trentino e del 45 per cento per la Valle d'Aosta ». Spese notevoli, perdite notevoli da parte dello Stato.

Nella stessa relazione si afferma poi che si tratta di una finanza mista assai zoppa e si lamenta che è difficile ottenere dalle autorità locali quegli accertamenti imparziali di cui ancora oggi si avverte la necessità. Il vecchio Einaudi aveva, dunque, ragione.

Ma si dice che la legge che stiamo per approvare, come le precedenti, dovrebbe servire ad una più adeguata tutela degli interessi locali. Qui il discorso si farebbe più lungo e sarebbe sproporzionato all'occasione. Mi limiterò soltanto a qualche rilievo su quanto è accaduto e va accadendo nella Regione siciliana. Se c'è un luogo dove lo Statuto avrebbe dovuto agire nel senso suindicato, per compensare soprattutto gli elementi di squilibrio che pesano sull'Isola, è proprio qua. In un paese in cui l'agricoltura rappresenta un coefficiente così largo nell'economia locale, si sarebbe dovuto notare un progresso tanto per gli imprenditori quanto per le classi lavoratrici. Si sarebbe dovuto compensare lo squilibrio esistente tra le popolazioni che vivono lungo la costa, indubbiamente meglio provvedute e più progredite, e quelle dell'interno che stentano la vita sui campi, in attesa di miglioramenti effettivi. Nulla di tutto ciò.

Ma c'è il petrolio, c'è l'industrializzazione, fenomeno certo di alta portata ma che, lungi da risolvere gli squilibri, li ha resi più pesanti e più insopportabili, giacchè nelle zone petrolifere, attraverso grandi sacrifici imposti all'erario, si gode di una certa prosperità dovuta in massima parte all'aumento del prezzo della mano d'opera, mentre le campagne si vanno spopolando per i redditi minimi o illusori derivanti dall'agricoltura.

Io non voglio far carico a nessuno della esistenza di questa grave situazione, ma debbo aggiungere che la Regione, quando non

li ha trascurati, non ha tutelato che in piccola, piccolissima parte gli interessi locali, a meno che non si voglia addurre ad esempio di siffatta tutela la gloriosa campagna impegnata tempo fa perchè fosse concesso anche a Taormina il dono di un'altra bisca da aggiungere alle altre di cui si fregia la Penisola. Ed è superfluo ricordare come in questa circostanza tutti gli organi della Regione si levarono concordi e a gran voce per protestare contro il Governo centrale che si opponeva alla legittima richiesta.

In conclusione, e lasciando da parte i pericoli e le sfasature su cui si è forse troppo insistito da varie parti, io penso che, prima di aggiungere altre Regioni a quelle esistenti, convenga conoscere esattamente i dati relativi alle spese che esse hanno compiuto e vanno compiendo, per raffrontarle a quelle che il bilancio dello Stato ha incontrato e va incontrando per costituirle e tenerle in vita.

Non si tratta di discutere il principio regionalistico accolto dalla nostra Costituzione, ma i modi e i tempi in cui esso si è venuto attuando. E, siccome sino ad oggi manca la conoscenza di quei dati, e perchè nè i modi mi sembrano adeguati, nè i tempi propizi, e perchè la legge dello Stato non è finora riuscita ad eliminare sperperi ed abusi, oggi come oggi non resta che opporsi ad ogni proposito di nuovi esperimenti. (*Applausi dalla destra*).

P R E S I D E N T E. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, il senatore Gianquinto. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato conosce già, attraverso l'intervento lucido e approfondito del senatore Pellegrini, la posizione del Gruppo comunista. Il nostro voto è favorevole nonostante le insufficienze, le limitazioni, le lacune che si riscontrano nello Statuto e che impediscono alla Regione un respiro più ampio e totale.

Vogliamo ricordare qui, l'insufficiente tutela delle minoranze nazionali, il perdurare dell'istituto prefettizio, la mancata attribuzione di una particolare autonomia al territorio di Trieste, la persistente ostilità, emer-

sa durante il dibattito nell'altro ramo del Parlamento, alla zona franca integrale, la mancata istituzione della provincia di Pordenone. Il giudizio sulla legge nel suo insieme, per il contenuto che la sostanzia, è tuttavia largamente positivo. Non abbiamo presentato emendamenti per la preminente responsabilità di accelerare l'iter della legge. Sarà del resto il futuro Consiglio regionale ad avviare a soluzione i problemi che rimangono aperti.

Attraverso le lotte che abbiamo costantemente e con profonda convinzione combattuto nel Paese e in Parlamento, noi comunisti abbiamo dato un grande e determinante contributo per far maturare quegli eventi che hanno finalmente costretto la Democrazia Cristiana, dopo oltre dieci anni di ottusa resistenza sabotatrice, a non eludere ulteriormente l'impegno costituzionale.

Il ruolo che noi abbiamo avuto e che rivendichiamo pienamente in tale direzione, e il contributo appassionato, sia nell'elaborazione della legge sia per rigettare l'attacco scatenato dalle destre, sono una chiara risposta a quanti farneticano di isolare i comunisti. Più volte i nostri voti sono stati assolutamente determinanti... (*Approvazioni dalla destra*).

F E R R E T T I . Finalmente una verità: sono dati di fatto, non è un'opinione, e matematica!

G I A N Q U I N T O Ciò dimostra che i comunisti, si voglia o no, sono inseparabili dalle forze che intendono promuovere ed effettuare un reale sviluppo della democrazia nel nostro Paese.

E la nostra posizione favorevole non è strumentale. Aveva pienamente ragione ed era nel vero il collega senatore Minio, quando durante il dibattito interrompeva il senatore Nencioni, il quale sosteneva che il Partito comunista aveva cambiato pensiero in ordine alle Regioni, per smentirlo.

F E R R E T T I . Sbagliava Minio e aveva ragione Nencioni.

G I A N Q U I N T O . Ha torto Nencioni, ci sono documenti ufficiali del Partito che lo attestano.

N E N C I O N I . Leggi che cosa hanno scritto Laconi e Grieco.

G I A N Q U I N T O . Leggo un intervento del Segretario del nostro Partito, compagno Togliatti, al V Congresso nel 1945: « Noi siamo regionalisti nel senso delle autonomie locali più ampie, nel senso che riconosciamo che può e deve esser data una personalità alle Regioni, nel senso di poter più facilmente risolvere determinati problemi economici, agrari ed industriali i quali hanno un particolare rilievo ed una particolare impronta regionale ».

E il documento approvato dal V Congresso del Partito comunista italiano (1945) precisava: « Preoccupato di difendere e rinsaldare l'unità politica e morale della Nazione, il Partito comunista è contrario ad ogni forma di organizzazione federativa dello Stato, poichè vede in essa un pericolo per l'unità così difficilmente e tardi conquistata ».

Noi siamo stati quindi contrari...

F R A N Z A . Ma qual è stato il voto alla Camera dei deputati?

G I A N Q U I N T O alla concezione federativa dello Stato e siamo stati assertori, invece, di un ordinamento repubblicano fondato sulle Regioni. E dicemmo, sin da allora, che alla Sicilia, alla Sardegna, alle Regioni di confine bisognava attribuire forme particolari e speciali di autonomia.

Devo rettificare, anche, le affermazioni del collega Nencioni quando, diffondendosi su un preteso mutamento di orientamento del nostro Partito in ordine al problema se istituire o meno le Regioni, al tempo della Costituente, citava a sproposito — anche qui — il caro e indimenticabile compagno Grieco.

È vero, onorevole Nencioni, è vero: Grieco ha parlato ed ha scritto di « mitologia regionale ». Però egli insegnava che alle Regioni non bisogna guardare come a un mito, che la Regione non è il toccasana per la soluzione di tutti i problemi, che è soltanto uno strumento che aiuta a risolvere determinati problemi di fondo.

Questo è stato il pensiero costante e coerente e la coerente lotta del Partito comunista italiano!

Io qui, onorevoli colleghi, in verità devo fare forza su me stesso per non cedere alla tentazione della polemica, dopo essere stato, per forza di cose, necessariamente silenzioso. Nè io voglio turbare la vostra legittima ansia di ascoltare l'andamento delle cose nel mondo.

I liberali hanno cambiato di avviso, però, mi si consenta di dirlo. Ho qui un volume che raccoglie i loro scritti all'epoca della Costituente. E hanno scritto cose tutte contrarie a quelle che sostengono qui!

B E R G A M A S C O . Spiegate perchè!

G I A N Q U I N T O . Voto, quindi, coerente e convinto!

F R A N Z A . Anche il senatore Caristia ha cambiato avviso! E ha l'esperienza di 80 anni!

G I A N Q U I N T O . Noi salutiamo, onorevoli colleghi, con entusiasmo il nascere della Regione Friuli-Venezia Giulia. Essa concorre a completare l'edificazione della Repubblica nata dalla Resistenza vittoriosa al fascismo; concorre, più propriamente, direi, a rendere meno incompleta la Costituzione repubblicana.

E chiediamo al Governo un preciso impegno, perchè non si ripeta, onorevole Medici, l'assurda esperienza che ha caratterizzato la non applicazione della legge del 1953. In verità le Regioni sono create già dalla Costituzione; la legge del 1953 regola il funzionamento dell'Ente regione. Mancava la legge elettorale; ma la Democrazia Cristiana (fino a poco fa sabotatrice, ora non più, perchè costretta dagli eventi e dal moto delle masse popolari) ha ritardato la presentazione della legge elettorale approvata qui e passata all'altro ramo del Parlamento. Voi, democristiani, liberali, fascisti, monarchici, voi l'avete insabbiata e affondata, fino a che la legislatura arrivò al suo termine.

Onorevole Medici, dobbiamo ripetere questa triste esperienza? Si impegna ella davanti al Senato e al Paese a presentare con sollecitudine la legge elettorale (e a mio avviso non è indispensabile che tale presentazione ab-

bia luogo dopo l'approvazione in seconda lettura della legge costituzionale che stiamo approvando)?

Ancora un altro impegno. Siamo già al 24 ottobre, la fine del mese è prossima. La scadenza di un altro impegno assunto dal Governo di centro-sinistra è vicina. Può ella assicurare il Senato, onorevole Ministro, che nel termine del 31 ottobre saranno presentate le leggi per le Regioni a statuto ordinario?

O L I V A . Altrimenti votate contro?

G I A N Q U I N T O . No, voteremo a favore lo stesso.

Si è lungamente discusso — e credo che l'inesauribile collega Nencioni tornerà sull'argomento — se la Regione speciale risponda ad un'esigenza effettiva delle genti friulane e giuliane, oppure se essa non sia stata imposta al Friuli e alla Venezia Giulia. Avete discusso per giornate intere, alla Camera, e per lunghissime ore al Senato. Ora (e il telegramma lo avrete ricevuto anche voi, onorevoli colleghi del M.S.I., se siete riuniti in un gruppo parlamentare) il 22 ottobre è stato telegrafato a tutti i Presidenti dei Gruppi: « Il Consiglio provinciale di Udine, auspicando la costituzione tanto attesa Regione nel corso dell'attuale legislatura (*interruzione del senatore Ferretti*) esprime voto Senato della Repubblica approvi Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia nel testo già votato dalla Camera dei deputati ».

È un voto espresso liberamente e democraticamente da un organo sovrano, che interpreta e rappresenta in maniera legittima gli interessi e i voti di quelle popolazioni. E voi non potete più dire che qui si voglia imporre che la Costituente abbia voluto imporre alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ordinamento che essa non voleva, e che qui si compie quasi quasi un atto di sopraffazione a danno di quella Regione. Quindi è una smentita clamorosa e aperta a tutte le vostre affermazioni fatte qui e nell'altro ramo del Parlamento, nonchè sulla stampa e nei Paesi.

Il nostro voto, in appoggio al disegno di legge in esame, vuol essere anche un impegno preciso a fare in modo che la seconda fase

dell'iter di discussione non subisca remore onde nei termini previsti dalla legge sia eletto il primo Consiglio della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

Ma la nostra soddisfazione, onorevoli colleghi, per aver portato un contributo decisivo alla elaborazione e alla approvazione di una legge che completa l'edificio della nostra Repubblica, come dianzi dicevo, è offuscata e profondamente turbata dall'angoscia che preme sul mondo. È indubbiamente questo uno strumento di progresso civile, di sviluppo della democrazia, uno strumento di rinascita e di affratellamento delle genti: noi auspichiamo che, attraverso questa legge e attraverso la Regione, Trieste e il suo territorio, come Venezia, adempiano veramente alla grande funzione di ponte, di scambi culturali e commerciali tra il nostro Paese e gli Stati dell'Europa centrale e centro-orientale, di ponte di avvicinamento e di amicizia tra il nostro Paese e i Paesi socialisti, e che in questo segno si consolidi la pace.

È una legge, questa, che presuppone la pace, così come ogni altra legge civile; ma noi discutiamo in un momento in cui il mondo è o può essere sull'orlo della guerra, della catastrofe. Ebbene, il nostro voto in appoggio di questa legge vuole esprimere anche la nostra decisione di essere in prima fila per lottare in favore della pace, vuole esprimere il nostro convincimento che il moto possente delle masse popolari unite sconfigga l'aggressione americana e salvi la pace. (*Applausi dall'estrema sinistra. Commenti dal centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, sarete lieti che questa è l'ultima volta che prendo la parola su questo disegno di legge.

Il senatore Gianquinto, approfittando della esauribilità degli uomini, ha voluto cogliere l'occasione per riesumare una vecchia polemica. Mi meraviglia, in primo luogo, per la sua consueta documentazione e poi per la sua personale rettitudine, che il collega Gianquinto abbia voluto in uno scorcio di

seduta rivendicare al Partito comunista una adamantina coerenza nella dinamica regionalistica. Se si fosse limitato al peso determinante che ha avuto il Partito comunista in questa nuova era, io non avrei potuto che dargli ragione; ma se egli vuole rivendicare al Partito comunista la priorità nella lotta per le Regioni, io dico semplicemente che egli vuole contrabbandare un falso storico del quale tutti siamo convinti, e per primo l'onorevole Gianquinto che ha i documenti in mano.

GIANQUINTO. Ci sono i documenti dei nostri congressi.

NENCIONI. Il senatore Gianquinto non doveva approfittare della esauribilità delle fonti. Vi è sempre qualche pezzo di carta che tengo in tasca nascosto e che tiro fuori al momento opportuno.

Non voglio polemizzare sul termine che è contenuto nella mozione approvata al quinto Congresso del Partito comunista, perchè è un termine equivoco. Si parla, è vero, di « federalismo », ma io voglio richiamarmi alla realtà parlamentare: i comunisti, insieme ai socialisti, sono stati antiregionalisti e hanno combattuto una battaglia, per le note ragioni che più volte abbiamo sottolineate.

Se vogliamo rifarci alla documentazione storica, cioè al pensiero dei politici e dei parlamentari comunisti tuttora vivi e vegeti, anche se ex littori, possiamo rileggere « Rinascita » che, fino a prova contraria, non è un volumetto scritto per le scuole elementari o per le amene letture, ma è un foglio di battaglia politica.

Sul numero 3 di « Rinascita » del 1946 si trova scritto, a firma di Grieco: « Queste idee regionalistiche che potevano avere una base, un fondamento, una giustificazione nella realtà di una determinata epoca, non possono più essere avanzate e sostenute oggi ». E nel numero 7 di « Rinascita » del 1956 Grieco tornava ancora sull'argomento: « Questa opinione, il regionalismo, è in realtà la manifestazione di una triviale mitologia ».

Laconi, sul numero 7 di « Rinascita » del 1947, scriveva: « All'interno della Regione

erano poste tutte le condizioni per ritardare lo slancio delle masse popolari ».

Ci fu una famosa polemica tra don Sturzo, allora regionalista, e Pietro Nenni, allora ferocemente antiregionalista. In un articolo dell'aprile 1947, intitolato « Stato unitario e decentramento regionale », Nenni scrisse: « L'Italia è nata unitaria e centralizzata e così deve continuare ad essere perchè questa fu la determinante storica per essa come per la Francia, a differenza di altre nazioni formatesi diversamente »; tanto che don Sturzo disse allora in quest'Aula: « L'Italia è nata anche monarchica; perchè avete voluto la Repubblica? ».

G E L M I N I . Abbiamo approvato la Costituzione.

N E N C I O N I . E non basta. In un articolo di fondo dell'« Avanti! » del 20 marzo 1947, Francesco Perri scriveva: « Il miglior modo per consolidare le istituzioni repubblicane è difendere l'unità, la solidarietà nazionale senza riserve, senza divisione. È l'unico bene che ci è rimasto, disse Benedetto Croce, ed è la verità, l'unico. Se la mettiamo in pericolo nell'ora della vittoria, avremo distrutto il risultato mirabile di tutto il Risorgimento ». E Pietro Nenni, alla Costituente, diceva contro la Regione: « Il regionalismo lede il principio dell'autonomia ed è errore politico ed economico: politico dato lo squilibrio tra nord e sud, economico perchè il sud ha diritto di reclamare aiuto allo Stato e non può essere abbandonato a se stesso in Regioni ».

Ma non basta. Una testimonianza: nel discorso di Trento del 9 novembre 1952 Alcide De Gasperi diceva: « Che cosa importa ai comunisti ed ai socialisti della Regione? Io che ho lavorato con loro ricordo bene l'antipatia, l'avversione dei socialisti e dei comunisti per la Regione. Essi pensavano e pensano che il decentramento attenua la forza del potere centrale che per essi è di assoluta necessità per preparare il grande rivolgimento, per attuare la grande conversione nella struttura sociale e politica dello Stato ».

C A L E F F I . La storia cammina, onorevole Nencioni.

N E N C I O N I . D'accordo, a voi il diritto di dimenticare il passato, a noi il diritto di parlare di falso storico! Noi non abbiamo detto che i comunisti ed i socialisti non hanno cambiato parere. Tu, caro Caloeffi, mi potevi eccepire: lasciamo Nenni, andiamo oltre, andiamo a Turati, troveremo dei regionalisti. Ma dire che nella nuova era repubblicana i socialisti ed i comunisti sono stati regionalisti è comico oltre che falso... (*interruzioni dalla sinistra*) perchè risponde il loro pensiero, risponde la loro azione.

F O R T U N A T I . Onorevole Nencioni, si è parlato di realtà parlamentare, ma finora la realtà parlamentare non è saltata fuori. Come è stato votato alla Costituente?

N E N C I O N I . La Costituente è appunto una realtà parlamentare. (*Interruzioni dalla sinistra*).

F O R T U N A T I . Ma l'articolo è stato votato o no?

N E N C I O N I . Io vi parlo dello schieramento contrario ed i socialisti sono stati contrari. (*Interruzioni dalla sinistra*). Il collega Solari vi ha detto, al termine del suo discorso: approviamo, perchè l'Italia democratica deve costituirsi in Regioni; il regionalismo sarà la premessa dell'Italia socialista che noi auspichiamo. Ecco la ragione del cambiamento di opinione: è meramente strumentale, colleghi democratici cristiani. E quando voi vi richiamate al Partito popolare, ai cattolici militanti nel Risorgimento, ai democratici cristiani di Murri, alla Democrazia Cristiana del 1944 di don Sturzo, prima che cambiasse idea (perchè abbiamo visto che l'ha cambiata a suo tempo Gioberti, l'ha cambiata don Sturzo, l'ha cambiata Caristia), dimenticate i quattordici anni in cui avete ritenuto di cancellare le Regioni dai vostri programmi.

Non è stato un sabotaggio; è stata una politica di accantonamento dell'idea regionale, una politica concreta giustificata da

quello che ha detto (se gli schieramenti politici hanno una dialettica interna) il senatore Solari: questa è la premessa dell'Italia socialista. Questo abbiamo sempre sostenuto, a parte le ragioni così bene dette dal senatore Caristia che da solo, contro il silenzio dei democristiani, ha risollevato il Parlamento questa sera. Le pagine di questa discussione, onorevole ministro Medici, resteranno a testimonianza di un'ora nera del Parlamento italiano.

V A L E N Z I . Nera per voi.

N E N C I O N I . No! Per noi, no! Noi abbiamo fatto il nostro dovere. Abbiamo combattuto a viso aperto ed abbiamo esposto chiaramente ciò che rispondeva alla nostra valutazione, mentre il silenzio democristiano è stato cantatore di una situazione che era bene nascondere. La Democrazia Cristiana ha creduto di nascondersela nel silenzio. Solo il senatore Caristia ha rotto la consegna ed ha parlato. Il senatore Tessitori ha parlato a titolo personale e non a nome del Gruppo. C'è stata solo la voce del senatore Merlin all'inizio, e poi il silenzio assoluto e la diserzione durante i 15 giorni di discussione. Questo, onorevoli colleghi, per ristabilire l'equilibrio che era stato turbato da una documentazione falsa e bugiarda.

Adesso, le ragioni del nostro voto contrario. Sarebbe veramente fatica inutile che io vi elencassi le ragioni della nostra contrarietà in linea di principio. Noi siamo contrari perchè vediamo nell'attuazione della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia quei pericoli che abbiamo denunciato discutendo dell'articolo 1, dell'articolo 2 e dell'articolo 3. Noi vediamo questi pericoli e paventiamo ciò che ha denunciato il senatore Gianquinto, questo ponte apportatore del verbo marxista verso quella zona che parte sì dalle colline di Murgia ma arriva a Vladivostok. Noi paventiamo che questa Regione a statuto speciale sia la premessa della marxizzazione dell'Italia e temiamo, a parte il bilancio dello Stato, a parte le ragioni di carattere economico, a parte tutte le ragioni che sono state elencate già da noi e che abbiamo risentito stasera elencate dal senatore

Caristia, a parte queste ragioni contingenti, per una ragione politica di fondo.

Siamo poi contrari alla forma, perchè è un disegno di legge articolato malamente che contiene errori nozionali, che contiene delle antinomie, che contiene degli errori banali di grammatica, di sintassi: è veramente un cimitero intellettuale dal punto di vista tecnico e letterario.

Ma, onorevoli colleghi, oltre queste ragioni di fondo è opportuno che, nell'ora solenne del voto, mettiamo in evidenza il pregiudizio che tale provvedimento arreca alla cosiddetta zona B; la confusione di poteri, che non è stata acclarata in questo ramo del Parlamento nè nell'altro, tra Regione e Commissario del Governo per la zona A. I poteri del Commissario del Governo in ordine al *memorandum* d'intesa del 1954, passano al Presidente della Regione.

Vi siete resi conto di che cosa sia questa confusione di poteri, vi siete resi conto che il Commissario del Governo ha tutti i poteri già di pertinenza delle Potenze occupanti la zona A, pertanto l'esercizio della sovranità, compreso il potere di grazia? Vi siete resi conto dell'eventualità che la Commissione di controllo intervenga anche in forza di questa norma costituzionale che dà al Presidente della Regione i poteri del Commissario del Governo, novandosi così la norma contenuta in un *memorandum* d'intesa che è un accordo internazionale anche se non ne ha la forma esteriore di trattato?

Vi siete resi conto che cosa sia questa gue, della limitazione dei poteri della Regione per la revisione del proprio Statuto? Vi siete resi conto dell'ampia potestà legislativa formale e sostanziale data alla Regione con quelle perplessità che abbiamo sentito dalle voci del Ministro e del relatore, quella perplessità nei limiti, quella perplessità nei concetti, quella perplessità nella strumentalità di queste norme che estendono alla Regione una potestà legislativa senza chiarezza, portando dietro tutti i difetti degli statuti precedenti?

Onorevoli colleghi — lo ha già detto il senatore Caristia — leggevo in questi giorni le parole di un grande giurista in un trattato di diritto costituzionale amministrativo:

« Teniamo pur presente che la mancata rielaborazione da parte dell'Assemblea Costituente dello statuto siciliano, onde accordarlo con la nuova Costituzione, l'affrettata elaborazione degli altri tre hanno determinato numerose, difficilmente spiegabili diversità tra i medesimi, non di rado anche parecchie incongruità nei riguardi del complessivo ordinamento giuridico statale che sarebbe stato opportuno eliminare quanto prima possibile ».

E noi oggi abbiamo ereditato gli errori dei precedenti statuti e li abbiamo con parole vuote decantati di fronte all'Assemblea come se fossero delle perle di carattere costituzionale, delle perle di carattere giuridico. Tutti gli errori che la Corte costituzionale aveva additato al legislatore, al popolo italiano, tutti questi errori, tutte queste perle ancora oggi coronano l'articolazione della presente legge costituzionale.

Creiamo così una Regione a statuto speciale con un'ampia potestà legislativa, senza una seria meditazione, con la coscienza da parte di tutti i settori — perchè anche il senatore Gianquinto ha detto questo — che sarebbe stato creato uno strumento migliore senza queste antinomie, tenendo conto dell'esperienza. E si è venuto meno alla norma contenuta nell'articolo 68 della Costituzione, cioè si è votato per ragioni politiche, il che è fuori di quest'Aula, fuori del nostro mandato, fuori della nostra coscienza, fuori della nostra convinzione.

Onorevoli colleghi, noi votiamo contro e siamo orgogliosi di questa nostra battaglia generosa, spesa sapendo che ci trovavamo di fronte a un muro di gomma, che si opponeva a qualsiasi nostra collaborazione, un cimitero intellettuale! (*Vivaci interruzioni dal centro e dalla sinistra*). Ci si trovava di fronte al muro democristiano, socialista, comunista.

Noi votiamo contro ricordando queste parole di Sonnino: « Non mettiamo a repentaglio, per soddisfare ad uno stretto e miope dottrinalismo, il frutto di un lavoro quasi quarantennale di macerazione delle vecchie deleterie passioni di rivalità, di gelosia tra gli italiani ». Rispose Finali: « Siamo gelosi di questo principio dell'unità perchè se guar-

diamo a tutta la nostra rivoluzione nazionale, non sono state le grandi imprese militari le quali ci hanno condotto al punto in cui siamo, è stata solo la forza di un grande principio: l'unità. Essa è stata la nostra forza ed è il nostro diritto ». (*Vivi applausi dalla destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Vallauri. Ne ha facoltà.

V A L L A U R I. L'istituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia assolve innanzi tutto all'adempimento completo dell'articolo 116 della Costituzione e con ciò la Democrazia Cristiana dimostra di voler continuare la sua politica di attuazione della Carta fondamentale della Repubblica.

Con questo adempimento la popolazione del Friuli-Venezia Giulia assume le sue democratiche responsabilità nel solco di quella autonomia che è suo retaggio storico e sua caratteristica psicologica e culturale.

Siamo convinti che le popolazioni friulane e giuliane si troveranno più vicine ai propri amministratori e legislatori e potranno così consapevolmente accrescere il proprio costume democratico. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con questo statuto, nasce viva e vitale per lo sviluppo di quella parte della nostra Patria sui confini orientali. E siamo sicuri che anche le minoranze etniche sapranno apprezzare questo strumento di progresso e di vera, libera democrazia.

Siamo convinti che solo l'esercizio della libertà democratica, articolata ai vari livelli degli enti locali, consoliderà la nostra Repubblica e consentirà un ulteriore progresso della giustizia distributiva e l'allargamento dell'area del bene comune della nostra Patria.

Il Gruppo della Democrazia Cristiana del Senato ha pertanto la più profonda convinzione di contribuire, col suo voto favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, ad assolvere ancora una volta un suo dovere, ancora una volta un suo impegno ed ancora una volta offrire una garanzia di pro-

gresso nella libertà al popolo italiano. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

BARBARO. *Plurimae leges, corruptissima respublica! Non mos, non jus!*

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

(*Vivissimi applausi dalla sinistra e dalla estrema sinistra. Proteste dalla destra*).

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GENCÒ, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno, per sapere quali iniziative intendano intraprendere per avviare a soddisfacente e sollecita soluzione i molteplici e gravi problemi che travagliano, da tempo, il comune di Niscemi (Caltanissetta), in conseguenza:

a) della disoccupazione connessa alla crisi agricola, aggravata dai danni provocati dalla siccità, dopo quelli causati dalle alluvioni;

b) del mancato invio a quella popolazione degli aiuti economici già ripetutamente promessi;

c) della inesistenza di un programma di trasformazioni strutturali e di impiego stabile di mano d'opera nel quadro dello sviluppo industriale del Gelese;

d) del disagio provocato dall'insufficiente approvvigionamento idrico, cui l'Amministrazione locale ha creduto di potere ovviare facendo distribuire acqua riconosciuta non potabile dall'Ufficio di igiene.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti delle autorità di polizia che

hanno ordinato l'uso di mezzi violenti per impedire che avesse luogo una pacifica ed ordinata manifestazione di protesta, provocando, con tale comportamento, gravi incidenti (1545).

GRANATA

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere i motivi per i quali la linea denominata « Periplo italico » sarebbe stata esclusa — secondo una precisa dichiarazione fatta nella seduta del 24 ottobre 1962 al Senato dal Ministro delle partecipazioni statali — dai servizi di preminente interesse nazionale e sarebbe perciò virtualmente destinata ad essere soppressa o abbandonata.

La dichiarazione resa dal Ministro delle partecipazioni statali appare tanto più strana ove si consideri che nel 1961, in sede di discussione del bilancio della marina mercantile, l'interrogante presentò un ordine del giorno, accettato dal Ministro dell'epoca, per chiedere che la linea « Periplo italico » (la quale attualmente si spinge fino a Valencia toccando tre porti della costa spagnola oltre Marsiglia) fosse prolungata fino al Marocco sia per assolvere imperiose esigenze della navigazione nel Mediterraneo occidentale sia per evitare che sulla linea in questione (la quale è forse la più antica, risalendo la sua origine all'Impero Austro-Ungarico) la bandiera italiana fosse sostituita da quella jugoslava (1546).

OTTOLENGHI

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere di fronte al ripetersi di aggressioni alle sedi di partiti politici e di organizzazioni sindacali quali quelle condotte, nella mattinata del 24 ottobre 1962, di chiara marca fascista, alle sedi centrali del P.S.I., P.C.I. e della C.G.I.L.

Si chiede altresì quali misure siano in corso per la pronta individuazione dei promotori di queste azioni teppistiche (1547).

DI PRISCO, BANFI, CALEFFI,
RONZA, ZANONI

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali disposizioni ha inteso emanare per la concessione di contributi e concorso statale negli interessi, previsti dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961.

Un intervento immediato in questa direzione è indispensabile date le particolari condizioni in cui si svolge la vendemmia in alcune zone dell'Italia meridionale e particolarmente in Puglia ed in provincia di Bari.

L'eccezionale andamento stagionale ha ritardato la maturazione di alcuni tipi di uva da tavola, che, non potendosi più esportare per le varie ragioni di mercato e di qualità del prodotto, dovranno essere vinificate.

I viticoltori richiedono di poter ammassare la loro produzione di vino presso i loro organismi cooperativi o presso enopoli anche di carattere privato.

Per cui risulta di interesse immediato disporre che vengano erogati i contributi di gestione ed i concorsi negli interessi per anticipi ai conferenti, ammettendo ad usufruire di questi provvedimenti, previsti dalla legge, tutte le organizzazioni cooperative o singoli coltivatori che possano garantire una razionale lavorazione delle uve e conservazione del vino.

S'impone altresì intervenire perchè tutte le attrezzature di cantine e di enopoli adatte allo scopo, siano fatte entrare in funzione, anche, se occorre, attraverso requisizioni dei locali predetti, da affidarsi alle organizzazioni cooperative di produttori agricoli che ne fanno richiesta (3352).

DE LEONARDIS, GRAMEGNA

Al Ministro della sanità, per sapere se sia vero che è stato rifiutato il rimborso di quanto è stato pagato per indennità di residenza ai farmacisti di Spezzano Sila per gli anni 1959, 1960, 1961 sotto lo specioso motivo che i redditi di ricchezza mobile accertati ai farmacisti sono superiori a quelli previsti dalla legge 22 novembre 1954, numero 1107, senza considerare che i decreti

per il pagamento sono stati emessi dalla competente Commissione nonostante il parere contrario del Comune.

In caso di risposta affermativa chiede di sapere quali norme giuridiche e morali possano legittimare la responsabilità del Comune (terzo) per un atto al di fuori del Comune e per il quale il Comune espresse parere sfavorevole (3353).

SPEZZANO

Al Ministro della difesa, per sapere se sia a conoscenza che, nei giorni scorsi, è rimasto ucciso un soldato in servizio di leva, colpito da un proiettile di arma da fuoco portatile, durante una esercitazione nel Biellese; se la disposizione di usare pallottole da guerra, anche per fucili e mitragliatori, durante esercitazioni in movimento, sia stata data dal Ministero; se non ritenga (come ritengono gli interroganti) che l'uso di pallottole da guerra anzichè a salve, durante esercitazioni in movimento, anche per fucili mitragliatori, non abbia alcuna utilità per gli scopi dell'esercitazione stessa e pertanto sia assolutamente ingiustificato ed assurdo; se non ritenga pertanto di dover dare immediate tassative disposizioni in merito (3354).

MARCHISIO, SECCHIA, ROASTO

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del tesoro, premesso che con la legge 11 aprile 1955, n. 379, veniva fissato, come base per la determinazione del trattamento di quiescenza a favore del personale degli Enti locali, iscritti alla Cassa omonima di previdenza, gestita dagli Istituti di previdenza, dipendenti dal Ministero del tesoro, la retribuzione contributiva dell'iscritto, alla data 1° gennaio 1954; che, successivamente, per effetto di provvedimenti generali, le retribuzioni pensionabili dei pubblici dipendenti vennero modificate con il conglobamento di voci retributive prima escluse, onde il trattamento di quiescenza degli iscritti alla Cassa predetta, che andarono a riposo successivamente al conglobamento stesso veniva a modificarsi in modo proporzionale; mentre, a parità di condizioni, si determinava una sensi-

bile ed evidente sperequazione nei riguardi di quelli collocati a riposo precedentemente; che a tale palese ingiustizia ed illegittima disparità di trattamento veniva riparato con successiva legge 5 dicembre 1959, n. 1077, la quale fissava, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, la data 1° gennaio 1958, stabilendo, così, una forma perequativa costante fra le misure dei trattamenti di quiescenza e le modifiche che si sarebbero venute a verificare nel tempo; che a tal uopo fu convenuto di procedere — in prosieguo — allo spostamento della data medesima, periodicamente, ogni quadriennio, con apposito provvedimento, e che gli Istituti di previdenza avrebbero dovuto, così, approntare tale provvedimento con effetto 1° gennaio 1962; che a tutto ciò non si è provveduto, con danno degli interessati; l'interrogante, tutto ciò premesso, desidera conoscere quali provvedimenti intendano adottare perchè le leggi e le convenzioni di cui sopra siano rispettate e quindi siano subito applicate (3355).

PALERMO

Al Ministro della difesa, mentre si ha il piacere di apprendere dalla stampa quotidiana che le linee aeree e i campi di aviazione nella parte più fortunata del Paese si moltiplicano e si potenziano, si raccoglie la voce insistente della prossima abolizione di uno dei due voli giornalieri che collegano Bari con Roma e della definitiva rinuncia — da parte della società interessata — all'attuazione del più volte sollecitato collegamento diretto fra Milano e Bari.

Si desidera sapere quanto ci sia di vero in queste notizie e se si concilia con la politica di potenziamento del Mezzogiorno questa mortificazione continua di ogni sua legittima aspettativa.

Si chiede inoltre di conoscere quando saranno iniziati i lavori per l'adattamento del campo di aviazione di Bari alle esigenze tecniche degli apparecchi moderni e alle crescenti necessità di un capoluogo di regione posto in un punto eccentrico della Penisola ed in fase di pieno sviluppo commerciale ed industriale.

Per tale potenziamento dell'aeroporto barese furono da anni eseguiti degli studi; vennero approvati dei progetti; furono stanziati delle somme ma tutto è rimasto allo stato di prima, essendo stata ogni disponibilità assorbita da opere similari eseguite in paesi diversi (3356).

PAPALIA, MASCIALE

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le prime risultanze della gestione della Cassa mutua artigiani della provincia di Alessandria sotto l'aspetto del numero degli assistibili, di quello degli assistiti, delle prestazioni erogate e del loro importo.

L'interrogante desidera altresì conoscere quanto è stato pagato dagli artigiani iscritti alla Cassa nello stesso periodo di tempo di cui alle risultanze richieste; quanti sono gli artigiani, nella stessa provincia, oggi pensionati e quanto è il relativo ammontare complessivo erogato e quello pagato nello stesso periodo di tempo (3357).

DESANA

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 25 ottobre 1962

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani giovedì 25 ottobre in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (2095) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (2190) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

La seduta è tolta (ore 22,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari